

BOLLETTINO DELLA EMIGRAZIONE

PUBBLICAZIONE DEL
COMMISSARIATO GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

ANNO XXI - (1922)

INDICE ANALITICO

R O M A
COMMISSARIATO GENERALE DELL'EMIGRAZIONE
1923

INDICE ANALITICO

N. B. — I numeri *romani* indicano i fascicoli quelli *arabici* le pagine del « Bollettino ».

A

Accordi internazionali :

<i>Italia-Francia.</i> — Accordo che regola la circolazione dei rispettivi cittadini nelle zone di frontiera	I,	27
<i>Italia-Cecoslovacchia.</i> — Trattato di commercio e navigazione concluso a Roma il 23 marzo 1921	I,	58
<i>Italia-Austria.</i> — Trattati, convenzioni ed accordi rimessi in vigore	VII,	513
<i>Italia-Bulgaria.</i> — id. id.	VII,	514
<i>Italia-Germania.</i> — id. id.	VII,	518
<i>Italia-Ungheri.</i> — id. id.	VII,	522
<i>Italia-Polonia.</i> — Convenzione di commercio conclusa a Genova il 12 maggio 1922	VIII,	601
<i>Germania-Polonia.</i> — Convenzione relativa alla Alta Slesia e provvedimenti per l'emigrazione	IX,	683

Africa :

Il censimento nell'Africa occidentale francese	V,	343
--	----	-----

Africa equatoriale francese :

Regime del lavoro	VI,	437
-----------------------------	-----	-----

Argentina :

Convenzione con l'Italia per gl'infortuni sul lavoro	I,	22
La immigrazione nel 1920	II,	131
L'evoluzione agraria	III,	198
Istituzione di un Dipartimento del Lavoro	X-XII,	781
Immigrazione dei minori	X-XII,	782

Articoli :

La crisi mondiale del lavoro e la valorizzazione degli emigranti	I,	1
L'emigrazione italiana nel 1921	II,	97
Le attuali direttive della politica di emigrazione (intervista di <i>Il Mondo</i> al Commissario Generale dell'emigrazione)	III,	157
L'assistenza dei disoccupati in Svizzera, di F. LABRIOLA, Consigliere dell'emigrazione	III,	165
Per il lavoro organizzato - Cooperative italiane di lavoro e produzione ed imprenditori italiani in Francia	IV,	237
Della nostra emigrazione in rapporto alla valorizzazione agraria delle colonie di diretto dominio, di N. MAZZOCCHI-ALEMANNI	IV,	241
La Conferenza di Genova e i problemi del lavoro	V,	329
I problemi dell'emigrazione in recenti discussioni della Camera dei Deputati	VI,	303
La politica dell'emigrazione nell'avviamento degli operai all'estero, esposizione di S. E. il Commissario Generale dell'emigrazione al Consiglio Superiore dell'emigrazione	VII,	489
L'emigrazione italiana nel primo semestre 1922	VIII,	569
La mano d'opera italiana nelle regioni devastate della Francia, di S. COLETTI, consigliere della emigrazione	IX,	665
La IV ^a Conferenza Internazionale del Lavoro	X-XII,	741
Comunicazioni all'Ufficio Internazionale del Lavoro delle informazioni concernenti le statistiche dell'emigrazione	X-XII,	753

Atti ufficiali :

Leggi e decreti.

R. Decreto-Legge 11 dicembre 1921, n. 1875, che autorizza a dare piena ed intera esecuzione, fino a

quando non sarà approvato per legge, al trattato di commercio e navigazione, concluso tra il Regno d'Italia e la Repubblica Cecoslovacca	I,	58
D. M. 31 dicembre 1921, riguardante la concessione della patente di vettore d'emigranti pel primo semestre 1922, limitatamente alle Compagnie nazionali ed ai piroscafi ritenuti adatti al servizio	I,	70
D. M. che proroga i termini per la denuncia dei crediti e debiti di cittadini italiani verso cittadini austriaci	I,	71
R. Decreto-Legge 15 gennaio 1922, n. 37, che dà piena ed intera esecuzione al trattato di pace concluso fra l'Italia e l'Ungheria a Trianon il 4 giugno 1920	II,	147
R. Decreto-Legge 15 gennaio 1922, n. 38, che dà piena ed intera esecuzione al trattato di pace concluso fra l'Italia e la Bulgaria a Neuilly-sur-Seine il 27 novembre 1919	II,	148
R. Decreto-Legge 29 dicembre 1921, n. 2085, che introduce variazioni negli stati di previsione della entrata e della spesa del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1921-1922	II,	148
R. D. 22 gennaio 1922, n. 89 che abroga l'articolo 9 del regolamento 26 settembre 1918, n. 1920, per le pensioni degli impiegati del Commissariato Generale dell'emigrazione	II,	152
R. Decreto-Legge 31 gennaio 1922, n. 157, che dà piena ed intera esecuzione all'accordo preliminare concluso fra il Regno d'Italia e la Repubblica federale socialista dei Sovieti di Russia	III,	225
R. D. 19 marzo 1922, n. 395, che determina la circoscrizione territoriale degli Ispettori della emigrazione di Napoli e Bari agli effetti della competenza giurisdizionale	IV,	303
Legge 6 aprile 1922, n. 471, concernente la ratifica dei progetti di convenzione adottati dalla Sessione di Washington della Conferenza internazionale del Lavoro	IV,	304
Legge 28 maggio 1922, n. 715, che autorizza la spesa di sei milioni per la partecipazione ufficiale della Italia all'Esposizione commemorativa dell'indipendenza del Brasile, che avrà luogo in Rio de Janeiro	VI,	464
R. D. 8 giugno 1922, che istituisce una Commis-		

sione permanente di statistica per l'emigrazione presso il Commissariato Generale della emigrazione	VI,	465
Decreto Ministeriale 18 giugno 1922, che provvede a regolare la concessione delle patenti di vettore per il trasporto degli emigranti diretti agli Stati Uniti del Nord America	VII,	550
Decreto Ministeriale che rettifica le norme stabilite per il concorso a premio per un libro di lettura ad uso delle scuole elementari italiane all'estero	VII,	551
Decreto Commissariale 29 giugno 1922, che stabilisce il prezzo da corrispondersi alle Compagnie vettrici di emigranti per il trasporto degli indigenti italiani che rimpatriano per disposizione o per richiesta di un R. Agente diplomatico o consolare	VIII,	635
Decreto Commissariale 9 agosto 1922, che stabilisce i noli massimi da adottare per il trasporto degli emigranti per i piroscafi iscritti in patente di vettore, per il 3° quadrimestre 1922	VIII,	636
Legge 24 agosto 1922, n. 1212, che proroga l'esercizio provvisorio del bilancio del Fondo per la emigrazione per l'esercizio finanziario 1922-1923	IX,	722
R. D. 18 giugno 1922, n. 1120, che dà piena ed intera esecuzione alla convenzione fra l'Italia e l'Argentina relativa alle indennità per gli infortuni sul lavoro, firmata a Buenos Aires il 26 marzo 1920	IX	723
R. D. 22 gennaio 1922, n. 976, che apporta modificazioni all'art. 2 del R. D. 26 gennaio 1921, n. 873, per la parte che riguarda lo stipendio del Capo ragioniere del Commissariato Generale dell'emigrazione	IX,	725
R. D. 18 giugno 1922, n. 1119, che applica al personale del Commissariato Generale dell'emigrazione in servizio all'estero le disposizioni di cui al R. Decreto-Legge 22 gennaio 1922, n. 91	IX,	726
R. Decreto Legge 16 agosto 1922, n. 1172, che dà piena esecuzione alla convenzione di commercio con la Polonia conclusa a Genova il 12 maggio 1922	X-XII,	838
R. D. 31 agosto 1922, che determina la tassa di concessione della patente di vettore di emigranti	X-XII,	845

Atti parlamentari (Camera dei deputati).

Relazioni :

Proposta di legge per il risarcimento dei danni sofferti in conseguenza della guerra da connazionali all'estero, d'iniziativa del deputato Cosattini, svolta e presa in considerazione il 7 dicembre 1921	I,	73
Disegno di legge sugli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1922-1923, presentato dal Ministro degli affari esteri	VI,	466
Relazione della Commissione per i rapporti politici per l'Estero-Colonie sul disegno di legge presentato dal Ministro del tesoro sullo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per gli esercizi finanziari dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922 e dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923	VI,	468
Relazione della Commissione Legislazione del Lavoro, Emigrazione, Previdenza sociale sul disegno di legge concernente gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1922-1923	VIII,	637
Relazione ministeriale al disegno di legge che autorizza la ratifica dei progetti di convenzione adottati dalla sessione di Genova della Conferenza della Organizzazione internazionale del Lavoro della S. d. N.	X-XII,	846

Risposte scritte ad interrogazioni parlamentari :

PESTALOZZA. — Indennizzo dei danni patiti da connazionali all'estero	V,	379
CORAZZIN. — Ricovero per gli emigranti alla stazione di Mestre	VII,	552
SICILIANI. — Emigrazione italiana al Canada	VIII,	655
CURTI. — Pagamenti ai pensionati residenti all'estero	X-XII,	849
D'ARAGONA. — Disposizioni sui passaporti per la Svizzera	X-XII,	851
ARGENTIERI. — Treno per il trasporto degli emigranti in Francia	X-XII,	854
MARCONCINI. — Pagamento delle pensioni agli italiani residenti all'estero	X-XII,	854
OLIVETTI. — Visita doganale e dei passaporti ai viaggiatori per l'Italia	X-XII,	857

*Atti parlamentari (Senato del Regno).**Relazioni :*

MOSCA — Relazione della Commissione per la Politica estera sul disegno di legge concernente la ratifica dei progetti di convenzione adottati dalla sessione di Washington della Conferenza internazionale del lavoro	IV,	305
BOSELLI P. — Relazione dell'Ufficio Centrale sul disegno di legge concernente la partecipazione ufficiale dell'Italia all'Esposizione commemorativa dell'indipendenza del Brasile in Rio de Janeiro .	IV,	309

Atti di Amministrazione.

Circolare 7 gennaio 1922, n. 1 — Fogli di congedo per operai in Francia	I,	85
Circolare 10 gennaio 1922, n. 2 — Ammissibili agli Stati Uniti extra-quota	I,	86
Circolare 12 gennaio 1922, n. 4 — Immigrazione delle famiglie di operai residenti in Francia	I,	87
Circolare 13 gennaio 1922, n. 5 — Assistenza militare e sussidi di miseria ai cittadini delle Nuove Province residenti all'estero	I,	88
Circolare 8 febbraio 1922, n. 7 — Assistenza all'estero degli smobilitati e dei minorati di guerra . .	II,	154
Circolare 24 febbraio 1922, n. 8 — Emigrazione al Panamá	II,	156
Circolare 6 marzo 1922, n. 9 — Sussidi a favore di ex-combattenti residenti all'estero	III,	232
Circolare 15 marzo 1922, n. 11 — Modalità per la riscossione della tassa per arruolamenti d'operai per l'estero	III,	232
Circolare 18 marzo 1922, n. 12 — Modalità per l'emigrazione d'operai in Francia	III,	235
Circolare 30 marzo 1922, n. 16 — id. id. id. . . .	IV,	313
Circolare 30 marzo 1922, n. 17 — Modalità per l'emigrazione in Belgio	IV,	317
Circolare 30 marzo 1922, n. 18 — Certificati di arruolamento.	III,	236
Circolare 2 aprile 1922, n. 19 — Tasse per arruolamenti di operai	IV,	318
Circolare 8 aprile 1922, n. 20 — Passaporti leggenda d'onore	IV,	319

Circolare 12 aprile 1922, n. 21 - Servizi dell'emigrazione italiana in Francia, Germania e Svizzera	IV,	320
Circolare 30 aprile 1922, n. 23 - Modalità per la emigrazione in Gran Bretagna	IV,	321
Circolare 3 maggio 1922, n. 24 - Modalità per l'emigrazione al Lussemburgo	V,	383
Circolare 6 maggio 1922, n. 25 - Modalità per l'emigrazione in Francia	V,	384
Circolare 14 giugno 1922, n. 28 - Assistenza in caso di infortunio sul lavoro e rimessa delle pensioni relative	VII,	554
Circolare 18 giugno 1922, n. 29 - Controllo delle prenotazioni degli emigranti e i turni di imbarco	VII,	556
Circolare 1 giugno 1922, n. 30 - Turni d'imbarco - Partenze in quota per gli Stati Uniti N. A. . .	VII,	557
Circolare 6 luglio 1922, n. 31 - Circa l'imbarco in porto estero di emigranti diretti agli Stati Uniti	VII,	560
Circolare 21 agosto 1922, n. 35 - Espatrio pel Messico	VIII,	657
Circolare 3 novembre 1922, n. 38 - Alien Property Custodian	X-XII,	863
Circolare 11 novembre 1922, n. 39 - Espatrio per la Francia	X-XII,	863
Circolare 12 novembre 1922, n. 40 - Rendite operaie per infortuni sul lavoro in Germania . . .	X-XII,	864
Circolare 17 novembre 1922, n. 41 - Emigrazione al Brasile	X-XII,	865
Circolare 21 dicembre 1922, n. 45 - Emigrazione al Brasile	X-XII,	866

Australia :

Convenzione relativa all'emigrazione	X-XII,	793
La colonizzazione dei terreni e gli ex combattenti disoccupati	X-XII,	794
Progetti federali d'immigrazione	X-XII,	794

Austria :

Legge provinciale sul lavoro agricolo nella Bassa Austria	I,	17
L'estensione dell'assicurazione contro le malattie alle persone occupate nell'agricoltura	I,	18
Trattati, convenzioni ed accordi rimessi in vigore fra l'Italia e l'Austria	VII,	513

Azione del Commissariato :

La crisi mondiale del lavoro e la valorizzazione degli emigranti	I,	1
Riunione del Comitato permanente dell'emigrazione	VI,	441
Commissione parlamentare di vigilanza sul Fondo dell'emigrazione	VI,	441
Commissione di statistica per l'emigrazione	VI,	442
Trasformazione della R. Casa emigranti in Napoli	VI,	442
I corsi magistrali sull'emigrazione	VI, 443 ; IX,	693
Liquidazione delle indennità agli emigranti transoceanici respinti dai porti d'imbarco nell'anno 1921	VI,	443
Consiglio superiore dell'emigrazione	VII,	526
Patenti di vettori	VII,	529
Corsi di agraria per emigranti	IX,	693
Concorso per libri di testo per corsi magistrali	IX,	693
Liquidazione delle indennità a favore degli emigranti respinti dai porti d'imbarco durante il primo semestre 1922	IX,	694
Una visita del Commissario Generale dell'emigrazione nei principali centri dell'America del Nord	X-XII	820
Cenno generale e riassuntivo sulle condizioni attuali e sulle prospettive prossime dell'emigrazione italiana :		
a) - inchiesta continuativa dei mercati internazionali di lavoro	X-XII,	823
b) - condizioni dei mercati esteri	X-XII,	824
c) - andamento degli espatri singoli nel 1922	X-XII,	824
d) - andamento degli espatri collettivi	X-XII,	824
e) - andamento degli espatri e dei rimpatri	X-XII,	825
f) - colonizzazione e grandi lavori	X-XII,	825
g) - prospettive per il 1923	X-XII,	826

Azione italiana all'estero:

I, 56; IV, 298; V, 373; VI, 461; VII, 545; VIII, 629;	
IX, 718 ; X-XII,	832

B

Belgio :

Stranieri ed italiani nel Belgio	III,	187
Un contro-progetto di legge sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione	IV	273

Statistica della disoccupazione a marzo 1922 . . .	VI,	434
Riduzione e restrizione dei sussidi di disoccupazione	IX,	681

Bibliografia :

I, 90; IV, 322; V, 386; VI, 487; VII, 563; VIII, 660; IX, 733 ; X-XII,	868
---	-----

Bolivia :

Decreto 27 ottobre 1921 concernente l'immigrazione	I,	33
--	----	----

Brasile :

Dati demografici ed economici dello Stato di Rio Grande Do Sul	III,	201
L'analfabetismo	V,	344
L'immigrazione dal 1827 al 1921	VI,	439
Immigranti giunti nel porto di Rio Janeiro	VII,	523
L'immigrazione nello Stato di S. Paolo dal 1827 al 1921	IX,	686
L'aumento della popolazione nell'ultimo ventennio	IX,	686
Situazione demografica della città di S. Paolo	X-XII,	782

Bulgaria :

Trattati, convenzioni ed accordi rimessi in vigore fra l'Italia e la Bulgaria	VII,	514
Il lavoro obbligatorio	VII,	515

C

Canadà :

La immigrazione nel Canadà nel periodo gennaio-settembre 1921	I,	23
L'immigrazione nel 1921	V,	345
Nuove norme sull'immigrazione	VI,	445
Immigrazione nel primo trimestre 1922	VII,	523
L'immigrazione dei giovani	IX,	687
Progetto di colonizzazione	X-XII,	784

Cecoslovacchia :

Statistica della disoccupazione nel primo semestre 1922	X-XII,	767
---	--------	-----

Chili :		
Le principali disposizioni del Codice del lavoro e della previdenza sociale	VIII,	607
Statistica della disoccupazione	X-XII,	785
Cina :		
Gli stranieri in Cina	I,	25
Circolari : (Vedi <i>Atti di Amministrazione</i>)		
Cirenaica :		
Gli ordinamenti scolastici per i mussulmani . . .	II,	129
COLETTI SILVIO. — La mano d'opera italiana nelle regioni devastate della Francia	IX,	665
Columbia :		
Assicurazione collettiva obbligatoria sulla vita degli operai	V,	345
Legge per l'assicurazione obbligatoria collettiva sulla vita	VI,	446
Congo :		
Per l'entrata ed il soggiorno nel Congo belga . . .	I	22
D		
Danimarca :		
Una nuova legge contro la disoccupazione	II,	122
Movimento dell'emigrazione	IV,	274
Accordo con l'Italia per l'abolizione del visto ai passaporti	VI,	434
L'emigrazione danese nell'America del Sud . . .	VIII,	596
L'emigrazione danese	IX,	682
Sospensione dell'indennità eccezionale	X-XII,	767
E		
Egitto :		
Giustizia penale e civile italiana negli anni 1920 e 1921	III,	195

Equatore :

L'assicurazione contro gli infortuni	II,	132
--	-----	-----

F

Finlandia :

Assicurazione in caso di malattie	VII,	518
L'emigrazione dal 1893 al 1921	IX,	683

Francia :

Applicazione del trattato di lavoro italo-francese	I,	19
Decreto 21 dicembre 1921 relativo all'applicazione all'Algeria della legge 31 ottobre 1919 sull'accesso dei lavoratori e delle persone non abbienti alla piccola proprietà	I,	30
Un nuovo progetto di legge per le assicurazioni sociali	II,	124
Riposo settimanale	III,	188
Gli infortuni del lavoro in Francia	III,	189
Legge 11 marzo 1922, con la quale si accorda il regime della cassa degli invalidi della marina e della cassa di previdenza della gente di mare francese agli iscritti marittimi che esercitano la navigazione a titolo professionale sulle navi della marina mercantile, che hanno il loro porto di attacco in Tunisi e nella zona francese dell'impero sceriffiano	III,	205
Un voto sindacale per i diritti dei lavoratori italiani	IV,	275
Immigrazione e collocamento della mano d'opera straniera	V,	338
Il trattato di lavoro italo-francese e la sua applicazione: la costituzione dei Comitati di patronato	V,	338
La valorizzazione del Camerun	V,	339
Commissione consultiva delle convenzioni internazionali del lavoro e della previdenza sociale. .	V,	339
Modificazioni alla legge sulle pensioni degli operai - Aumento dei limiti massimi dei salari	V,	340
Riordinamento dei servizi di immigrazione	VI,	434

Emigrazione di operai italiani - Fogli di congedo	VII,	518
Mano d'opera agricola straniera	VIII,	597
La mano d'opera italiana nelle regioni devastate della Francia	IX,	665

G

Germania :

L'immigrazione in Prussia dall'8 ottobre al 30 novembre 1920	I,	19
La durata del lavoro e la questione delle otto ore	III,	189
Trattati, convenzioni ed accordi rimessi in vigore fra l'Italia e la Germania	VII,	518
Aumento della quota di sovvenzione a favore della assistenza produttiva	VII,	520
Un progetto di legge dei tribunali del lavoro . .	VII,	520
Convenzione con la Polonia relativa all'Alta Slesia e provvedimenti per l'emigrazione	IX,	683

Giappone :

Incoraggiamento all'emigrazione giapponese . . .	II,	134
L'applicazione delle decisioni della Conferenza di Genova	III,	204
L'emigrazione giapponese	IX,	691

Giurisprudenza italiana	III,	223
-----------------------------------	------	-----

Giurisprudenza straniera (<i> Svizzera </i>)	VIII,	627
--	-------	-----

H

Honduras :

Disciplina dell'emigrazione	X-XII,	786
---------------------------------------	--------	-----

I

Italia :

I sussidi per la disoccupazione	I,	13
Cavo telegrafico tra l'Italia e il Sud-America . . .	I,	15
L'Italia e le raccomandazioni adottate dalle Conferenze internazionali del lavoro di Genova . . .	I,	17
Accordo preliminare tra l'Italia ed Ucraina	III,	186
Convenzioni adottate dalla Conferenza internazionale del lavoro	IV,	273
Disposizioni a favore dei disoccupati nelle Nuove Province	V,	337
Il 1° Congresso della « Lega italiana per la tutela degli interessi nazionali »	VI,	429
L'Italia e il diritto internazionale del lavoro . . .	VII,	511
Le rimesse degli emigranti nel 1921	VII,	512
Le convenzioni di Washington e la loro esecuzione in Italia	VIII,	595
I problemi della emigrazione e la Lega italiana per la tutela degli interessi nazionali	X-XII,	765
Statistica della disoccupazione al 31 luglio 1922 . .	X-XII,	766

Inghilterra :

La discussione sull'emigrazione alla Camera dei Comuni	II,	125
Una inchiesta sulle cause dall'insufficienza di rendimento delle industrie	II'	125
Il rapporto dell'« Overseas Settlement Committee »	III,	190
Progetto di legge relativo alla concessione di sussidi agli emigranti	VII,	521
L'emigrazione inglese verso le colonie autonome . .	VIII,	598
La prevenzione della disoccupazione	IX,	684
Politica di emigrazione	X-XII,	768
La legge sull'assicurazione contro la disoccupazione	X-XII,	768

India :

Legislazione sociale	II,	134
--------------------------------	-----	-----

Indie Olandesi :

La popolazione e la ragione del suo sviluppo . . .	X-XII,	792
--	--------	-----

J

Jugoslavia :

La legge 30 dicembre 1921 sull'emigrazione	IV,	278
La conferenza di Genova ed i progetti di convenzioni e raccomandazioni	VI,	436
Disoccupazione e collocamento	VI,	436
Censimento della Jugoslavia	VI,	436
La legge 1922 sulle assicurazioni sociali	X-XII,	769

L

LABRIOLA FRANZ. — L'assistenza dei disoccupati in Svizzera	III,	165
--	------	-----

Leggi straniere sull'emigrazione e sul lavoro : vedi anche *Accordi internazionali e Singoli Stati.*

<i>Africa equatoriale francese.</i> — Decreto presidenziale 4 maggio 1922, che stabilisce il regime del lavoro nell'Africa equatoriale francese	IX,	697
<i>Bolivia.</i> — Decreto 27 ottobre 1921 concernente l'immigrazione	I,	33
<i>Canada.</i> — Ordinanza 9 maggio 1922 (P. C. 715) con la quale vengono stabilite nuove norme sull'immigrazione	VI,	445
<i>Columbia.</i> — Legge per l'assicurazione obbligatoria collettiva sulla vita	VI,	446
<i>Francia.</i> — Decreto 21 dicembre 1921 relativo all'applicazione all'Algeria della legge 31 ottobre 1919 sull'accessione dei lavoratori e delle persone non abbienti alla piccola proprietà	I,	30
Legge 11 marzo 1922, con la quale si accorda il regime della cassa degli invalidi della marina e della cassa di previdenza della gente di mare francese agli iscritti marittimi che esercitano la navigazione a titolo professionale sulle navi delle marine mercantili, che hanno il loro porto di attacco in Tunisi e nella zona francese dell'impero sceriffiano.	III,	205

Legge 15 luglio 1922, concernente l'istituzione di assegni temporanei a favore di certe categorie di beneficiari di rendita in base alla legge 9 aprile 1898 per gli infortuni sul lavoro	IX,	695
Decreto presidenziale 20 luglio 1922, con cui si deter- minano le condizioni d'applicazione della legge 15 luglio 1922, che istituisce degli assegni tem- poranei in favore di alcune categorie di beneficiari di rendite agli effetti della legge 9 aprile 1898 sugli infortuni del lavoro	X-XII,	827
<i>Jugoslavia.</i> — Legge 30 dicembre 1921 sull'emigra- zione	IV,	278
<i>Russia.</i> — Decreto 20 ottobre 1921, che regola l'en- trata degli stranieri nel territorio della Repubblica socialista federale dei soviet russi	I,	32
<i>Stati Uniti d'America.</i> — Risoluzione del Congresso che proroga la durata in vigore della Legge 19 maggio 1921 sull'immigrazione	VI,	446
<i>Svizzera.</i> — Ordinanza 29 novembre 1921 sul con- trollo degli stranieri	II,	136
Decreto 3 marzo 1922 del Consiglio federale che apporta modifiche alle disposizioni dell'assistenza ai disoccupati	III,	205
Decreto 8 giugno 1922 del gran Consiglio del Can- ton Ticino sul controllo degli stranieri	VIII,	61 ^{ca}
<i>Uruguay</i> — Legge 15 novembre 1920 sugli infor- tuni sul lavoro	V,	347

Lussemburgo :

La colonia italiana	V,	340
-------------------------------	----	-----

M

Marocco :

Per lo sviluppo di istituti di cultura francese . . .	III,	198
La popolazione europea	IV,	276
La colonizzazione ufficiale e la questione del regime fondiario	V,	344

L'immigrazione dopo la guerra.	VI,	438
MAZZOCCHI-ALEMANNO NALLO. — Della nostra emigrazione in rapporto alla valorizzazione agraria delle colonie di diretto dominio.	IV,	241
Mesopotamia :		
Condizioni economiche e sociali	X-XII,	780
Messico :		
L'immigrazione italiana	IX,	688
Progetto di legge per la protezione dei lavoratori	X-XII,	787
N		
Norvegia :		
Arbitrato obbligatorio nelle questioni tra capitale e lavoro	V,	341
L'emigrazione dal 1911 al 1918	VIII,	598
Nuova Zelanda :		
Conciliazione ed arbitrato	I,	26
Per l'emigrazione italiana	V,	345
La politica dell'immigrazione	X-XII,	795
O		
Olanda :		
Disoccupazione ed emigrazione	V,	341
Convenzioni della Conferenza di Washington	V,	342
I possessi coloniali dell'Olanda	VIII,	600
Previsione della spesa per combattere la disoccupazione	X-XII,	773

P

Personale del Commissariato Generale dell'emigrazione		
	V, 385; VIII, 658; IX, 728	
Perù :		
Lo sfruttamento petrolifero	II,	132
Polonia :		
Applicazione della legge del 19 maggio 1920 sulla assicurazione obbligatoria contro le malattie	III,	192
La convenzione di commercio con l'Italia	VIII,	601
Convenzione con la Germania relativa all'Alta Slesia	IX,	683
L'emigrazione polacca e i rimpatriati	IX,	685
Un progetto di legge sull'emigrazione.	X-XII,	773
Negoziati con la Germania per le emigrazioni temporanee	X-XII,	774
Porto-Rico :		
La condizione degli operai industriali ed agricoli	IX,	689
R		
Rhodesia :		
Un indirizzo liberale di politica indigena	II,	130
Romania :		
Le colonie italiane	X-XII,	775
Russia :		
Decreto 20 ottobre 1921, che regola l'entrata degli stranieri nel territorio della Repubblica socialista federale dei Sovieti russi	I,	32
I colonizzatori tedeschi in Russia	II,	126

Il ritorno in Russia di elettrotecnici stranieri . . .	II,	127
Il visto dei passaporti per gli stranieri	II,	127
La riorganizzazione dei servizi statistici.	IV,	275
Notizie sul nuovo Codice agrario	X-XII,	776
I salari dei lavoratori russi nel mese di settembre 1922	X-XII,	777

S

Salvador :

Nuove norme per l'immigrazione	IX,	689
--	-----	-----

Società delle Nazioni :

XI ^a Sessione del C. d'Amm. dell'U. I. L.	I,	9
Registrazione della dichiarazione addizionale del Trattato di lavoro italo-francese relativa agli operai-italiani in Alzasia Lorena	I,	12
La questione della competenza dell'organizzazione internazionale del lavoro in materia di lavoro agricolo sottoposta alla Corte permanente di giu- stizia sociale	I,	13
Corte permanente di giustizia internazionale II, 121 ; IV, 272 ; VI, 508; VIII,		594
Ambito di vigore delle convenzioni adottate dalle Conferenza internazionale del Lavoro	III,	184
XII ^a Sessione del C. d'Amm. dell'U. I. L. III, 186 ;	IV,	270
Manuale delle organizzazioni internazionali	IV,	272
Lavori del Comitato economico	IV,	273
Convenzioni e raccomandazione adottate dalla Con- ferenza internazionale del lavoro di Genova . . .	V,	337
Proposte di emendamenti allo Statuto dell'organiz- zazione internazionale del lavoro	VI,	426
Determinazione degli Stati industriali aventi diritto ad un delegato governativo nel C. d'Amm. dell'U. U. I. L.	VI,	428
Ordine del giorno della IV Conferenza internazionale del lavoro	VII,	507
XIII ^a Sessione del C. d'Amm. dell'U. I. L.	VII,	507

Conferenza dell'Unione internazionale delle Associazioni per la Società delle Nazioni	VII,	509
Voto del Comitato permanente del lavoro italiano	VII,	510
Tratta delle donne e dei fanciulli	VII,	510
Il bilancio dell'U. I. L.	IX,	679
Convenzioni di Barcellona sulle libertà delle comunicazioni e del transito	IX,	680
Emendamenti al Patto	IX,	681
Composizione dell'U. I. L.: determinazione degli Stati aventi maggiore importanza industriale	X-XII,	764
Rinnovazione del C. d'Amm. dell'U. I. L.	X-XII,	764

Società di Navigazione:

Domanda di svincolo della cauzione versata dalla Società di navigazione « Transoceanica » ed ordinanza 20 marzo 1922 del Commissario Generale dell'emigrazione che ne determina la data di cessazione della qualità di vettore	V,	381
Domanda di svincolo delle cauzioni versate dalle Società « Italia » e « Lloyd Italiano » ed ordinanza 17 novembre 1922 del Commissariato Generale dell'emigrazione che ne determina la data di cessazione della qualità di vettore di emigranti	X-XII,	859

Spagna :

L'emigrazione spagnuola nel 1921	III,	193
La diminuzione dell'emigrazione	X-XII,	777
Statistica degli italiani	X-XII,	778

Stati Uniti d'America :

L'emigrazione negli Stati Uniti nel 1920-21	I,	25
Gli Stati Uniti e l'immigrazione italiana	II,	132
Pro e contro l'immigrazione	II,	134
Condizioni economiche generali	III,	201
L'immigrazione negli Stati Uniti	III,	202
Gli Italiani nello Stato di California	III,	204
Proroga delle disposizioni restrittive sull'immigrazione	VI,	440
Per il visto sui passaporti	VI,	440

Risoluzione del Congresso che proroga la durata in vigore della legge 19 maggio 1921 sull'immigrazione	VI,	446
Contingentamenti dell'immigrazione.	VII,	524
Le giornate di lavoro perdute nell'industria mineraria	VII,	525
Le conseguenze della restrizione all'immigrazione	VIII,	608
I risultati del censimento 1920 per professioni.	VIII,	609
Circa i ricorsi in appello degli immigranti	IX,	690
Il nuovo testo del progetto di legge per sussidiare la marina mercantile ed il trasporto degli immigranti	IX,	690
La popolazione agricola	X-XII,	788
Nuovo Ufficio di appello per i ricorsi degli emigranti in New York	X-XII,	789
I lavori dei fanciulli	X-XII,	789
Legge sulla naturalizzazione e la cittadinanza delle donne maritate	X-XII,	789
Commissione di revisione e nuove norme per l'ammissione degli immigranti	X-XII,	791
Ex combattenti compresi nella quota.	X-XII,	791
Legislazione del lavoro	X-XII,	791

Svezia :

Reciprocità di trattamento fra lavoratori italiani e svedesi	V,	342
L'emigrazione nel quinquennio 1917-1921	V,	342
La lotta contro la tubercolosi	V,	343
L'emigrazione nel primo trimestre 1922	VIII,	602
L'emigrazione e l'immigrazione nel 1921	X-XII,	778

Statistica dell'emigrazione :

Movimento dell'emigrazione transoceanica e non transoceanica novembre e dicembre 1921	I,	34
Id. id. id. anno 1921 ; I, 36	III,	219
L'emigrazione italiana nel 1921	II,	97
Movimento dell'emigrazione transoceanica e non transoceanica gennaio 1922	III,	208
Id. id. febbraio 1922	IV,	286
Id. id. marzo 1922	V,	360
Id. id. aprile 1922	VI,	448

Id. id. maggio 1922	VII,	530
Id. id. giugno 1922	VIII,	615
Id. id. 1° semestre 1922	VIII,	616
L'emigrazione italiana nel primo semestre 1922 . .	VIII,	569
Movimento dell'emigrazione transoceanica e non transoceanica luglio 1922	IX,	703
Id. id. agosto-settembre 1922.	X-XII,	796

Svizzera :

Il visto di passaporti	I,	20
Censimento del 1° dicembre 1920	I,	21
Disoccupazione ed emigrazione	I,	21
L'ordinanza sul controllo degli stranieri.	II,	127
Ordinanza 29 novembre 1921 sul controllo degli stranieri	II,	136
Decreto 3 marzo 1922 del Consiglio federale che ap- porta modifiche alle disposizioni dell'assistenza ai disoccupati	III,	205
La disoccupazione nel Ticino	IV,	276
Nuove tariffe per il visto ai passaporti	VI,	437
La situazione del mercato di lavoro	VIII,	605
La durata del lavoro nelle fabbriche	VIII,	606

T

Territorio della Sarre :

Condizioni di lavoro	III,	192
--------------------------------	------	-----

Tripolitania :

Il censimento a Tripoli	III,	198
-----------------------------------	------	-----

U

Ungheria :

Trattati, convenzioni ed accordi rimessi in vigore fra l'Italia e l'Ungheria	VII,	522
Movimento dell'emigrazione	X-XII,	780

Uruguay :

Legge 15 novembre 1920 sugli infortuni sul lavoro	V.	347
Notizie demografiche	VIII.	610

V

Varie, II, 144 ; IV, 301 ; V, 375 ; VII, 547 ; VIII, 632 ; IX, 720 ; X-XII,	838
--	-----

==== Anno XXI - N. 1 ====

==== Gennaio 1922 ====

BOLLETTINO DELLA EMIGRAZIONE

PUBBLICAZIONE DEL

COMMISSARIATO GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

—————
DIREZIONE ED AMMINISTRAZIONE

.. .. . ROMA

.. .. . Via Boncompagni, 30
—————

SOMMARIO

DEL N. 1 DELL'ANNO 1922

La crisi mondiale del lavoro e la valorizzazione degli emigranti Pag. 1

Notizie sull'emigrazione e sul lavoro » 9

Società delle Nazioni. — XI Sessione del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro (9) - Registrazione della Dichiarazione addizionale al Trattato di lavoro italo-francese relativa agli operai italiani in Alsazia Lorena (12) - La questione della competenza dell'Organizzazione internazionale del lavoro in materia di lavoro agricolo sottoposta alla Corte permanente di giustizia sociale (13).

Italia. — I sussidi per la disoccupazione (13) - Cavo telegrafico tra l'Italia e l'America del Sud (15) - L'Italia e le raccomandazioni adottate dalla Conferenza internazionale del lavoro di Genova (17).

Austria. — Legge provinciale sul lavoro agricolo nella Bassa Austria (17) - L'estensione dell'assicurazione contro le malattie alle persone occupate nell'agricoltura (18).

Francia. — Applicazione del trattato di lavoro italo-francese (19).

Germania. — L'immigrazione in Prussia dall'8 ottobre al 30 novembre 1920 (19).

Svizzera. — Il visto ai passaporti (20) - Censimento del 1° dicembre 1920 (21) - Disoccupazione ed emigrazione (21).

Congo. — Per l'entrata ed il soggiorno nel Congo belga (22).

Argentina. — Convenzione con l'Italia per gli infortuni sul lavoro (22).

Canada. — La immigrazione nel Canada nel periodo gennaio-settembre 1921 (23).

Stati Uniti. — L'emigrazione negli Stati Uniti nel 1920-21 (25).

Cina. — Gli stranieri in Cina (25).

Nuova Zelanda. — Conciliazione ed arbitrato nella Nuova Zelanda (26).

Leggi straniere e accordi internazionali sull'emigrazione e sul lavoro » 27

Italia-Francia. — Accordo tra l'Italia e la Francia che regola la circolazione dei rispettivi cittadini nelle zone di frontiera (27).

Francia. — Decreto 21 dicembre 1921 relativo all'applicazione all'Algeria della legge 31 ottobre 1919 sull'accessione dei lavoratori e delle persone non abbienti alla piccola proprietà (30).

Russia. — Decreto 20 ottobre 1921, che regola l'entrata degli stranieri nel territorio della Repubblica socialista federale dei soviet russi (32).

Bolivia. — Decreto 27 ottobre 1921 concernente l'immigrazione (33).

Movimento dell'emigrazione italiana » 34

Emigrazione transoceanica (34).

Emigrazione non transoceanica (40).

Azione italiana all'estero » 56

Atti Ufficiali » 58

Leggi e decreti. — Regio Decreto-legge 11 dicembre 1921, n. 1875, che autorizza a dare piena ed intera esecuzione, fino a quando

(Segue a pag. 3).

LA CRISI MONDIALE DEL LAVORO

e la valorizzazione degli emigranti

1. La crisi mondiale e le sue ripercussioni sull'andamento dell'emigrazione italiana. — 2. Le inchieste del Commissariato. — 3. Necessità della specializzazione tecnica degli emigranti. — 4. Il programma d'azione del Commissariato — 5. I corsi agrari. — 6. I corsi per operai specializzati. — 7. I corsi per professionisti. — 8. Corsi magistrali e scuole per emigranti. — 9. Corsi superiori di emigrazione. — 10. Conclusione.

1. La crisi della produzione del lavoro in Italia con la conseguente disoccupazione ha coinciso con quella dei paesi verso i quali si dirigevano per antica tradizione le maggiori correnti emigratorie italiane e quindi l'emigrazione non ha potuto funzionare da automatica e sicura valvola per lo sfogo della mano d'opera eccedente i bisogni interni. Le misure restrittive degli Stati Uniti, che hanno artificialmente ridotto ad un minimo quasi irrilevante la nostra ingente emigrazione dei tempi normali, le condizioni di acuta crisi del Canada, del Brasile, della Repubblica Argentina per quanto riguarda l'America e la crisi con dissesto sociale negli ex Imperi centrali insieme con la crisi della Svizzera e della Francia, determinando un inesorabile arresto della emigrazione italiana, hanno posto il problema di cercare possibilità di collocamento di emigranti anche in paesi, che finora non erano considerati come sbocchi per l'emigrazione italiana.

2. Il Commissariato generale dell'emigrazione ha fatto appello alle rappresentanze diplomatiche e consolari, alle Camere italiane di Commercio all'estero, alle Camere di Commercio estere in Italia ed ai propri Ispettori dell'emigrazione all'estero, nell'intento di ottenere una sicura, sollecita e pratica rilevazione delle condizioni della produzione e del lavoro in tutti i paesi, col l'intento precipuo di vedere se e in quanto e come fosse possibile avviare nostri lavoratori. Si è, in tal modo, raccolta una interessantissima documentazione sulla crisi mondiale dell'ora che volge, ma purtroppo con risultati attuali scarsissimi se non

addirittura nulli per quanto riguarda lo scopo specifico, per la quale l'inchiesta si era ordinata. La crisi è mondiale. I rapporti d'interdipendenza economica risultano ormai così stretti fra i diversi paesi nonostante qualsiasi contraria apparenza, che le condizioni generali economiche non conoscono sensibili differenze da continente a continente. La documentazione raccolta, se è scarsa di risultati attuali, costituisce tuttora una miniera di notizie ed informazioni che, opportunamente valorizzate, ed aggiornate, possono costituire materia per lo studio di prossimi o futuri avviamenti della nostra emigrazione.

3. L'inchiesta compiuta ha, intanto, confermato la assoluta necessità di svolgere una immediata, larga e complessa opera di valorizzazione non soltanto della nostra mano d'opera, ma dell'emigrazione in genere di tutte le classi sociali. Al momento attuale, e più ancora in futuro, la penetrazione dei paesi esteri deve essere fatta con la qualità più che con il numero dei nostri emigranti. I tecnici ben attrezzati, i direttori e i capi d'azienda, accompagnati da capitali italiani e da operai specializzati, sono gli elementi necessari per aprire nuovi sbocchi al lavoro ed alla attività economica italiana all'estero. Si è potuto constatare che, anche in mezzo alle difficoltà ed alle angustie nel periodo attuale, una certa quantità di emigranti avrebbe potuto essere avviata all'estero, se si fossero avuti lavoratori qualificati e veramente competenti in alcuni determinati mestieri, come pure il collocamento all'estero di professionisti avrebbe avuto qualche sviluppo se tra la massa di laureati che non trova nel paese una professione o intristisce in piccoli impieghi fossero meno rari coloro che posseggono la conoscenza delle lingue e gli altri requisiti necessari per andare all'estero.

Si è ritenuto, quindi, di non dover frapporre indugio allo svolgimento di un'azione vasta e complessa da parte del Commissariato, tendente a mettere nelle condizioni più favorevoli possibili di fronte alle necessità, alle difficoltà ed alle richieste dei paesi di immigrazione le nostre masse di emigranti. Su questa via il Commissariato si è messo parecchi anni fa, quando, a causa delle leggi degli Stati Uniti contro l'emigrazione di analfabeti, volle contribuire all'opera di disanalfabetizzazione degli adul-

ti. L'anno scorso furono istituite con lusinghiero successo circa oltre ottocento scuole per emigranti analfabeti e si fece il primo passo verso la specializzazione degli operai tenendo nel Veneto parecchi corsi per cementisti dai quali si ottenne un risultato molto incoraggiante. Quest'anno sul terreno della valorizzazione degli emigranti si è entrati con visione più larga, sospinti dalla impellente necessità e dagli incoraggiamenti delle prove fatte.

4. Il programma di lavoro, quasi tutto in istato di attuazione, si può così riassumere:

1. Corsi per la preparazione di capi di aziende agrarie e di capi coltivatori;
2. Corsi per la trasformazione professionale degli operai (da non qualificati in specializzati);
3. Corsi per la preparazione dei professionisti che si destinano all'estero;
4. Corsi superiori per la preparazione di Commissari di bordo, funzionari addetti alle opere di assistenza e dei segretari per gli emigranti;
5. Corsi magistrali per la preparazione dei maestri delle scuole specifiche per emigranti;

6. Scuole speciali per gli emigranti non analfabeti.

5. I corsi agrari sono stati suggeriti dalla utilità di avere tecnici agrari preparati alla vita agricola dei paesi di emigrazione e destinati ad accompagnare le imprese capitalistiche italiane e ad inquadrare la mano d'opera agraria italiana. Si è incominciato con l'istituire tali corsi a Susegana, a Portici ed a Luparello di Palermo; e già per approfittare di insegnanti e di locali di quelle Scuole di agricoltura, stanno per essere iniziati gl'insegnamenti. Tali corsi avranno la durata di due semestri e saranno costituiti dall'insegnamento prevalentemente pratico delle materie indispensabili a completare le conoscenze di un ragguardevole primo nucleo di nostri giovani laureati in agraria.

6. I corsi per operai specializzati si propongono di preparare gli operai di quelle specializzazioni, per le quali vi è maggiore prospettiva di collocamento all'estero. Per questo primo anno, secondo il criterio della maggiore richiesta, special-

mente in vista della ricostruzione delle provincie invase della Francia, i corsi riguarderanno le specializzazioni attinenti all'edilizia e cioè: *a.* Costruzione in muratura ordinaria; *b.* Costruzione in cemento armato; *c.* Lavori da stuccatore; *d.* Lavorazione delle pietre; *e.* Lavori da carpentiere. Vengono poi le specializzazioni per la meccanica agraria, per le costruzioni stradali e per gli impianti elettrici nell'interno degli edifici. .

Il Commissariato ha impiantato le cose in modo da raggiungere la massima economia nella spesa e di avere a disposizione personale insegnanti e capi maestri competenti. Per le prime istituzioni si sono preferiti i luoghi o di maggiore disoccupazione, come per esempio l'Emilia e la Romagna, o di più intensa emigrazione, come per esempio la Calabria e l'Abruzzo. I primi corsi stanno per essere iniziati ed altri sono in via di organizzazione. In talune località sono stati aperti dei cantieri-scuola con assunzione diretta delle imprese.

Il Commissariato darà uno sviluppo prevalente ai corsi di operai cementisti che hanno maggiore probabilità di essere occupati all'estero in un imminente futuro. Risulta inoltre che nelle zone devastate e nell'Europa Centrale ed Orientale in genere, oltre che in America, possono trovare e più ancora potranno trovare in seguito occupazione operai stuccatori per i quali il Commissariato potrà istituire corsi rapidissimi ed economicissimi giacchè dai detti operai si richiede soprattutto la capacità nel formare e nello sformare gli stucchi, operazioni assai semplici per le quali i meno intelligenti sicuramente imparano in pochissimi giorni sotto il pratico insegnamento di abili specialisti che sono stati già scelti.

Particolare interessamento è anche dato ai corsi di meccanica agraria i quali si ridurranno a dare conoscenza sommaria ma precisa dei trattori e delle principali macchine agrarie con sommaria conoscenza dei guasti e delle riparazioni più rudimentali. Per quanto riguarda i corsi di costruzioni stradali sarà dato particolare rilievo alla pavimentazione delle città risultando che tale genere di specialisti potrebbe trovare facile impiego ovunque.

Il Commissariato, per dare uniformità all'insegnamento, ha fatto tracciare i programmi di ogni corso e stanno per essere pubblicati dei semplici e pratici manualetti ad uso degli operai, i quali troveranno una guida durante il corso e un ricordo delle cose imparate quando poi dovranno lavorare.

7. L'emigrazione dei professionisti e degli intellettuali in genere reclama un intervento dell'opera protettiva dello Stato, sia nell'intento di diminuire il pericoloso proletariato intellettuale e sia per disseminare in mezzo alle nostre masse emigrate elementi di prestigio e di naturale protezione delle masse stesse. L'emigrazione dei professionisti e degli intellettuali presenta particolari difficoltà, giacchè per essi si deve presupporre una preparazione tecnica e linguistica che non s'improvvisa e senza della quale si va a sicura delusione. Il Commissariato ha ritenuto necessario procedere a due generi d'indagini necessarie, dirette a rilevare per i diversi Paesi:

a quali sono le condizioni legislative per il riconoscimento dei titoli rilasciati dalle Università e dalle scuole italiane in genere, quali sono gli eventuali esami complementari, quali pratiche si debbono fare per essere ammessi all'esercizio professionale, ecc.;

b. quali sono le condizioni in cui si trova ciascuna professione, le eventuali richieste, le possibilità d'impiego, ecc.

Il primo genere d'indagini è già quasi compiuto ed il Commissariato si propone di farne una speciale pubblicazione che riempi una lacuna esistente non soltanto in Italia ma anche all'estero. Per quanto si riferisce alla seconda categoria d'indagini pervengono continuamente delle informazioni dall'estero, ma purtroppo con attuali scarsi risultati dovuti da una parte alla crisi quasi universale e dall'altra alla impossibilità di avere a portata di mano professionisti che rispondano alle condizioni che vengono richieste.

Su tale materia il Commissariato ha creduto necessario di sentire l'avviso delle principali associazioni professionali e, mentre procedono i lavori d'ordine generale, si sta particolarmente trattando con alcuni enti che hanno esperienza nella preparazione di alcune categorie di professionisti allo scopo di procedere

d'accordo e fornire gl'insegnamenti complementari per l'avviamento all'emigrazione. Questo complesso lavoro del Commissariato dell'emigrazione servirà inoltre per far trovare terreno preparato all'opera di organizzazione internazionale di lavoratori intellettuali di cui si sta occupando l'Ufficio Internazionale del Lavoro.

8. Il Consorzio nazionale contro l'analfabetismo, sorto anche per iniziativa del Commissariato generale dell'emigrazione che ne fa parte, ha assunto da quest'anno l'incarico di provvedere all'istruzione degli adulti analfabeti e quindi il Commissariato non ha ripetuto i corsi analoghi che nell'anno passato diedero risultato molto apprezzabile. Però le semplici conoscenze di saper leggere e scrivere anche correntemente non bastano per il nostro emigrante; per creargli uno spirito sufficientemente preparato ad affrontare la vita all'estero, è necessario che gli siano impartite poche ma chiare cognizioni complementari che nelle scuole comuni non vengono date. Ora è evidente che per potere essi avere tali insegnamenti, è anche necessario che gl'insegnanti siano preparati alla lor volta per poterli essi stessi impartire. A tale intento il Commissariato ha deciso di battere due vie:

a. Tenere ai maestri nei centri ritenuti più opportuni un corso magistrale di conferenze in cui persone competenti illustreranno le materie più importanti attinenti all'emigrazione, alle leggi sull'emigrazione, all'organizzazione delle opere di assistenza pubbliche e private all'interno e all'estero, al comportamento civile e igienico, alle condizioni politiche, economiche sociali dei paesi d'emigrazione, ecc.;

b. Incaricare nelle Scuole Normali dei paesi di maggiore emigrazione qualche professore di tenere delle Conferenze in materia agli alunni dell'ultimo corso normale.

Si sono interessate le autorità scolastiche per sentire il loro parere circa i centri più opportuni dove dovranno essere tenuti i corsi e corrono intese col Ministero della Pubblica Istruzione per la designazione dei professori che dovranno tenere le conferenze nelle Scuole Normali.

Insieme con tale preparazione dei maestri si organizzeranno le scuole per emigranti. Il Commissariato generale dell'emigra-

zione, edotto dalla esperienza dell'anno scorso, sta per istituirlo nei comuni della maggiore emigrazione e più particolarmente in quelli dove lo zelo delle locali autorità e la diligenza dei maestri hanno fatto ottenere l'anno passato i risultati più ragguardevoli. Si decise inoltre di servirsi quando sarà possibile delle organizzazioni scolastiche già stabilite dall'Ente Nazionale contro l'analfabetismo, tendendo a trar profitto della attrezzatura esistente e dei maestri già nominati dall'Ente, restando al Commissariato il carico e le spese necessarie per i complementi necessari per l'avviamento all'emigrazione. Le scuole degli emigranti dovranno adattarsi all'ambiente locale e ai paesi verso i quali prevalentemente si dirigono gli emigranti di ciascun comune.

9. I corsi superiori di emigrazione, infine, hanno per scopo di fornire la necessaria preparazione tecnica a coloro che sono addetti a speciali servizi dell'emigrazione, quali i commissari viaggianti a bordo dei piroscafi in servizio di emigrazione, ed a coloro che sono addetti alle istituzioni di assistenza agli emigranti. Tali corsi saranno tenuti a Roma nella sede del Commissariato.

10. Il Commissariato, così, con la conoscenza, continuamente aggiornata, delle condizioni mondiali del lavoro, che permette di seguire tutte le possibilità d'impiego della nostra mano d'opera e dei nostri emigranti in genere e con la preparazione specifica che sta operando in campi diversi ma convergenti allo scopo, sarà sempre pronto a potere far fronte a qualunque richiesta che venisse dall'estero. Purtroppo la quantità di emigranti, specificamente e culturalmente preparati ad emigrare sarà superiore a quella che si prevede venga richiesta nell'ora presente ed in un immediato futuro. Ma le attuali condizioni non dureranno a lungo perchè già indici di ripresa vanno sicuramente notandosi.

Intanto l'elevamento intellettuale e tecnico che il Commissariato viene operando per mezzo delle varie iniziative per la valorizzazione degli emigranti in genere, giova al Paese sotto ogni riguardo perchè non è detto che l'individuo particolarmente avviato all'emigrazione, debba necessariamente emigrare e non possa essere utilizzato in Patria.

Mentre si attende il ritorno della normalità in tutti i Paesi e specialmente in quelli verso i quali per antica tradizione prevalentemente si dirigevano le nostre masse emigranti, si disegnano come prossime le possibilità d'impiego più o meno largo, per i lavori di ricostruzione delle zone devastate in Francia e in altri Paesi e in quelli dell'Europa Orientale dove urge far rinascere la vita. È certamente ragione di tranquillità e di incoraggiamento alla intraprendenza italiana in tali paesi, poter contare non soltanto sulla massa dei nostri lavoratori, ma su lavoratori specializzati che saranno certamente i primi richiesti e su tecnici di ogni specie particolarmente preparati alla vita d'oltre confine. In questa massa disponibile si potranno ulteriormente trovare specializzazioni complementari, in relazione ai particolari paesi ed agli specifici bisogni che saranno resi manifesti dagli avvenimenti e dai provvedimenti relativi alla rinascita della vita e del lavoro nei paesi sconvolti dalla guerra e da successivi rivolgimenti.

Notizie sulla emigrazione e sul lavoro

SOCIETÀ DELLE NAZIONI

XI Sessione del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro. — Il Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro ha tenuto a Ginevra, nei giorni 17, 18 e 19 gennaio la sua undicesima Sessione. Vi hanno partecipato i seguenti

Delegati governativi: Leymann (Germania); Mahaim (Belgio); Carnegie (Canada); Videt (Danimarca); De Altea (Spagna); Picquenard (Francia); Barlow (Inghilterra); De Michelis (Italia); Adachi (Giappone); Sokal (Polonia); Rüfenacht (Svizzera).

Delegati padronali: Carlier (Belgio); Lambert-Ribot (Francia); Daylay (Inghilterra); Olivetti (Italia); Verttade (Paesi Bassi); Colomb (Svizzera).

Delegati operai: Leipart (Germania); Jonhaux (Francia); Williams (Inghilterra); Oudegeest (Paesi Bassi); Thorberg (Svezia); Schurch (Svizzera). Nell'assenza del presidente Fontaine i due vice-presidenti Carlier e Oudegeest hanno presieduto altemativamente l'adunanza.

Il Consiglio ha iniziato i suoi lavori prendendo in esame il rapporto del direttore sull'attività generale svolta dall'Ufficio durante il trimestre ultimo scorso.

Pubblicazione di un volume d'informazioni scientifiche sulla quistione della biacca. — Sulla opportunità di provvedere a tale pubblicazione si è avuto un vivo dibattito. Si ricorda che durante la Conferenza di Ginevra, intervenne un compromesso tra padroni ed operai sui mezzi di lotta contro il saturnismo. Poichè la pubblicazione ha lo scopo di esporre scientificamente la quistione del divieto assoluto ovvero di disciplinare l'uso della biacca, e potrebbe, venuta alla luce, pregiudicare gli effetti del compromesso, si è convenuto di assicurare all'Ufficio la collaborazione di esperti specializzati nella materia purchè la pubblicazione resti nell'ambito di un'opera puramente scientifica.

Convocazione della Commissione paritaria marittima. — Su proposta dell'Ufficio, il Consiglio di amministrazione ha deliberato di convocare a data prossima la Commissione paritaria marittima creata nelle ultime riunioni della Conferenza di Genova allo scopo di prendere in esame le quistioni concerenti il lavoro della gente di mare.

Inchiesta sulla produzione. — Circa la relazione relativa alla inchiesta sulla produzione, della quale dovrebbe essere effettuata la pubblicazione del primo volume, da parte dei padroni si è eccepito che l'Ufficio, invece di limitarsi a considerare la produzione industriale nei suoi rapporti con le condizioni generali del lavoro, ha tenuto conto di altri fattori economici dei quali non si era fatto cenno durante la Sessione di Genova. Da parte degli operai si è risposto che l'inchiesta essendosi svolta in epoca eccezionale per la grave disoccupazione, non si poteva prescindere dal considerare il problema anche sotto questo punto di vista, e si è quindi insistito per la pubblicazione. Un temperamento è stato adottato nel senso che la pubblicazione avrà luogo dopo il 15 febbraio, e sarà accompagnata da una prefazione dell'Ufficio che renderà ragione delle speciali circostanze esistenti al tempo nel quale l'inchiesta fu decisa e compiuta, con opportuni commenti ed osservazioni.*

Riorganizzazione dell'Ufficio. — Il Consiglio d'Amministrazione ha approvato il rapporto presentato dal Comitato del bilancio, circa la riorganizzazione dell'Ufficio suggerita dall'esperienza di due anni, e d'altra parte per la sistemazione generale del personale in conformità delle tabelle definitive deliberate dalla recente assemblea della Società delle Nazioni. Si avrà una terza divisione incaricata di raccogliere le informazioni e di assicurare le relazioni dell'Ufficio internazionale del Lavoro con le organizzazioni dei padroni e degli operai, le cooperative, ecc. Per il funzionamento dell'Ufficio si è particolarmente provveduto da parte del Consiglio a determinare le attribuzioni rispettive delle tre divisioni che ora lo costituiscono.

Ordine del giorno della IV Conferenza. — Il Consiglio a cui per l'art. 24 del Trattato di Versailles, spetta di stabilire l'ordine del giorno delle sessioni della Conferenza internazionale del Lavoro, ha intrapreso l'esame delle questioni da mettere all'ordine del giorno della IV Sessione della Conferenza, che avrà luogo a Ginevra nel mese di ottobre.

Si è avuto, a questo riguardo, una discussione preliminare sulla distinzione che sembrò necessaria tra la determinazione degli oggetti, che il Consiglio ha facoltà di mettere all'ordine del giorno a norma dell'art. 300 del Trattato e per i quali è riservata ad ogni governo la facoltà di opporsi all'iscrizione all'ordine del giorno, e, dall'altro, la indicazione degli argomenti attinenti all'attività generale e propria dell'organizzazione permanente e per i quali la competenza della Conferenza è istituzionale e non suscettibile, quindi, di essere comunque esclusa. Fu, quindi, deciso che il Direttore dell'Ufficio comunicando ai membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro l'ordine del giorno quattro mesi prima della data di convocazione dell'assemblea a norma dell'art. 301, avrebbe al tempo stesso indicato le altre qu-

stioni sulle quali la Conferenza sarà chiamata a deliberare. Il Consiglio, ciò stabilito in linea di principio, ha intrapreso l'esame degli oggetti da proporsi all'ordine del giorno ed ha, anzitutto, deciso di comprendervi le proposte di revisione della parte XIII del Trattato di Versailles e delle parti corrispondenti degli altri trattati per riformare eventualmente la composizione del Consiglio di amministrazione e modificare la periodicità delle Conferenze. A tal fine il Consiglio ha dato incarico alla Commissione del Regolamento di studiare le modalità di questa revisione, e di sottomettere, nella prossima sessione, proposte precise che saranno comunicate alla Conferenza.

In quanto alle quistioni relative all'emigrazione, sulle quali si era pronunciata la Commissione internazionale dell'emigrazione, il Consiglio ha deciso di mettere all'ordine del giorno della Conferenza quelle relative alla comunicazione all'Ufficio internazionale del lavoro delle informazioni statistiche concernenti l'emigrazione.

Il Consiglio ha considerato che allo stato delle cose, una delle maggiori difficoltà che s'incontrano nella ricerca delle soluzioni internazionali per i problemi dell'emigrazione, è dovuta alla mancanza di statistiche internazionali, compiute con uniformità di criteri. Se su ciò si addiverrà ad un progetto di convenzione o ad una raccomandazione, la Conferenza del 1922 faciliterà per le Conferenze successive la trattazione dei problemi concernenti l'emigrazione.

Al di fuori delle questioni che le sono sottomesse, in vista dell'adozione di progetti di convenzione o di raccomandazioni, la Conferenza sarà egualmente chiamata, nel corso della Sessione del 1922, a procedere alla revisione del suo regolamento, alla rinnovazione del Consiglio di amministrazione, all'esame del rapporto sulla disoccupazione e del rapporto delle misure adottate dagli Stati per mettere in esecuzione le convenzioni alle quali hanno aderito.

Costituzione d'una Commissione consultiva per le quistioni agricole. — A seguito del voto formulato dalla Conferenza di Ginevra per la creazione di una Commissione speciale incaricata di studiare le quistioni relative al lavoro agricolo, e non ostante il delegato governativo francese avesse domandato di rinviare la costituzione in attesa del parere della Corte permanente di giustizia internazionale circa la competenza dell'Ufficio internazionale del lavoro in materia agricola, il Consiglio ha deciso la costituzione della Commissione consultiva agricola. I membri saranno designati nella sedicesima sessione, e, frattanto, il direttore dell'Ufficio si metterà in rapporto con l'Istituto internazionale di agricoltura in Roma per studiare in collaborazione le quistioni agricole.

Inchiesta e conferenza sulla disoccupazione. — L'ultima conferenza internazionale del lavoro, aveva invitato l'Ufficio ad aprire una inchiesta sul problema della disoccupazione, e promosso la convoca-

zione di una Conferenza internazionale per studiare i rimedii di carattere internazionale. Per la prima parte il Consiglio di amministrazione ha deciso di provvedere con i mezzi a sua disposizione, per la seconda parte ha ritenuto che, dovendo la Conferenza di Ginevra interessarsi della ricostruzione economica dell'Europa, si verrà implicitamente in tale circostanza, ad aderire al voto della Conferenza internazionale del Lavoro. Conseguentemente ha adottato il seguente provvedimento:

1° che l'Ufficio è pronto a facilitare, con tutti i mezzi di cui dispone, i lavori della Conferenza convocata, ed a fornirle i dati dell'esperienza ed i documenti in suo possesso che riguardano le quistioni operaie ed industriali;

2° che allo scopo di dare alla riunione di Genova il concorso più efficace, il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro, decide che due rappresentanti di ciascuno dei suoi gruppi (governi, padroni e operai), nello stesso tempo che il direttore dell'Ufficio, si tengano a disposizione della Conferenza per una completa collaborazione.

Consultazione di esperti sulle quistioni del lavoro dei mutilati. — Il Consiglio ha confermato le sue precedenti decisioni sulla consultazione d'esperti per le quistioni interessanti i mutilati e che rientrano nella competenza dell'Organizzazione del lavoro, approvandone le modalità così come furono proposte dall'Ufficio.

Consultazione della Corte permanente di giustizia internazionale sull'interpretazione dell'art. 389 del Trattato di pace. — In esecuzione di una risoluzione adottata dalla Conferenza nella sessione del 1921, il Consiglio ha deciso di provocare dalla Corte permanente di giustizia internazionale un parere sulla interpretazione dell'art. 389 del Trattato di Versailles, circa la designazione dei delegati non governativi alle sessioni della Conferenza. Alla Corte saranno prodotti gli atti e le informazioni di analoghe precedenti contestazioni.

Costituzione di una Commissione tecnica per lo studio delle quistioni relative al carbone. — Il Consiglio ha costituita la Commissione del carbone, di cui la istituzione era stata chiesta dalla Conferenza.

I paesi che vi saranno rappresentati a mezzo di agenti sono i seguenti: Africa del Sud - Australia - Belgio - Francia - Germania - Giappone - India - Inghilterra - Italia - Spagna - Stati Uniti.

Prima di chiudere i suoi lavori, il Consiglio di amministrazione ha accettato un caldo invito del Governo Svizzero, perchè la Sessione di luglio si tenga a Interlaken o a Lucerna. La dodicesima sessione del Consiglio avrà luogo in Roma, l'11 del prossimo aprile.

Registrazione della Dichiarazione addizionale al Trattato di lavoro italo francese relativa agli operai italiani in Alsazia Lorena. — In data 9 gennaio 1922 il segretariato della Società delle Nazioni, su domanda

del Governo francese, ha registrato la Dichiarazione fra l'Italia e la Francia, firmata a Parigi il 19 febbraio 1920, concernente il regime delle assicurazioni sociali per gli operai italiani nell'Alsazia Lorena.

La questione della competenza dell'Organizzazione internazionale del lavoro in materia di lavoro agricolo sottoposta alla Corte permanente di giustizia internazionale. — Il governo francese in seguito alla risoluzione adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro di Ginevra con le quali si dichiarava che la competenza dell'Organizzazione internazionale del lavoro si estende al lavoro agricolo, ha invitato il Consiglio della Società delle Nazioni a richiedere sulla questione il parere della Corte permanente di giustizia internazionale. La questione, che in Francia diede luogo anche ad una discussione parlamentare, sarà in tal modo definita, per quanto la Corte sia stata chiamata a dare un parere a norma dell'art. 14 del Patto e non a risolvere la questione con una decisione a norma dell'art. 423 della Parte XIII (Lavoro) del trattato di Versailles.

ITALIA

I sussidi per la disoccupazione. — Soltanto dal 1° luglio 1921 è stato possibile fare una rilevazione diretta e precisa delle giornate di sussidio pagate, e da considerarsi quindi come giornate di lavoro perdute per disoccupazione. Le statistiche finora raccolte si riferiscono al periodo di tempo che va dal 1° luglio al 15 settembre 1921 e sono le seguenti:

	regime assicurativo	regime transitorio	totale
1-15 luglio	880,840	195,882	1,076,722
16-31 »	1,070,800	94,749	1,065,549
1-15 agosto	1,226,997	138,389	1,365,386
16-31 »	1,428,648	293,573	1,722,221
1-15 settembre	1,315,824	448,828	1,764,652
			TOTALE 7,094,530

Per il periodo anteriore, e cioè dal 1° febbraio 1919 al 30 giugno del 1921, non si hanno statistiche disponibili sul numero delle giornate di lavoro perdute per disoccupazione. Dati statistici esistono in ordine alla spesa globale sostenuta per sussidi di disoccupazione negli anni 1919 e 1920; di guisa che, se il sussidio giornaliero corrisposto nei detti anni fosse unico per misura, sarebbe agevole giungere per via indiretta alla determinazione delle giornate lavorative, dividendo la spesa globale per l'unità del sussidio. Se non che la misura del sussidio giornaliero nel 1919 è stata diversa a seconda dell'età, del sesso e del comune di residenza dei beneficiati, e nel 1920, è stata du-

plice, e cioè di L. 2.50 per coloro che avevano un salario giornaliero superiore a L. 4, e di L. 1.25 per gli altri che avevano un salario inferiore.

La mancanza, quindi, di dati statistici toglie ai calcoli che possono essere fatti per determinare il numero delle giornate lavorative perdute negli anni predetti qualsiasi carattere di precisione, e soltanto lo si potrà desumere in via approssimativa, ponendo in rapporto di stretta correlazione fra loro gli elementi di cui sopra, e seguendo, come meglio sarà chiarito in seguito, metodi induttivi diversi a seconda dell'anno cui il calcolo si riferisce.

Per il 1919 finora è stata approvata, soltanto per 51 provincie sulle 69 del Regno, una spesa complessiva di L. 51,506,948.75 per sussidi di disoccupazione. Considerato che, in tale anno la misura dei sussidi giornalieri corrisposti è stata diversa, e che non si hanno elementi per stabilire il rapporto proporzionale intercedente fra ciascuna categoria di sussidio, il modo più semplice per determinare quale sia approssimativamente il numero delle giornate di disoccupazione non può essere che quello di calcolarlo in base alla cifra media dei sussidi pagati. A tal fine sono stati presi per base i dati che si hanno per la città di Roma, in rapporto alla quale si sa che nel 1919 la spesa sostenuta per sussidi di disoccupazione ammonta a L. 4,010,214.75, e che le giornate lavorative perdute sono state complessivamente 1,199,877; sicchè dividendo la detta spesa per il numero delle giornate, si ottiene il sussidio medio di L. 3.35. Estendendo per il-lazione analogica tale dato alle 51 provincie di cui sopra, per le quali, come si è accennato la spesa sostenuta per sussidi di disoccupazione ammonta a L. 51,506,948.75 si ottiene che nel 1919 le giornate non lavorative per queste provincie sono in via di approssimazione 15,375,208. Per le altre 18 provincie (e cioè: Alessandria, Ancona, Arezzo, Belluno, Bergamo, Bologna, Caserta, Ferrara, Foggia, Genova, Macerata, Milano, Napoli, Pisa, Teramo, Udine, Verona e Vicenza) non è stata finora accertata la spesa effettivamente sostenuta nel 1919 per sussidi di disoccupazione, essendo tuttavia in corso di revisione le singole contabilità trasmesse dalle rispettive Giunte provinciali, per il collocamento e la disoccupazione. Ad ogni modo per la corresponsione dei sussidi nelle dette provincie durante l'anno 1919 furono successivamente accreditate varie somme per un importo totale di L. 63,926,000. Si ha però motivo di ritenere che la previsione deve aver superato la realtà; onde per precisare la spesa effettivamente sostenuta nel periodo di tempo considerato, occorrerebbe detrarre dalla somma totale quella accreditata in eccedenza, ma poichè non si hanno elementi per fare questa sottrazione, e d'altra parte i residui degli accreditamenti suddetti sono stati poi impegnati nell'anno successivo per pagamento di sussidi, così la cifra di cui sopra può esser presa per base

del calcolo approssimativo delle giornate di lavoro perdute per disoccupazione durante il 1919 nelle 18 provincie suaccennate, e che al coefficiente di sussidio medio trovato in L. 3.35, sono approssimativamente 19,082,388.

Anche per il 1920 non è stata finora accertata a quanto ammonti la totale spesa sostenuta in tutto il Regno per sussidi di disoccupazione. Per tal fine furono durante il detto anno accreditate alle Giunte provinciali L. 53,520,908.35. Si sa inoltre che la misura del sussidio giornaliero fu duplice, e cioè di L. 1.25 e di L. 2.50, e che in via di fondata ipotesi la proporzione con cui questi sussidi furono corrisposti equivale presso a poco al rapporto di 1 a 3. Applicando questo rapporto alla suddetta somma di lire 53,230,908.35, si ottiene, sempre in via di approssimazione, che nel 1920 il numero di giornate non lavorative, con sussidio individuale giornaliero di L. 2.50, è 15,962,272, e che quello di giornate non lavorative con sussidio individuale di lire 1.25 è 10,646,181, e complessivamente 26,615,453.

Per il primo semestre 1921 non è stata finora accertata quale sia la spesa complessiva sostenuta per sussidi di disoccupazione. E peraltro accertato che fino al 30 aprile 1921 il numero dei disoccupati sussidiati è di 47386 in regime transitorio (sussidi di Stato), e di 34250 in regime assicurativo, e che nel periodo dal 1° maggio al 30 giugno tali cifre ammontano rispettivamente a 56035 e a 82202. Considerato che il sussidio in regime transitorio è stato concesso dal 1° febbraio di quest'anno, moltiplicando le cifre suddette per il numero delle giornate non festive comprese nei rispettivi periodi di tempo (99 dal 1° maggio al 30 aprile, 76 dal 1° febbraio al 30 aprile, e 50 dal 1° maggio al 30 giugno) si ottengono i seguenti numeri di giornate lavorative: 3,601,336; 2,235,123; 2,801,750; 4,110,100, e complessivamente 12,748,309 dal 1° gennaio al 30 giugno di quest'anno.

Le induzioni peraltro in ordine al numero delle giornate non lavorative per gli anni 1919 e 1920 e pel 1° semestre 1921 sono prospettate con tutte le implicite riserve e cautele suggerite dalle imprecisioni degli elementi da cui sono state tratte; nè sono per sè stesse suscettibili di un rigoroso controllo statistico, non essendo stati posti in opera nei detti periodi i metodi di rilevazione che avrebbero potuto dare risultati più esatti.

Cavo telegrafico tra l'Italia e l'America del Sud. — Costituiva da lunghi anni una viva e naturale aspirazione delle numerose colonie italiane del Sud America un cavo telegrafico sottomarino che avesse consentito una comunicazione, meglio rispondente alle esigenze attuali. Con alto spirito di patriottismo e con un vivo senso pratico, gli italiani sparsi nell'America del Sud si proposero di realizzare con le loro forze questa antica aspirazione di essere direttamente con-

giunti con la madre Patria. Si trattava di un'impresa non facile per il notevole sforzo finanziario, che essa richiedeva. Gli italiani seppero fare questo sforzo. Il cavo marittimo si farà per volontà e mezzi finanziari apprestati dagli italiani dell'America del Sud.

Con R. decreto 29 settembre 1921, n. 2021 è stato approvato e resa esecutiva la convenzione 12 settembre stesso anno, per la posa, l'esercizio e la manutenzione di un cavo telegrafico sottomarino tra l'Italia e l'America del Sud.

In base a tale convenzione, la Compagnia italiana dei cavi telegrafici sottomarini, con sede in Roma, si impegna a posare un cavo telegrafico sottomarino collegante l'Italia con la Spagna, il Brasile, l'Uruguay, la Repubblica Argentina, e, subordinatamente al consenso dei rispettivi Governi, con le Isole Canarie e del Lago Verde.

Fra i vari reciproci impegni è degno di nota quello assunto dalla Compagnia di assicurare alla corrispondenza telegrafica da e per l'Italia un corso regolare e una celerità d'inoltrato non inferiore a quella che godrebbe la corrispondenza stessa per le altre vie telegrafiche per cavo, e di assicurare, mediante gli impegni necessari che avrà cura di prendere con i Governi Esteri interessati, l'inoltrato sino a destinazione dei telegrammi dell'Italia, o in transito per l'Italia, trasmessi per il cavo, come pure per assicurare l'inoltrato per il cavo dei telegrammi originarii dal Sud America o da altri paesi che a richiesta dei mittenti, dovranno essere inoltrati per il cavo italiano.

La Compagnia avrà un Ufficio proprio in Roma, autorizzato sia all'accettazione dei telegrammi in partenza da Roma per l'America del Sud e per la Spagna, ed altri paesi europei, presentati da mittenti per l'inoltrato pel cavo, sia al recapito dei telegrammi ricevuti per cavo diretto a destinatarii domiciliati in Roma.

Le tariffe per la trasmissione telegrafica verranno fissate, ed eventualmente variate di comune accordo fra la Compagnia e l'Amministrazione telegrafica. Per i paesi del regime europeo tali tasse non dovranno mai essere superiori a quelle della via meno costosa, per quelli dell'America non dovranno essere superiori a quelle delle altre vie telegrafiche già esistenti, costituite da cavi sottomarini, che sono o saranno le meno costose.

Per l'applicazione in Italia delle tariffe si osserverà il regolamento telegrafico internazionale e i pagamenti si faranno in franchi-oro.

In corrispettivo della regolarità del servizio, secondo le norme stabilite, il Governo Italiano garantisce alla Compagnia per dieci anni dalla data di inizio del funzionamento del cavo, un traffico minimo annuale 6,250,000 parole, con equi criteri di compensazione tra maggiore e minore traffico.

La trasmissione telegrafica pel cavo dovrà iniziarsi entro tre

anni dalla data di approvazione della convenzione, e salvo casi di forza maggiore, sarà applicata un'ammenda di lire 10,000 per ogni mese di ritardo, e se invece l'attuazione avrà luogo prima, per ogni mese di anticipo sarà liquidato alla Compagnia un premio dello stesso ammontare.

La Convenzione, che avrà la durata di 50 anni, è regolata da patti, norme e condizioni che valgono a disciplinare e garantire nel modo più assoluto il funzionamento del nuovo importantissimo servizio di comunicazione telegrafica.

L'Italia e le raccomandazioni adottate dalla Conferenza internazionale del lavoro di Genova. — Ai termini dell'art. 405 del Trattato di Versailles il Ministro degli Affari Esteri con nota 5 gennaio 1922 ha inviato al Segretario Generale della Società delle Nazioni le informazioni relative alle misure adottate per l'applicazione delle raccomandazioni formulate dalla Sessione di Genova della Conferenza Internazionale del Lavoro. Tali misure sono state esaminate e discusse dalla Commissione Reale, alla quale il Decreto Reale del 10 marzo 1921, aveva affidato l'incarico di studiare le riforme più urgenti da introdurre nella nostra legislazione marittima. Tuttavia la Commissione ha deciso di soprassedere dalla prima raccomandazione tendente a limitare le ore di lavoro nella navigazione interna, data la necessità di regolare previamente in maniera organica tutta la materia della navigazione interna. Per la parte che riguarda la quarta raccomandazione relativa alla compilazione di statuti nazionali della gente di mare, la Commissione non solamente ha adottato alla unanimità il voto della Conferenza di Genova, quanto ha deciso di compilare avendone del resto già cominciato lo studio, un progetto di legge che porti le modifiche e le aggiunte necessarie alle disposizioni in vigore del contratto di lavoro della gente di mare. Ciò allo scopo di rendere il nostro diritto nazionale, in materia di contratto di lavoro, conforme alle nuove condizioni e bisogni, prima di passare alla formazione degli Statuti nazionali della gente di mare.

AUSTRIA

Legge provinciale sul lavoro agricolo nella Bassa Austria. — La legge 22 marzo 1921 concernente la regolamentazione del lavoro agricolo, adottato dalla Dieta della Bassa Austria, disciplina i diritti e gli obblighi reciproci dei lavoratori agricoli e dei loro assuntori. Agli effetti della legge, come lavoratori e lavoratrici agricoli, si intendono le persone che si obblighino contrattualmente, per un periodo non inferiore ai sei giorni consecutivi, a fornire dietro retribuzione i lavori consueti per l'esercizio di una azienda agraria o forestale. Il

contratto di lavoro fra l'imprenditore ed il lavoratore viene concluso verbalmente. Per contratti collettivi stipulati fra associazioni di lavoratori ed uno o più datori di lavoro, occorre la redazione in scritto. Il lavoratore deve compiere i lavori a cui è tenuto in base al contratto ed agli usi locali ed eseguire gli ordini dell'assuntore o del suo rappresentante relativi al servizio ed all'azienda domestica. Tali ordini non devono in nessun caso contrastare con la libertà di coscienza o pregiudicare i diritti civili del lavoratore. L'orario lavorativo ha una durata pari alla luce del giorno ed importa come media dieci ore di lavoro quotidiano effettivo; i lavoratori ai quali venga affidata la cura del bestiame o che vengano adibiti ad occupazioni stabili nell'azienda domestica sono tenuti a prestazioni ulteriori senza diritto a corresponsione di lavoro straordinario. Il lavoratore non può rifiutarsi di eseguire, dietro pagamento dello straordinario i lavori che secondo le usanze locali si estendono in certe regioni dell'anno oltre la durata dell'orario normale nè quei lavori la cui omissione può compromettere l'esito della produzione. Se il lavoratore sia impedito di fornire la sua opera a causa di malattia o di infortunio, sempre che l'impedimento stesso non sia attribuibile a sua colpa, egli ha diritto al salario completo ed all'assistenza lunga o a quattro settimane di ricovero nell'ospedale. Alle donne maritate che abbiano una propria casa da curare, deve concedersi una libertà adeguata per attendere alle faccende domestiche. Le donne incinte non devono essere adibite a lavori pericolosi per il loro stato, e le puerpere non devono lavorare affatto nelle prime quattro settimane dopo il parto e solo col consenso del medico nelle due settimane successive. I lavoratori della terra hanno sempre facoltà di riunirsi per la tutela dei propri interessi ed è proibito qualsiasi impedimento alla libertà di coalizione. Per le controversie derivanti dai rapporti regolati dalla legge sono competenti i tribunali ordinari. Per le cause contro l'assuntore di mano d'opera è competente anche il tribunale del distretto dove viene compiuto il lavoro al momento della citazione.

L'estensione dell'assicurazione contro le malattie alle persone occupate nell'agricoltura. — Con legge 21 ottobre 1921 è stata estesa anche ai lavoratori agricoli la legge 30 marzo 1888 sull'assicurazione obbligatoria dei lavoratori contro le malattie. L'assicurazione delle persone occupate esclusivamente o principalmente nell'agricoltura è esercitata dalle Casse agrarie di assicurazione contro le malattie in agricoltura presso le sedi dell'autorità politica per un'intera provincia o per un gruppo di distretti che formi un complesso omogeneo; in quest'ultimo caso però soltanto se il numero degli assicurati stabilmente occupati in agricoltura nel territorio in questione ascende, ad almeno 5000. La appartenenza ad una Cassa comincia col giorno

in cui i lavoratori entrano in un'azienda agricola. Non può avere luogo l'uscita dalla Cassa finchè duri l'occupazione per cui è prevista l'assicurazione obbligatoria ed in base alla quale l'appartenenza alla Cassa si verifica. I contributi per l'assicurazione, in quanto sono pagati dai datori di lavoro e dagli assicurati, incombono per metà su ognuna di queste categorie. Le Casse sono tenute a fornire gratuitamente l'assistenza medica ai figli dell'assicurato di età non superiore ai 16 anni, che vivono in famiglia con lui e per i quali non esista l'obbligo dell'assicurazione.

Per il raggiungimento dei fini comuni tutte le Casse di una provincia vengono unite in un'unica federazione provinciale. Gli statuti di ogni federazione devono essere redatti dall'autorità provinciale, dopo avere consultato le Casse di assicurazione contro le malattie in agricoltura, sul modello di uno statuto-tipo da prepararsi a cura del Ministero per l'amministrazione sociale. Le federazioni provinciali e le Casse faranno capo ad una federazione nazionale delle Casse per l'assicurazione contro le malattie in agricoltura.

FRANCIA

Applicazione del trattato di lavoro italo-francese. — I diversi ministeri francesi hanno richiamato, ciascuno per le materie di sua competenza, gli uffici dipendenti alla osservanza delle disposizioni, che derivano dal Trattato di lavoro fra l'Italia e la Francia, entrato in vigore il 17 maggio 1921. Con circolare 21 novembre 1921, il Ministero dell'Igiene ha dato ai prefetti le seguenti istruzioni per ciò che concerne l'assistenza ospitaliera: « i sudditi italiani devono beneficiare dei servizi di assistenza obbligatoria nelle stesse condizioni dei nazionali. Al momento dell'ammissione di un suddito italiano, l'amministrazione dello stabilimento o del servizio che fornisce il soccorso ne darà avviso per iscritto al Console d'Italia più vicino ed al prefetto del dipartimento, che ne farà menzione trimestralmente nei relativi stati speciali al Ministero dell'Igiene, dell'Assistenza, e della Previdenza Sociale. L'omissione di tali formalità priverà gli stabilimenti o i servizi del beneficio del rimborso previsto dal trattato. L'imputazione provvisoria delle spese incontrate nel 1921, avrà luogo a seguito delle stesse distinzioni e secondo la medesima ripartizione adottata coll'assistenza ai francesi. Per l'assistenza dei beneficiarii ammessi al soccorso prima della promulgazione del trattato, il rimborso sarà domandato trascorsi quarantacinque giorni, cioè a decorrere dal 4 luglio 1921 (1).

Il Ministero della Giustizia, a sua volta, con circolare 15 settembre 1921, ha dato istruzioni per l'applicazione dell'art. 58 del trattato per cui i lavoratori e gli imprenditori dei due paesi potranno far parte dei comitati di conciliazione e di arbitrato nelle controversie collettive tra imprenditori e salariati, nelle quali furono parte interessata.

Il Ministero francese rileva che tale disposizione costituisce una deroga al principio posto dall'art. 15 della legge 27 dicembre 1892 sulle conciliazioni e l'arbitrato in materia di controversie collettive tra padroni ed operai o impiegati, cioè che gli arbitri od i delegati nominati in esecuzione della legge devono essere cittadini francesi: e perciò dà disposizioni perchè il testo dell'art. 18 del trattato sia portato ad immediata conoscenza dei giudici di pace e sia fatto rigorosamente osservare (2).

GERMANIA

L'immigrazione in Prussia dall'8 ottobre 1919 al 30 novembre 1920.

— Secondo la *Statistische Korrespondenz* dell'Ufficio statistico prussiano (47° anno, n. 25) dall'8 ottobre 1919 al 30 novembre 1920, e cioè durante un periodo di 14 mesi, il numero degli immigranti venuti dall'estero o dai territori tedeschi ceduti in seguito al trattato di pace ammonta a 383,822. Più della metà di questi immigranti, 216,532, vennero dalla Polonia e 145,000 indicarono come paese di provenienza i territori ceduti dalla Prussia al nuovo stato polacco. Un quarto circa degli immigranti della Polonia si è fissato a Berlino o nei sobborghi (62,625) ed il resto nelle provincie più vicine della Polonia, Prussia orientale ed occidentale, Slesia, Pomerania, ecc. Dall'8 ottobre al 30 novembre 1920, 18,995 persone provenienti dall'Alsazia e dalla Lorena sono ritnate in Prussia e specialmente nelle provincie del Reno e della Vestfalia. La Ceco-Slovacchia ha fornito alla Prussia, nel periodo considerato, 17,113 immigranti, 16,428 son venuti dall'Olanda, 15,116 dall'Austria tedesca, 8836 dalla città libera di Danzica, 7640 dalla Svizzera, 7161 dalla Russia, 4085 dalla Lettonia, 3615 dall'Ungheria. Per 17,491 immigranti non si conosce il paese di origine. Le provincie che hanno ricevuto i contingenti maggiori sono: Berlino e il Brandeburgo (102,652), la provincia del Reno (50,791), la Bassa Slesia (39,379), la Vestfalia (34,486), la Comerania (25,089).

SVIZZERA

Il visto ai passaporti. — La Svizzera ha conchiuso un accordo con la Francia, in base al quale, a partire dal 15 febbraio 1922, viene soppresso il visto dei passaporti per i cittadini svizzeri che entrano in Francia e per i francesi che si recano nella Svizzera. Tuttavia, per coloro che si recano nell'altro paese a scopo di lavoro è mantenuto in vigore l'obbligo di ottenere il visto di un Consolato dello Stato nel quale intendono recarsi. Il visto Consolare è rilasciato gratuitamente.

(1) *Bull. du Min. du Travail*, 1921, Act. off., p. 148.

(2) *Bull. du Min. du Travail*, 1921, Act. off., p. 152.

Coloro che non sono muniti del visto Consolare possono essere costretti ad abbandonare immediatamente il territorio.

Censimento del 1° dicembre 1920. — Secondo i risultati ufficiali del censimento federale della popolazione, che ebbe luogo il 1° dicembre 1920 (*Feuille Fédérale*, 1921, n. 40) la distribuzione della popolazione svizzera per cantoni risulta come segue:

Cantoni	Popolazione residente	Popolazione presente
Zurich	538,602	538,427
Berne	674,394	675,517
Lucerne	117,073	176,958
Uri	23,973	23,967
Schwyz	59,731	59,629
Unterwald-le Haut	17,567	17,657
Unterwald-le Bas	13,956	13,889
Glaris	33,834	33,901
Zoug	31,569	31,617
Fribourg	143,055	142,889
Soleure	130,617	130,578
Bâle-Ville	140,708	140,508
Bâle-Campagne	82,390	82,472
Schaffhouse	50,428	50,471
Appenzell Rh. Ext.	55,354	55,409
Appenzell Rh. Int.	14,614	14,574
St-Gall	295,543	295,496
Grisons	119,854	122,044
Argovie	240,776	240,736
Thurgovie	135,933	135,777
Tessin	152,256	152,725
Vaud	317,498	319,736
Valais	128,246	128,428
Neuchâtel	131,349	131,431
Genève	171,000	171,254
Svizzera	3,880,320	3,886,090

Disoccupazione ed emigrazione. — La disoccupazione, che sembra attenuarsi in Francia, continua ad essere grave in Svizzera. La crisi, che ai primi del 1920, è cominciata nelle industrie della orologeria e del ricamo, si è estesa alle industrie dei mobili e della carta. Successivamente le fabbriche di calzature, di prodotti chimici, di vetri hanno dovuto restringere la propria produzione. Soltanto le officine di costruzioni meccaniche, per le ordinazioni delle ferrovie federali hanno potuto resistere più a lungo. Le statistiche seguenti che pubblica mensilmente l'Ufficio Svizzero del Lavoro non sono certo confortanti:

	Disoccupati intieramente	Disoccupati parzialmente	Totale
Fine di novembre 1920	13,436	22,743	36,179
» marzo 1921	47,577	95,119	142,696
» giugno 1921	54,039	76,116	130,155
» settembre 1921	66,646	69,421	136,067
» ottobre 1921	74,238	59,835	134,073
» novembre 1921	80,692	56,869	137,569

Fra i disoccupati intieramente, le donne rappresentano una proporzione del 13 %. I cantoni industriali sono i più colpiti. Zurigo alla fine di novembre aveva 12,578 disoccupati del tutto; Saint-Gall, 7202 e Neuchâtel, 7090. Malgrado questa crisi del mercato interno del lavoro, è da rilevare che la emigrazione svizzera per paesi di oltremare, elevata nel 1920, ha mostrato tendenza a diminuire; ed infatti, mentre si ebbero 7502 emigranti nei primi dieci mesi del 1920, se ne sono avuti 6439 per il periodo corrispondente del 1921.

C O N G O

Per l'entrata ed il soggiorno nel Congo belga. — Con Ordinanza del 7 agosto 1921, n. 13-7, il Governo della Colonia del Congo belga ha stabilito il divieto d'entrata ed il soggiorno nel territorio della Colonia alle persone di razza non congolese affette da tubercolosi ed impone l'obbligo ad ogni immigrante di munirsi di certificato debitamente legalizzato dal quale risulti che egli è immune dalla malattia accennata. Il certificato deve essere redatto da un medico del paese dal quale l'immigrante proviene o di quello in cui il medesimo ebbe l'ultimo domicilio. Il certificato in parola è anche prescritto per coloro che intendono transitare per la Colonia. L'ordinanza consente, in via eccezionale, il passaggio attraverso il territorio coloniale alle persone affette da tubercolosi qualora il viaggio non duri più di 60 giorni e sempre che le medesime si sottomettano alle misure profilattiche prescritte caso per caso.

A R G E N T I N A

Convenzione con l'Italia per gli infortuni sul lavoro. — Il Ministro degli esteri della Repubblica Argentina, riferendosi alla raccomandazione adottata dalla Conferenza internazionale di Washington circa la reciprocità di trattamento dei lavoratori stranieri in materia di indennità per gli infortuni sul lavoro, ha comunicato, con lettera del 30 novembre 1921, all'Ufficio internazionale del Lavoro copia dell'istrumento di ratifica della convenzione conclusa a Buenos Aires il 25 marzo 1920 fra l'Italia e l'Argentina per la reciprocità di tratta-

mento dei lavoratori argentini e italiani in materia di indennità per infortuni sul lavoro. Tale convenzione approvata dal Congresso argentino con legge 18 giugno 1921, n. 11126, e le cui ratifiche furono scambiate a Buenos Aires il 31 agosto 1921, è entrata in vigore dal 1° ottobre 1921.

CANADA

La immigrazione nel Canada nel periodo gennaio-settembre 1921.

— Secondo i dati pubblicati dal Ministero dell'immigrazione e della colonizzazione, si riporta nel seguente quadro il movimento immigratorio nei primi tre trimestri dell'anno 1921 (gennaio-settembre).

MESI	Sudditi britannici	Provenienti dagli Stati Uniti	Provenienti da altri paesi	TOTALE
Gennaio 1921	987	1,751	1,515	4,253
Febbraio "	1,380	1,906	2,012	5,298
Marzo "	4,865	4,292	1,852	11,009
Totale 1° trimestre	7,232	7,949	5,379	20,560
Aprile 1921	8,476	5,035	1,541	15,052
Maggio "	7,083	3,710	3,350	14,143
Giugno "	6,899	3,086	2,292	12,277
Totale 2° trimestre	22,458	11,831	7,183	41,472
Luglio 1921	3,810	2,388	2,256	8,454
Agosto "	3,174	3,016	2,297	8,487
Settembre "	2,919	2,168	2,340	7,427
Totale 3° trimestre	9,903	7,572	6,893	24,368
Totale gennaio-settembre 1921	39,595	27,382	19,555	86,430

Nel corrispondente periodo gennaio-settembre 1920 il totale della immigrazione nel Canada ammonta a 114,620 individui così distribuiti:

PERIODI	Sudditi britannici	Provenienti dagli Stati Uniti	Provenienti da altri paesi	TOTALE
1° trimestre 1920	8,774	8,786	2,055	19,615
2° " "	28,487	15,397	4,358	48,242
3° " "	24,281	14,366	7,116	45,763
Totale gennaio-settembre 1920	61,542	38,549	13,529	114,620

In quest'altro quadro gli immigranti nei primi tre trimestri del 1921 sono divisi per nazionalità, per sesso e per destinazione:

Immigranti arrivati nel Canada nel periodo gennaio-settembre 1921, classificati per sesso e per nazionalità.

MOVIMENTO DELL'IMMIGRAZIONE NEL CANADÀ NEL PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE 1921.

Distribuzione degli immigranti per sesso, per nazionalità e per provincia di destinazione.

NAZIONALITÀ	SESSO					DESTINAZIONE										
	TOTALE		Uomini	Donne	Minori di 14 anni	Pro. Mar.	Queber	Antario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	C. B.	Terra di Yukon	Noav. Escosse	Noav. Bruns.	Ille du Pt. Ed.
Belgi	565	181	204	120	8	76	182	151	54	48	48	9				
Cinesi	2,246	1,790	102	385	2	90	201	89	76	117	1,761			7	3	
Francesi	280	128	125	35	12	103	46	41	42	29	11			4	1	
Germanici	154	39	75	40	—	20	21	32	50	26	2			3		
Inglese	39,563	15,198	15,968	8,207	918	3,328	19,424	4,259	3,065	3,636	3,419	3		203	90	8
Ebrei	6,870	2,516	2,611	1,742	106	2,846	3,386	1,051	289	204	19			56	13	
Italiani	2,102	1,170	621	311	39	853	1,199	46	29	176	238			18	4	
Giapponesi	410	96	283	31	—	—	1	—	—	8	329			—	—	
Polacchi	2,283	483	1,202	578	35	284	631	562	412	264	30			13	2	
Rumeni	685	231	230	174	4	233	130	77	198	45	2			—	—	
Russi	413	169	167	77	4	151	89	59	76	25	11			1	3	
Finlandesi	333	177	115	41	1	21	273	4	5	13	16			—	—	
Danesi	567	455	81	31	23	50	80	159	79	155	15			1	5	
Svedesi	463	306	112	45	2	28	103	64	100	115	52			—	—	
D'altri paesi di Europa	1,388	691	456	241	16	124	436	211	278	200	132			1	—	
" " America	304	99	108	97	118	41	46	3	1	2	7			85	1	
" " Asia	191	40	110	41	6	64	87	7	14	2	10			1	—	
" " Africa	71	18	37	16	4	19	31	6	4	1	2			3	1	
" " Oceania	81	26	27	28	5	9	14	5	3	9	36			—	—	
Cittadini porti oceanici	60	15	22	23	1	9	34	2	4	6	4			—	—	
Immigr. per porti ocean.	50,918	23,827	22,746	12,465	1,304	8,340	25,234	6,948	5,400	5,079	6,172	4		306	124	8
Immigr. degli Stati Un.	27,382	14,847	6,972	6,563	868	4,123	7,777	1,682	4,234	6,454	1,826	88		150	171	29
Totale	86,430	38,684	29,718	18,028	1,172	12,472	33,111	8,630	9,661	11,533	8,008	92		516	265	37

STATI UNITI

L'emigrazione negli Stati Uniti nel 1920-21. — Durante l'anno terminato col 30 giugno 1921 si è verificato in misura maggiore degli altri anni un eccesso della immigrazione sull'emigrazione. Subito dopo l'armistizio vi fu una certa affluenza di persone provenienti da Stati esteri, ma non si era verificato un grande aumento nella popolazione poichè era compensato dal numero delle persone partite dagli Stati Uniti. La seguente tabella dà le cifre del movimento dell'emigrazione straniera negli Stati Uniti durante gli ultimi 5 anni:

	1916-17	1917-18	1918-19	1919-20	1920-21
Arrivati	362,877	211,853	237,021	621,576	978,163
Partiti	146,102	193,268	216,231	428,062	426,031
Differenza	216,775	18,585	20,790	193,514	552,132

Dal giugno 1921 è andata in vigore la legge limitativa della immigrazione. I paesi che hanno risentito maggiormente le conseguenze di tale disposizione sono: l'Italia, la Grecia, l'Ungheria, l'Austria, la Russia, la Turchia, il Portogallo, la Serbia, il Belgio e la Francia. Le riduzioni sono in generale poco importanti per i paesi dell'Europa Settentrionale ed Occidentale. Piccolo è lo svantaggio dell'Inghilterra ed hanno invece risentito un miglioramento la Svizzera, la Norvegia e la Germania.

CINA

Gli stranieri in Cina. — Ogni anno il servizio delle dogane marittime cinesi fa conoscere il numero degli stranieri in Cina. Ecco i risultati per il 1920, paragonati a quelli degli anni anteriori. Dal 1919 al 1920, il numero totale degli stranieri è diminuito di quasi 25,000 individui, ma è ancora il doppio del numero dell'avanti guerra. La diminuzione dal 1919 al 1920 riguarda soprattutto i giapponesi ed i russi. Il numero degli americani è aumentato, mentre quello degli inglesi e francesi è diminuito:

	1920	1919	1913
Giapponesi	153,918	171,485	80,219
Russi	144,413	148,270	56,765
Inglese	11,082	13,243	8,966
Americani	7,269	6,660	5,340
Francesi	2,753	4,409	2,292
Portoghesi	2,282	2,390	3,486
Tedeschi	1,613	1,335	2,949
Belgi	592	391	178

Danesi	545	546	354
Italiani	504	276	355
Svedesi	464	632	292
Olandesi	401	367	161
Norvegesi	373	349	249
Spagnuoli	285	272	136
Austriaci	24	27	419
Ungheresi	8	11	21
Altri	143	537	1,645
TOTALE . . .	326,069	350,991	163,827

NUOVA ZELANDA

Conciliazione ed arbitrato nella Nuova Zelanda. — È stato recentemente presentato alla Camera dei rappresentanti della Nuova Zelanda un disegno di legge relativo ad alcuni emendamenti sulla conciliazione e l'arbitrato industriale. Questo progetto di legge si riferisce essenzialmente ad una necessaria riforma del tribunale di arbitrato, il funzionamento del quale si è trovato in difficoltà recentemente in seguito alle dimissioni di un membro, alla rielezione di esso ed al rifiuto da parte sua di riprendere la carica. Per porre riparo a tale inconveniente il disegno di legge propone che i sindacati industriali possano essere invitati dal Governatore generale ad indicare certe persone per l'eventuale sostituzione di qualche membro: nessuna nomina effettiva però dovrà essere fatta prima che non si sia reso vuoto il posto. I casi in cui un membro supplente può essere invitato ad entrare in funzione sono i seguenti: *a*) quando si è reso vacante qualche posto di membro titolare del tribunale o quando il membro titolare non assiste ad una seduta del tribunale, il giudice può invitare il membro supplente designato in base alla indicazione dei sindacati industriali padronali e doperai, secondo il caso, ad assistere alle sedute del Tribunale e a disimpegnare le funzioni del membro titolare per tutto il tempo in cui questo sarà assente; *b*) se poi si rende vacante il posto ricoperto da tale membro supplente e se questo non è presente alla seduta di cui si tratta, il Governatore generale può, in base ad indicazione del giudice, designare al posto del membro supplente un'altra persona che a suo giudizio possenga le qualità necessarie; *c*) questo nuovo membro durerà in carica fino a che mancherà il titolare od il supplente designato in base alle indicazioni dei sindacati stessi e godrà di tutti i privilegi, attribuzioni e poteri a questo riservati; *d*) allorchè il nuovo membro titolare o supplente rientra in funzione, quello temporaneamente designato a sostituirlo si dimetterà; però se vi è una causa in corso, il giudice può invitarlo a restare fino al termine dell'udienza.

Questo disegno di legge è stato approvato successivamente anche dal Consiglio legislativo.

Leggi straniere e accordi internazionali sull'emigrazione e sul lavoro

ITALIA-FRANCIA

Accordo fra l'Italia e la Francia che regola la circolazione dei rispettivi cittadini nelle zone di frontiera. (J. O., 7 dicembre 1918) (1).

Il Governo di S. M. il Re d'Italia ed il Governo della Repubblica Francese, animati dal desiderio di stringere maggiormente i vincoli di amicizia e di moltiplicare i rapporti di buon vicinato che uniscono la Francia e l'Italia, hanno deciso di comune accordo di regolare come segue la circolazione dei loro rispettivi cittadini nelle zone di confine:

Art. 1. — Agli effetti del presente accordo, il Governo della Repubblica Francese ed il Governo di S. M. il Re d'Italia determinano nell'ultimo allegato le zone di frontiera rispettive.

Art. 2. — Per i cittadini francesi o italiani residenti in queste zone, è istituita, a titolo eccezionale, una « *Carta di frontiera* » che permette al titolare di attraversare liberamente la frontiera, così all'andata che al ritorno, per « la » ovvero « le » località indicate su detta carta, senza che vi sia bisogno di visto consolare, alle seguenti condizioni:

- a) accertamento dell'identità dell'abitante di frontiera;
- b) visto della carta di frontiera a cura dell'autorità di polizia di frontiera;
- c) visita doganale.

I due Governi si riservano di determinare i punti attraverso i quali il passaggio d'Italia in Francia e viceversa sarà esclusivamente autorizzato.

La carta di frontiera non permette al titolare di circolare liberamente nelle zone limitrofe, ma solamente sul territorio di uno o più comuni compresi in questa zona, e che sono indicati limitativamente su di essa.

Art. 3. — Per ottenere la Carta di frontiera è indispensabile:

- a) che al giorno della domanda, l'abitante di frontiera abbia una residenza continua di almeno un anno in uno dei comuni compresi nelle zone di frontiera;

(1) Reso esecutivo in Francia con Decreto 10 agosto 1921 (I. O. 13 agosto 1921, n. 217).

b) che a causa delle sue occupazioni oggi sia costretto a recarsi frequentemente nella zona straniera limitrofa.

Non saranno ammessi al beneficio di questo regime che i proprietari o conduttori di fondi, i funzionarii, le persone esercenti una professione, una industria, un commercio e gli operai agricoli.

La carta di frontiera non è necessaria per le persone al disotto dei dodici anni, che accompagnano abitualmente il titolare di una carta di frontiera, purchè queste persone siano iscritte su questa carta con tutte le indicazioni necessarie per stabilire in maniera sicura la loro identità.

Per i funzionarii appartenenti alle località della frontiera, la condizione prevista dal paragrafo a) non è richiesta.

Art. 4. — La carta di frontiera non può essere rilasciata agli ascendenti o discendenti, mogli, fratelli, sorelle, zii e zie dei disertori o renitenti dell'esercito di una delle due parti contraenti, rifugiati nel territorio dell'altra.

Art. 5. — La carta di frontiera è rilasciata dal Prefetto della Provincia o del dipartimento nel quale l'abitante di frontiera, sia egli di nazionalità italiana o francese, ha la sua residenza continua, dopo accertamento delle condizioni imposte dagli articoli precedenti, nonché della moralità del richiedente, e dei precedenti politici, e dopo parere dell'autorità competente (nella specie il Prefetto) italiana o francese della zona nella quale l'abitante di frontiera è ammesso a circolare. (Per gli italiani residenti in Italia, la carta non potrà essere rilasciata senza il nulla-osta previsto dal decreto luogotenenziale del 23 luglio 1816, n. 895).

L'accertamento richiesto sarà fatto a cura del Prefetto interessato, che potrà rivolgersi direttamente al collega dello Stato limitrofo.

Tutte le difficoltà che possono sorgere tra le Autorità dei due Paesi circa il rilascio della carta di frontiera, o in generale, circa l'applicazione del presente accordo, saranno senza ritardo deferiti al giudizio dei rispettivi governi.

Art. 6. — Oltre le prescrizioni di cui agli articoli precedenti, ed a tutte quelle altre che ciascuna delle parti contraenti crederà dover richiedere in conformità della propria legislazione, la carta di frontiera dovrà portare la fotografia del titolare e le indicazioni complete del suo stato civile e dei suoi connotati.

Art. 7. — La Carta di frontiera non può avere una validità superiore a sei mesi, con facoltà all'autorità che la rilascia, di limitare la durata a un tempo meno lungo; in questo caso, se ne fa espressa menzione su questa carta. La stessa autorità può, inoltre, in qualsiasi momento, ritirare la carta per ragione d'interesse pubblico, avvertendone, quando si tratti di suddito straniero, l'autorità competente della zona limitrofa.

I sudditi stranieri che saranno sorpresi fuori del territorio o dei comuni nei quali essi sono autorizzati a circolare, o che passino la frontiera per un punto non indicato sulla loro carta di frontiera, potranno, per questo solo fatto, essere colpiti di decreto di espulsione, senza pregiudizio di tutte le altre pene più gravi.

Se il contravventore è suddito del paese, sarà ritirata immediatamente e definitivamente la sua carta di frontiera.

Art. 8. — La rinnovazione delle carte di frontiera è di competenza delle autorità che le hanno rilasciate: queste potranno d'altra parte delegare le loro facoltà ai funzionari da esse dipendenti (sotto prefetti e funzionari di polizia).

Della rinnovazione accordata si farà menzione a tergo della carta.

Art. 9. — I due governi sono d'accordo di proibire rigorosamente il rilascio o l'uso di tutti gli altri documenti (lascia-passare, ecc.), che erano sino ad oggi adoperati al posto delle carte di frontiera.

Art. 10. — Per tutto ciò che riguarda l'esecuzione del presente accordo, i Prefetti delle Provincie nelle quali sono comprese le zone italiane, ed i prefetti dei dipartimenti compresi nelle zone limitrofe francesi, sono autorizzati a concludere delle trattative generali o particolari; essi ne daranno comunicazione ai rispettivi governi.

Parimenti, e dopo trattative sulle modalità da seguire, queste autorità procederanno, nel termine di tre mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo, alla revisione di tutti i documenti che finora hanno tenuto luogo della carta di frontiera; tali documenti dovranno essere rimpiazzati dalla detta carta di frontiera sino allo spirare del termine sopra stabilito.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo effetto, hanno redatto il presente accordo, approvandovi il loro suggello.

Allegato.

ZONA DI FRONTIERA FRANCESE

(Omissis).

ZONA DI FRONTIERA ITALIANA

PROVINCIA DI TORINO.

Bardonecchia — Beaulard — Bousson — Clavières — Casana — Desertes — Ferrera — Cenisio — La Thuile — Melejet — Novalaga — Sauze-du-Casana.

PROVINCIA DI CUNEO.

Aceglio — Argentera — Balmazzo — Belbius — Briga — Maritino — Bambucco — Bersezio — Bagni-du-Vinadi — Crissolo — Entraque — Le Hameau de Sans — Le Hameau des Mollières — Ponte Chianale — Tenda — Valdieri — Vinadi.

PROVINCIA DI PORTO MAURIZIO.

Airola — Annicola — Apricale — Armaditaggia — Borghetto — Bordighera — Bussana — Badalucio — Balardo — Boscomare — Camporosso — Coldirodi — Ceriana — Castellars — Castel Vittorio — Cipressa — Costa Rainera — Dolceacqua — Lingueglietta — Molini di Triora — Montalto Ligure — Oiolabona — Spedaletti — Oneglia — Olivetto Saint-Michel — Pigna — Perinaldo — Porto Maurizio — Pomperana — Riva Ligure — Rochetta Nervina — San Remo — San Stefano — San Lorenzo al Mare — Sanbiago della Cima — Sasso di Bordighera — Saborga — Soldano — Terzoria — Taggia — Triora — Ventimiglia e sue frazioni — Villecrisia — Vallebona.

FRANCIA

Decreto 21 dicembre 1921 relativo alla applicazione all'Algeria della legge 31 ottobre 1919 sull'accessione dei lavoratori e delle persone non abbienti alla piccola proprietà. (J. O., 4 gennaio 1922, n. 3).

Art. 1. — La legge 31 ottobre 1919 (1) suddetta è dichiarata applicabile all'Algeria sotto riserva delle seguenti modificazioni aggiunte:

Il secondo alinea dell'art. 2 è modificato come appresso: « Gli acquisti di beni appartenenti al Comune sono fatti ai termini della legge

(1) **Legge 31 ottobre 1919, che autorizza i dipartimenti ed i Comuni ad acquistare terreni e proprietà rurali, a formare lotti e a rivenderli, in vista di facilitare l'accessione della piccola proprietà dei lavoratori e delle famiglie non abbienti.** (J. O., 1° novembre 1919).

Art. 1. — Allo scopo di facilitare l'accessione dei lavoratori e delle famiglie non abbienti alla piccola proprietà, i dipartimenti ed i Comuni sono autorizzati, nelle condizioni determinate dagli articoli seguenti, ad acquistare e rivendere, dopo averli divisi in lotti, dei terreni e delle proprietà rurali.

Art. 2. — Gli acquisti, a cui provvederanno i dipartimenti, sono fatti, nei limiti dei crediti iscritti nel bilancio del dipartimento, a cura dei Prefetti, dietro assicurazione speciale della Commissione dipartimentale.

Gli acquisti del Comune sono fatti ai termini della legge 5 aprile 1884 e delle leggi che regolano la materia.

Art. 3. — I terreni e le proprietà acquistate dai dipartimenti e dai Comuni sono divisi in lotti e le vie d'accesso sistemate a cura del servizio vicinale del dipartimento o del Comune.

La formazione dei lotti dovrà aver luogo in modo che:

1° i terreni destinati alla costituzione di un'abitazione familiare con giardino non abbiano una superficie superiore a 10 are;

2° i terreni destinati alla costituzione di una piccola proprietà rurale non abbiano un valore superiore a 10,000 franchi, qualunque sia la loro estensione.

Art. 4. — Allorchè i terreni sono stati comprati dai dipartimenti, la formazione dei lotti, una volta eseguita, i piani sono depositati presso la prefettura e le diverse sotto-prefetture del dipartimento, e tenuti a disposizione del pubblico per lo spazio di due mesi. Di questo deposito è dato

del 5 aprile 1884, del regolamento concernente i commi misti e delle leggi che regolano la materia ».

« Il secondo alinea dell'art. 4 è completato anche come appresso: ... non possono essere ammessi come acquirenti che i Francesi d'origine o naturalizzati che godano dei diritti civili e politici... »

L'art. 4 è modificato:

« In caso d'inadempienza delle condizioni stabilite dall'art. 7, la decadenza è pronunziata dopo regolare costituzione di mora a mezzo di ordinanza prefettizia udito il Consiglio di Prefettura, sotto riserva di ricorso al Consiglio di Stato in sede contenziosa entro un mese dalla data della notizia dell'atto di decadenza. Qualora non si sarà prodotto alcun ricorso entro il termine suindicato, l'immobile sarà nuovamente sottoposto a vendita, con le stesse condizioni, a cura del dipartimento o del Comune che ne ha promosso la alienazione.

L'acquirente dichiarato decaduto resta tuttavia in possesso sino al giorno della rivendita, alla quale non può concorrere ».

Al testo della legge è aggiunto l'articolo seguente:

« Art. 9. — Le condizioni speciali del pagamento da parte degli acquirenti dei diritti di trasferimento, saranno determinati dall'assem-

avviso al pubblico sul bollettino amministrativo e con affissioni in tutti i Comuni.

La pubblicazione comprende, inoltre, la designazione di ciascun lotto ed il prezzo richiesto.

Gli eventuali acquirenti di questi lotti presentano la domanda di acquisto al Prefetto con i documenti giustificativi della loro situazione di famiglia e della loro qualità di lavoratori poco abbienti.

Le domande sono esaminate dalla Commissione dipartimentale che attribuisce i lotti, tenendo conto della moralità dei richiedenti e del numero dei loro figli, dando la preferenza a coloro che per il pagamento del prezzo avranno ottenuto un prestito a lunga scadenza, sia da una Società di credito immobiliare, sia da una Cassa regionale di credito agricolo.

Art. 5. — Allorchè i terreni sono stati comprati dal Comune, la rivendita ha luogo ai termini delle leggi che regolano la vendita dei beni comunali.

Art. 6. — Il prezzo chiesto dal dipartimento o dal Comune deve essere calcolato in maniera che il dipartimento o il Comune non ne abbiano nè perdita, nè guadagno.

Art. 7. — Il pagamento del prezzo dovrà essere effettuato per contanti. L'immobile così acquistato non potrà essere alienato durante dieci anni. L'acquirente d'un terreno, in vista della costituzione di un'abitazione familiare, non può destinarlo diversamente.

L'acquirente d'una piccola proprietà rurale deve obbligarsi di coltivarlo personalmente ovvero con l'aiuto delle persone della propria famiglia.

Art. 8. — La legge finanziaria determinerà le condizioni speciali del pagamento, da parte dei compratori, del diritto di trasferimento.

blea plenaria delle delegazioni finanziarie algerine e omologati da decreto, udito il Consiglio di Stato».

Art. 2. — Il Ministro dell'Interno, il Ministro dell'Igiene, dell'assistenza e della previdenza sociale e del Ministro delle Finanze, sono incaricati, ciascuno per la proprio competenza, alla esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nel Giornale Ufficiale e pubblicato nel *Bolettinio Ufficiale* del Governo generale dell'Algeria.

Decreto 1° agosto 1921, circa l'estensione all'Algeria della legge 25 marzo 1919 sul concordato collettivo di lavoro. (J. O., 13 agosto 1921).

Art. 1. — La legge del 25 marzo 1919, relativa alle convenzioni collettive del lavoro ed il decreto del 3 novembre 1919 succitati sono applicabili all'Algeria.

R U S S I A

Decreto 20 ottobre 1921, che regola l'entrata degli stranieri nel territorio della Repubblica socialista federale dei soviety russi.

Art. 1. — L'entrata sul territorio R. S. F. S. R. è concessa soltanto dietro permesso speciale rilasciato dai rappresentanti plenipotenziari russi all'estero sul passaporto stesso.

Art. 2. — Coloro che desiderano ricevere il permesso di recarsi nella R. S. F. S. R. debbono presentare le rispettive domande al rappresentante plenipotenziario della R. S. F. S. R. ed esibire i loro documenti personali in copia originale, a norma delle disposizioni elaborate dal Commissario del Popolo per gli Affari Esteri.

Art. 3. — Lo stesso permesso è parimenti necessario a coloro che, trovandosi in condizioni legali sul territorio delle altre repubbliche dei Soviet, desiderassero trasferirsi sul territorio della R. S. F. S. R.

Art. 4. — Le persone penetrate con sotterfugi nel territorio della R. S. F. S. R. sia dall'estero sia da un'altra repubblica dei Soviet e non muniti del permesso citato all'articolo 1, saranno inviate dalle Autorità che le avranno scoperte davanti al Tribunale popolare e processate in presenza a sei assessori popolari o sottoposte al giudizio del tribunale rivoluzionario e, dietro le relative sentenze, saranno punite col carcere a norma del decreto del 21 marzo 1921 circa la privazione della libertà e circa il procedimento per la scarcerazione condizionale dei detenuti.

Art. 5. — I rappresentanti plenipotenziari della R. S. F. S. R. all'Estero debbono provvedere alla diffusione del presente Decreto tra la popolazione della regione ove risiedono.

BOLIVIA

Decreto 27 ottobre 1921 concernente l'immigrazione.

Art. 1. — Ogni persona che desidera recarsi nel territorio della Repubblica deve presentare i seguenti documenti a richiesta dei competenti uffici:

- a.* un passaporto del suo paese di origine con descrizione delle caratteristiche personali e con le impronte digitali;
- b.* un certificato da cui risulti che l'emigrante non è affetto da malattia contagiosa e tale certificato dovrà essere rilasciato dal medico dell'ultima residenza;
- c.* un certificato dell'autorità del luogo di partenza da cui risulti che negli ultimi 5 anni l'emigrante non è stato condannato per condotta colpevole, ne è attualmente sotto processo;
- d.* un certificato della stessa autorità da cui risulti che egli esercita una professione onorevole.

Art. 2. — I consoli della Bolivia debbono respingere ogni passaporto, eccettuate le rinnovazioni, cui non siano alligati i suddetti documenti, sotto pena di revoca temporanea dal loro ufficio, e definitiva in caso di recidiva.

Art. 3. — Le autorità di confine sotto minaccia della stessa pena non possono permettere l'entrata sul territorio dello Stato a nessuna persona che non sia munita di detti documenti. Sono esenti i minorenni accompagnati dai genitori ed iscritti nei passaporti di costoro. Per i minorenni però occorre solo il certificato di cui alla lettera *b*).



Movimento dell'emigrazione italiana

A) Emigrazione transoceanica.

I.

MOVIMENTO MENSILE DELLE PARTENZE E DEGLI ARRIVI NEI PORTI DEL REGNO
DI EMIGRANTI TRANSOCEANICI ITALIANI E STRANIERI (1).

1. — Emigranti italiani e stranieri partiti dai porti del Regno
per paesi transoceanici.

Novembre 1921.

PORTI DI PARTENZA DAL REGNO	Emigranti partiti			Emigranti italiani									
	Italiani	Stranieri	Totale	per sesso		per paesi di destinazione							
				Uomini	Donne	Canada	Stati Uniti	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa (Dakar)	Australia
Genova	5,953	85	6,038	4,314	1,639	54	4	—	1,254	4,560	81	—	—
Napoli	6,055	713	6,768	3,658	2,897	121	4,944	—	129	761	15	—	—
Palermo	240	—	240	132	108	—	240	—	—	—	—	—	—
Messina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Trieste	529	351	880	304	225	1	489	—	8	31	—	—	—
Totale . .	12,777	1,149	13,926	8,408	4,369	176	5,677	—	1,391	5,352	96	—	—

Dicembre 1921.

PORTI DI PARTENZA NEL REGNO	Emigranti partiti			Emigranti italiani									
	Italiani	Stranieri	Totale	per sesso		per paesi di destinazione							
				Maschi	Femmine	Canada	Stati Uniti	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa (Dakar)	Australia
Genova	5,526	402	5,928	3,890	1,636	1	840	223	1,520	2,873	54	15	—
Napoli	3,222	359	3,581	2,138	1,084	—	2,219	—	93	827	—	—	83
Palermo	823	—	823	454	369	—	823	—	—	—	—	—	—
Messina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Trieste	80	302	382	51	29	—	—	—	33	47	—	—	—
Totale . .	9,651	1,063	10,714	6,533	3,118	1	3,882	223	1,646	3,747	54	15	83

(1) Cifre provvisorie.

2. — Emigrati italiani e stranieri arrivati nei porti del Regno
da paesi transoceanici. (1)

Novembre 1921.

PORTI DI ARRIVO NEL REGNO	Emigrati arrivati			Emigrati italiani									
				per sesso		per paesi di provenienza							
	Italiani	Stranieri	Totale	Uomini	Donne	Canada	Stati Uniti	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa (Dakar)	Australia
Genova . . .	1,557	60	1,617	1,141	416	—	1,26	—	54	199	6	8	—
Napoli . . .	4,466	1,422	5,888	3,416	1,050	484	3,530	—	70	371	—	—	11
Palermo . . .	1,519	24	1,543	1,163	350	—	1,519	—	—	—	—	—	—
Messina . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Trieste . . .	60	100	160	40	20	—	60	—	—	—	—	—	—
Totale . .	7,602	1,606	9,208	5,760	1,842	484	6,369	—	154	570	6	8	11

Dicembre 1921.

PORTI DI ARRIVO NEL REGNO	Emigrati arrivati			Emigrati italiani									
				per sesso		per paesi di provenienza							
	Italiani	Stranieri	Totale	Maschi	Femmine	Canada	Stati Uniti	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa (Dakar)	Australia
Genova . . .	3,575	133	3,708	3,039	536	—	3,017	56	122	355	20	5	—
Napoli . . .	5,189	1,060	6,249	4,393	796	67	4,950	—	52	114	—	—	—
Palermo . . .	2,421	12	2,433	1,869	552	—	2,421	—	—	—	—	—	—
Messina . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Trieste . . .	42	200	242	29	13	—	42	—	—	—	—	—	—
Totale . .	11,227	1,405	12,632	9,330	1,897	67	10,436	56	174	469	20	5	—

(1) Cifre provvisorie.

MOVIMENTO MENSILE DEGLI EMIGRANTI ITALIANI TRANSOCEANICI
DISTRIBUITI PER PAESI DI DESTINAZIONE.

ANNO 1921	Emigranti partiti				Paesi di destinazione								
	TOTALE	Uomini	Donne	Minori di 15 anni	Canada	Stati Uniti di America	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa non mediterranea	Australia	Altri paesi
Gennaio ..	27,099	16,420	7,448	3,231	132	21,704	460	850	3,830	95	15	11	2
Febbraio ..	23,965	13,825	6,835	3,305	108	20,066	—	611	3,044	36	2	90	8
Marzo.....	19,060	10,993	5,338	2,729	88	14,444	—	854	3,540	61	4	50	10
Totale 1° trim.	70,124	41,238	19,621	9,265	328	56,214	460	2,315	10,414	192	21	160	20
Aprile	27,267	15,646	7,662	3,959	460	24,070	—	482	2,183	9	8	55	—
Maggio ...	25,941	15,462	7,608	2,871	544	21,281	268	1,018	2,726	43	11	—	50
Giugno ...	4,895	3,102	1,295	498	182	2,091	22	662	1,687	83	7	150	11
Totale 2° trim.	58,193	34,210	16,565	7,328	1,186	47,442	290	2,162	6,596	135	26	205	61
1° Semestre	128,317	75,448	36,186	16,593	1,514	103,656	750	4,477	17,010	327	47	365	81
Luglio	8,702	4,518	2,721	1,463	429	6,608	—	750	899	14	1	1	—
Agosto	7,370	4,127	2,122	1,121	258	4,366	157	487	1,026	65	13	93	5
Settembre ..	11,581	6,472	3,174	1,935	161	7,149	—	546	3,548	87	5	84	1
Totale 3° trim.	27,653	15,117	8,017	4,519	848	18,123	157	1,783	6,373	166	19	178	6
Ottobre ...	15,927	9,234	4,627	2,666	139	6,239	5	1,156	7,900	135	5	343	5
Novembre ..	12,831	7,351	3,345	2,135	178	5,697	3	1,391	5,354	97	4	85	22
Dicembre ..	9,682	5,607	2,345	1,730	1	3,092	223	1,646	3,748	54	22	83	3
Totale 4° trim.	38,440	22,192	9,717	6,531	318	15,838	231	4,193	17,062	286	31	511	30
2° Semestre	66,063	37,369	17,734	11,050	1,666	33,961	388	5,976	23,425	452	50	680	36
TOTALE (1)	194,330	112,757	53,920	27,643	2680	137,617	1138	10,453	40,385	779	97	1054	117

(1) Cifra provvisoria.

II.

MOVIMENTO MENSILE DEL RILASCIO DEI PASSAPORTI PER EMIGRANTI
CON DESTINAZIONE A PAESI TRANSOCEANICI.

ANNO 1921	M E S I	TOTALE dei passaporti rilasciati	PAESI DI DESTINAZIONE								
			Canada	Stati Uniti di America	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa non me- diterranea	Australia	Altri paesi
	Gennaio	3,693	162	1,632	17	461	1,249	15	24	93	40
	Febbraio	4,406	324	1,804	16	514	1,466	43	13	101	125
	Marzo	6,219	513	2,855	43	547	1,961	22	31	99	148
	Aprile	16,700	824	12,891	39	648	2,076	23	12	84	103
	Maggio	18,828	533	15,797	24	635	1,658	21	36	80	44
	Giugno	7,946	219	5,243	31	680	1,592	30	28	62	61
	Totale 1° Sem.	57,792	2,575	40,222	170	3,485	10,002	154	144	519	521
	Luglio	7,594	339	4,436	8	445	2,198	43	17	66	42
	Agosto	10,096	269	5,176	25	498	3,866	44	14	120	84
	Settembre	11,292	208	5,013	12	847	4,670	67	213	178	84
	Ottobre	12,508	123	6,046	18	899	5,071	66	28	158	99
	Novembre	9,780	124	3,961	14	1,460	3,790	124	45	167	95
	Dicembre	7,901	178	2,641	17	953	3,680	74	6	260	92
	Totale 2° Sem.	59,171	1,241	27,273	94	5,102	23,275	418	323	949	496
	TOTALE dell'anno	116,963	3,810	67,495	264	8,587	33,277	572	467	1,468	1,017

III.

DISTRIBUZIONE REGIONALE DEI PASSAPORTI RILASCIATI PER EMIGRANTI
CON DESTINAZIONE A PAESI TRANSOCEANICI.

Novembre 1921.

REGIONI	Totale dei passaporti rilasciati	Paesi di destinazione								
		Canada	Stati Uniti	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa non mediterranea	Australia	Altri paesi
Piemonte	997	14	242	—	77	615	19	13	10	7
Liguria	206	1	55	—	9	88	5	—	—	47
Lombardia	533	5	119	1	25	306	10	—	68	2
Veneto	1,360	13	102	—	853	381	—	—	9	2
Emilia	263	2	91	—	92	70	7	—	—	1
Toscana	225	1	69	1	51	94	2	1	3	3
Marche	530	8	61	—	5	454	—	—	—	2
Umbria	65	—	58	—	2	5	—	—	—	—
Lazio	81	1	61	—	6	2	7	—	1	3
Abruzzi e Molise	700	26	341	—	11	329	—	2	—	—
Campania	833	5	507	1	46	144	3	24	1	12
Puglie	294	3	185	—	17	82	—	1	5	1
Basilicata	409	2	176	1	46	164	7	4	1	8
Calabria	1,178	40	394	9	81	603	51	—	—	—
Sicilia	1,848	2	1,344	1	14	414	—	—	70	3
Sardegna	23	1	11	—	—	10	1	—	—	—
Venezia Tridentina	165	—	23	—	120	8	12	—	—	2
Venezia Giulia e Zara	61	—	32	—	5	21	—	—	1	2
Totale	9,780	124	3,961	14	1,460	3,790	124	45	167	95

Segue III.

DISTRIBUZIONE REGIONALE DEL RILASCIO DEI PASSAPORTI PER EMIGRANTI
CON DESTINAZIONE A PAESI TRANSOCEANICI
Dicembre 1921

ANNO 1921	REGIONI	Totale dei passaporti rilasciati	Paesi di destinazione								
			Canada	Stati Uniti	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa non mediterranea	Australia	Altri paesi
	Piemonte	639	8	100	—	30	449	14	4	22	12
	Liguria	142	—	33	1	5	68	6	—	—	29
	Lombardia	405	—	46	1	27	226	4	—	93	8
	Veneto	1,198	59	100	—	566	432	—	—	26	15
	Emilia	127	2	62	—	27	34	1	—	—	1
	Toscana	173	1	41	—	45	62	4	—	15	5
	Marche	878	25	63	—	4	283	2	—	—	1
	Umbria	20	—	10	—	3	7	—	—	—	—
	Lazio	92	1	73	—	7	7	—	1	—	3
	Abruzzi e Molise	521	10	184	—	9	317	—	1	—	—
	Campania	474	14	294	1	30	121	7	—	2	5
	Puglie	143	2	72	—	12	52	—	—	3	2
	Basilicata	491	3	218	—	53	198	13	—	2	4
	Calabrie	1,466	40	297	14	115	1,069	19	—	—	2
	Sicilia	1,542	12	1,078	—	13	333	4	—	97	5
	Sardegna	5	—	1	—	—	4	—	—	—	—
	Venezia Tridentina	40	1	29	—	3	7	—	—	—	—
	Venezia Giulia e Zara	45	—	30	—	4	11	—	—	—	—
	Totale	7,901	178	2,641	17	953	3,680	74	6	260	92

B) Emigrazione non transoceanica.

I.

MOVIMENTO MENSILE DELL'ESPATRIO DI EMIGRANTI ITALIANI NON TRANSOCEANICI DISTINTI PER PAESI DI DESTINAZIONE.

M E S I	Emigranti partiti				Stati di destinazione																			
	Totale	Uomini	Donne	Minori di 15 anni	Francia e Principato di Monaco	Svizzera	Austria, Ceco, Slovacchia, Ungheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Irlanda	Suola	Sandiniavi	Russia e Polonia	Spagna e Portogallo	Balcanici e Jugoslavia	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Marocco	Altri paesi	
Gennaio . . .	3,437	1,981	1,158	298	2,157	455	108	54	61	23	173	—	—	—	36	80	21	13	27	111	89	15	3	
Febbraio . . .	3,342	1,994	1,006	342	2,100	399	89	50	69	39	175	2	5	—	27	78	10	8	30	183	51	24	—	
Marzo	4,445	2,908	1,119	418	2,651	402	292	129	77	15	210	2	2	1	46	437	4	3	37	107	27	34	1	
Aprile	6,998	4,939	1,466	558	3,377	608	959	96	181	60	198	3	3	3	56	1,166	3	1	30	149	59	39	5	
Maggio	5,351	3,598	1,287	495	2,969	533	444	111	104	22	168	1	1	3	30	671	26	7	10	205	25	6	5	
Giugno	4,856	3,162	1,312	382	2,836	750	413	76	103	39	116	3	2	13	351	1	1	21	80	20	31	—		
I. Semestre	26,424	18,562	7,378	2,494	16,090	2,158	2,275	516	565	265	1,040	11	14	206	2,782	65	21	155	855	372	149	14		
Luglio	5,237	3,188	1,628	421	2,584	1,483	276	137	116	6	65	1	8	50	359	4	2	5	93	8	40	—		
Agosto	5,054	2,724	1,826	504	3,034	574	517	82	175	19	96	2	3	9	384	—	—	14	104	17	21	1		
Settembre . .	5,593	2,717	2,176	700	3,589	430	235	87	333	27	156	4	1	28	457	—	—	10	170	30	42	2		
Ottobre	6,343	3,425	2,334	594	3,972	289	327	100	495	28	292	1	4	16	389	2	2	423	106	46	35	5		
Novembre . . .	5,038	3,268	1,765	575	3,763	352	269	94	300	18	136	4	1	19	338	1	3	10	309	78	12	1		
Dicembre . . .	4,557	2,706	1,459	392	3,150	357	162	69	295	32	91	—	4	33	195	3	1	12	180	48	14	—		
II. Semestre	32,422	18,058	11,188	3,176	20,683	3,385	1,816	569	1,555	130	746	12	21	155	2,113	10	11	474	962	227	164	9		
TOTALE	60,846	36,610	18,596	5,670	36,179	6,543	4,091	1,085	2,130	335	1,786	23	35	363	4,896	15	44	629	1,797	499	313	23		

Avvertenza. — La presente tavola è costruita in base alle schede individuali di "espatrio", che vengono staccate dai passaporti di emigranti a cura degli uffici di frontiera. Si deve avvertire, che, per il sistema stesso della rilevazione, il movimento emigratorio così accertato risulta necessariamente inferiore al movimento effettivo, in quanto sfuggono alla rilevazione, così fatta, gli emigranti che espatriano con passaporto di antico modello non munito della scheda "espatrio", o passano le frontiere per vie secondarie dove mancano ancora uffici di controllo.

MOVIMENTO MENSILE DEL RILASCIO DEI PASSAPORTI PER EMIGRANTI CON DESTINAZIONE A PAESI NON TRANSOCEANICI

M E S I	Paesi di destinazione																		
	Francia e Principato di Monaco	Swizzera	Austria, Ceco, Slovacchia, Ungheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussem- burgo	Gran Britagna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Spagna e Portogallo	Balcenici e Jugoslavia	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Marocco	Altri paesi	
	Anno 1921																		
	Totale dei passa- porti rilasciati																		
Gennaio	5,185	2,621	831	362	138	128	41	229	2	3	82	320	40	11	43	297	32	17	8
Febbraio	5,585	3,208	621	332	139	197	54	230	9	7	66	405	19	5	46	196	35	71	12
Marzo	7,136	3,403	764	742	205	186	28	235	8	4	61	1,066	30	10	46	206	87	41	14
Aprile	8,973	3,695	906	1,243	240	241	53	223	4	6	92	1,604	48	7	73	435	32	43	27
Maggio	5,934	3,068	632	568	128	108	26	148	1	3	27	791	27	16	49	236	17	32	27
Giugno	7,042	4,021	1,055	549	110	125	43	134	2	9	73	626	34	11	55	127	24	22	21
I. Semestre	39,855	20,047	4,810	3,826	960	985	245	1,109	26	32	351	4,812	106	60	315	1,427	227	226	109
Luglio	6,376	3,022	1,478	518	124	116	10	111	6	1	103	653	12	9	48	100	15	29	21
Agosto	7,273	3,977	691	608	154	257	29	146	2	6	20	1,027	25	18	72	137	31	31	41
Settembre	8,303	4,483	546	515	139	469	17	259	3	3	26	1,138	25	15	377	161	45	61	21
Ottobre	8,285	4,813	423	706	141	586	22	238	1	13	30	810	23	10	142	222	57	18	10
Novembre	7,426	4,453	396	621	153	558	49	163	5	4	23	569	32	8	77	201	47	36	28
Dicembre	6,836	3,987	409	443	140	903	46	129	—	4	38	420	21	12	72	129	43	27	13
II. Semestre	44,473	24,735	3,943	3,411	861	2,889	173	1,046	14	31	240	4,617	139	72	788	950	238	202	134
TOTALE	84,328	44,782	8,753	7,237	1,811	3,874	418	2,245	40	63	591	9,429	337	132	1,103	2,377	465	428	243

DISTRIBUZIONE REGIONALE DEL MOVIMENTO MENSILE DELL'EMIGRAZIONE NON TRANSOCEANICA
 Novembre 1921.

REGIONI	Emigranti espatriati					Francia e Principato di Monaco	Svizzera	Austria, Ceco- Slovacchia e Ungheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bre- tagna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Spagna e Portogallo	Stati Paesi e Jugoslavia	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Marocco	Altri paesi		
	Totale	Uomini	Donne	Morti di 15 anni																					
Piemonte	1,682	872	639	171	1,556	79	—	2	11	9	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Liguria	234	150	76	8	146	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Lombardia	718	459	190	39	377	106	4	5	194	3	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Veneto	711	466	176	69	311	31	143	67	72	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Emilia	456	352	76	28	256	10	3	7	5	—	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Toscana	786	549	172	65	687	6	6	—	15	1	33	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Marche	53	23	14	—	50	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Umbria	107	37	46	24	104	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lazio	7	1	6	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Abruzzi e Molise	28	6	15	7	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Campania	129	48	60	21	88	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Puglie	26	12	8	6	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Basilicata	8	5	1	2	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Calabria	16	14	2	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sicilia	191	67	75	48	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sardegna	47	22	15	10	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Venezia Tridentina	90	28	42	20	9	14	55	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Venezia Giulia e Zara	349	164	142	43	5	2	86	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE	3,638	2,298	1,765	575	3,761	252	200	94	300	18	136	4	1	19	398	1	245	1	3	10	300	78	12	1	—

TOTALE 3,638 2,298 1,765 575 3,761 252 200 94 300 18 136 4 1 19 398 1 245 1 3 10 300 78 12 1

Avvertenza. — La presente tavola è costruita in base alle schede individuali di "espatrio" che vengono staccate dai passaporti di emigranti a cura degli uffici di frontiera. Si deve avvertire che per il sistema stesso della rilevazione il movimento emigratorio così accertato risulta necessariamente inferiore al movimento effettivo.

DISTRIBUZIONE REGIONALE DEL MOVIMENTO MENSILE DELL'EMIGRAZIONE NON TRANSOCEANICA.
Dicembre 1921.

REGIONI	Emigranti partiti				Francia e Prussia di Monaco	Svizzera	Austria, Cecoslovacchia, Ungheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Spagna e Portogallo	Stati Balcanici e Jugoslavia	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Marocco	Altri paesi
	Totale	Uomini	Donne	Minori di anni 15																		
Piemonte	1,208	647	472	89	1,084	64	1	4	8	10	9	—	—	1	10	—	—	—	5	5	7	—
Liguria	138	75	56	7	113	8	1	2	—	1	5	—	—	—	6	—	—	—	2	—	—	—
Lombardia	703	395	265	42	381	206	8	8	65	6	3	—	4	15	3	—	—	1	2	1	—	—
Veneto	525	376	132	18	210	30	70	43	117	3	4	—	—	7	41	—	—	—	—	—	—	—
Emilia	337	237	71	29	265	22	1	4	—	—	19	—	—	5	—	3	—	—	0	14	1	—
Toscana	572	641	105	66	770	16	5	2	14	—	15	—	—	1	—	3	—	—	26	16	1	—
Marche	52	26	20	12	49	—	2	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Umbria	85	30	32	23	74	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
Lazio	14	10	4	—	9	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Abruzzi e Molise	32	18	8	6	25	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Campania	104	42	43	19	52	—	1	3	2	—	25	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—
Puglie	17	15	2	—	13	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
Basilicata	6	5	1	—	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Calabria	28	5	14	9	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sicilia	136	59	48	29	22	—	1	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	4	100	3	3
Sardegna	76	36	23	17	32	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38	5	—
Venezia Tridentina	39	14	21	4	4	7	24	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Venezia Giulia e Zara	184	81	81	22	7	1	47	—	—	—	—	—	—	—	125	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE	4,537	2,700	1,459	392	3,150	357	102	69	296	32	91	—	—	4	33	195	3	—	12	189	48	14

Avvertenze. — La presente tavola è costruita in base alle schede individuali di « espatrio » che vengono staccate dai passaporti di emigranti a cura degli uffici di frontiera. Si deve avvertire che per il sistema stesso della rilevazione il movimento emigratorio così accertato risulta necessariamente inferiore al movimento effettivo.

IV.

DISTRIBUZIONE REGIONALE DEL RILASCIO DEI PASSAPORTI PER EMIGRANTI CON DESTINAZIONE A PAESI NON TRANSOCEANICI.
 Novembre 1921.

REGIONI	STATI DI DESTINAZIONE																		
	Totale dei passaporti rilasciati	Francia e Principato di Monaco	Swizzera	Austria, Czecho-Slovacchia, e Ungheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Spagna e Portogallo	Jugoslavia e Stati Balcanici	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Morocco	Altri paesi
Piemonte	1,983	1,772	77	17	15	41	15	13	—	—	4	5	1	1	3	2	6	9	2
Liguria	242	175	2	2	1	—	1	5	—	—	—	1	1	1	1	1	49	3	—
Lombardia	1,119	504	206	6	12	337	4	14	1	1	4	13	2	—	6	3	4	1	1
Veneto	865	345	34	189	67	125	5	9	—	—	1	77	2	—	8	—	—	2	—
Emilia	562	369	17	30	22	5	—	34	—	—	1	22	2	—	1	41	10	—	7
Toscana	901	800	19	16	2	37	1	32	—	1	8	8	5	1	7	5	6	1	3
Marche	96	70	1	9	—	1	—	—	—	—	4	—	—	—	0	—	—	—	2
Umbria	115	89	6	1	1	1	17	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lazio	48	20	1	6	3	2	1	2	1	1	1	4	1	—	4	—	—	—	1
Abruzzi e Molise	45	28	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	13	—
Campania	220	123	2	17	3	8	—	34	—	—	3	3	4	2	12	1	8	—	—
Puglie	49	21	1	5	—	1	—	2	—	—	—	6	7	—	6	—	—	—	—
Basilicata	8	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—
Calabria	28	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—
Sicilia	169	33	—	2	1	—	—	12	—	—	—	—	4	2	8	91	4	10	2
Sardegna	51	30	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	1	—	—	8	2	—	—
Venezia Tridentina	149	16	29	83	12	—	1	5	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2
Venezia Giulia e Zara	710	12	1	238	12	—	—	1	—	—	1	423	2	1	10	1	—	—	8
TOTALE	7,420	4453	396	621	123	538	69	163	2	4	29	560	32	8	77	201	47	36	25

DISTRIBUZIONE REGIONALE DEL RILASCIO DEI PASSAPORTI PER EMIGRANTI CON DESTINAZIONE A PAESI NON TRANSOCEANICI
Dicembre 1921.

REGIONI	STATI DI DESTINAZIONE																		
	Totale dei passaporti rilasciati	Francia e Principato di Monaco	Swizzera	Austria, Ceco-Slovacchia e Ungheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Spagna e Portogallo	Stati Baltici e Jugoslavia	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisi	Algeria	Marocco	Altri paesi
Piemonte	1,719	1,477	119	4	16	48	11	16	—	2	4	21	—	—	8	1	2	—	—
Liguria	121	103	4	1	2	2	—	4	—	—	1	1	—	—	—	3	—	—	—
Lombardia	1,296	633	196	12	10	396	6	4	—	2	16	7	—	2	6	2	1	2	1
Veneto	1,163	354	27	192	53	417	5	9	—	—	3	83	3	1	14	1	—	—	—
Emilia	436	315	28	17	23	4	—	22	—	—	3	5	1	—	—	—	17	—	1
Toscana	859	773	14	6	4	19	—	24	—	—	2	3	4	1	5	2	1	1	3
Marche	68	48	1	8	3	—	—	—	—	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—
Umbria	59	47	3	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lazio	56	18	3	7	9	7	—	2	—	—	2	—	—	1	3	—	—	—	1
Abruzzi e Molise	54	17	—	1	—	15	—	2	—	—	1	6	—	—	—	—	—	—	—
Campania	148	73	1	1	1	6	—	38	—	—	1	1	2	2	7	4	11	—	—
Puglie	83	49	3	2	—	1	—	1	—	—	—	8	10	3	5	1	—	—	—
Basilicata	7	3	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
Calabria	18	11	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	2	—
Sicilia	162	18	—	—	2	4	1	4	—	—	—	2	1	—	9	101	6	13	1
Sardegna	56	39	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Venezia Tridentina	63	5	6	38	5	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
Venezia Giulia e Zara	438	14	3	152	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
TOTALI	6,536	3,967	408	443	140	903	46	129	—	4	38	430	21	12	72	129	43	27	13

DISTRIBUZIONE PROFESSIONALE E REGIONALE DEL

No

PROFESSIONE O CONDIZIONE	Totale emigranti di età superiore a 15 anni		Piemonte		Liguria		Lombardia		Veneto		Emilia		U
	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	
	Addetti all'agricoltura	587	202	198	115	9	8	45	18	20	7	28	
Addetti alle industrie estrattive	166	—	50	—	—	—	14	—	86	—	4	—	
Braccianti, giornalieri, terrazzieri ed altri operai addetti a lavori di sterco, di scavo, ecc.	615	88	179	34	9	2	52	3	80	2	62	9	1
Muratori, manovali, scalpellini, fornai, ecc.	644	1	183	—	6	—	232	—	138	1	23	—	
Addetti alle industrie siderurgiche, metallurgiche e meccaniche	143	—	48	—	2	—	25	—	18	—	4	—	
Falegnami, ebanisti, calafati, carpentieri e carrozzieri, cestai ed altri lavoratori del legno e della paglia.	377	—	36	—	92	—	12	—	36	—	172	—	
Filatori, tessitori, tintori ed altri addetti alle industrie tessili	4	23	1	10	—	—	2	7	1	5	—	—	
Calzolai, sellai ed altri lavoratori del cuoio e delle pelli	38	—	13	—	1	—	6	—	1	—	1	—	
Addetti all'industria del vestiario e dell'arredamento domestico	32	85	9	32	1	5	1	15	—	4	2	1	
Addetti alle industrie alimentari	58	1	16	—	1	—	13	—	13	1	4	—	
Addetti ad altre industrie non precedentemente indicate	29	3	1	1	4	—	4	1	3	1	—	—	
Operai, industriali senz'altra specificazione	239	114	47	33	11	4	25	17	56	20	37	6	
Addetti a servizi ed esercizi pubblici	105	6	36	—	2	—	32	—	1	—	9	6	
Addetti all'industria dei trasporti	48	—	14	—	1	—	6	—	2	—	2	—	
Esercenti il piccolo traffico	46	3	2	—	2	—	2	—	1	—	1	—	
Addetti ad aziende commerciali	46	19	10	8	—	—	6	—	3	—	—	—	
Incisi, disegnatori e decoratori	16	—	8	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
Addetti ad industrie teatrali e cinematografiche	17	10	1	2	2	—	4	—	—	—	—	—	
Addetti ai servizi domestici	5	192	1	81	1	14	1	37	1	8	—	11	
Appartenenti a condizioni non professionali	37	24	8	9	2	2	3	6	3	—	1	—	
Attendenti alle cure domestiche	—	994	—	314	—	41	—	86	—	127	—	37	
Professioni e condizioni ignote e non specificate	46	—	11	—	4	—	3	—	3	—	2	—	
Totale	3,298	1,765	872	639	150	76	486	190	466	176	352	76	5

TO MENSILE DELL'EMIGRAZIONE NON TRANSOCEANICA.

Umbria		Lazio		Abruzzi e Molise		Campania		Puglie		Basilicata		Calabria		Sicilia		Sardegna		Veneta Tridentina		Veneta Giulia e Zara		
D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.
2	6	2	—	—	—	5	6	20	1	—	—	5	1	11	2	6	—	5	5	38	5	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	2	—	2	—	
1	14	11	—	—	2	1	7	8	—	—	1	—	6	—	8	5	4	—	2	1	22	—
—	5	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	6	—	2	—	1	—	17	—	
—	3	—	1	—	—	—	1	1	—	3	—	—	—	5	—	3	—	5	—	17	—	
—	2	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	1	—	3	—	1	—	2	—	10	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
—	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	3	—	2	—	1	—	1	—	
2	—	1	—	—	—	—	2	3	—	1	—	1	—	2	7	—	—	1	1	1	4	
—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	
—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
1	2	1	—	—	3	4	3	6	—	—	—	—	—	5	—	2	—	4	10	4	1	
—	3	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	5	—	
—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	1	—	8	—	
—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	8	10	
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	
1	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	4	7	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	11	—	2	
—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	12	2	
16	—	31	—	1	—	5	—	22	—	7	—	1	—	1	—	53	—	15	—	14	—	
—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	12	
23	37	46	1	6	6	15	48	60	12	8	5	1	14	2	67	76	22	15	38	42	164	142

DISTRIBUZIONE PROFESSIONALE E REGIONALE DEL MO
Dicembre

PROFESSIONE O CONDIZIONE	Totale emigranti di età superiore a 15 anni		Piemonte		Liguria		Lombardia		Veneto		Emilia		Puglia
	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	
	Addetti all'agricoltura	680	185	190	95	23	10	53	17	12	9	49	
Addetti alle industrie estrattive	161	—	33	—	—	—	14	—	80	—	9	—	15
Braccianti, giornalieri, terrazzieri ed altri operai addetti a lavori di sterco, di scavo, ecc.	518	69	55	16	10	2	67	5	73	2	67	5	184
Muratori, manovali, scalpellini, fornai, ecc.	465	—	166	—	2	—	116	—	119	—	15	—	21
Addetti alle industrie siderurgiche, metallurgiche e meccaniche	104	—	31	—	3	—	20	—	10	—	6	—	4
Falegnami, ebanisti, calafati, carpentieri e carrozzieri, ceati ed altri lavoratori del legno e della paglia	118	—	21	—	7	—	13	—	17	—	34	—	3
Filatori, tessitori, tintori ed altri addetti alle industrie tessili	3	25	2	12	—	—	—	9	1	1	—	—	—
Calzolari, sellai ed altri lavoratori del cuoio e delle pelli	32	1	8	—	2	—	4	—	4	—	1	—	3
Addetti all'industria del vestiario e dell'arredamento domestico	29	77	12	23	—	3	4	26	—	4	—	—	11
Addetti alle industrie alimentari	39	—	9	—	2	—	8	—	4	—	—	—	3
Addetti ad altre industrie non precedentemente indicate	34	3	2	1	1	—	5	—	1	—	—	—	19
Operai, industriali senz'altra specificazione	183	87	29	24	9	2	20	10	32	19	29	8	37
Addetti a servizi ed esercizi pubblici	76	4	23	—	6	—	23	3	3	—	6	1	3
Addetti all'industria del trasporto	32	—	9	—	1	—	5	—	3	—	1	—	—
Esercenti il piccolo traffico	25	2	4	1	—	—	—	—	—	1	3	—	15
Addetti ad aziende commerciali	30	11	4	2	1	1	8	4	—	1	2	—	9
Incisori, disegnatori e decoratori	8	2	2	2	—	—	1	—	2	—	—	—	—
Addetti ad industrie teatrali e cinematografiche	56	31	4	1	2	—	19	19	6	2	10	2	5
Addetti ai servizi domestici	10	186	1	59	1	9	5	80	—	3	—	8	1
Appartenenti a condizioni non professionali	17	11	3	7	—	—	1	1	3	—	—	—	2
Attendenti alle cure domestiche	—	765	—	229	—	29	—	92	—	90	—	39	—
Professioni e condizioni ignote e non specificate	86	—	38	—	5	—	9	—	6	—	5	—	5
Totale	2,706	1,459	647	472	75	56	395	266	376	132	237	71	641

Segue V.

MONTI MENSILE DELL'EMIGRAZIONE NON TRANSOCEANICA.

1911.

Marche		Umbria		Lazio		Abruzzi e Molise		Campania		Puglie		Basilicata		Calabria		Sicilia		Sardegna		Venezia Tridentina		Venezia Giulia e Zara		
U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	
4	6	6	7	1	—	2	4	6	5	—	—	1	—	—	8	11	—	—	—	—	1	—	20	4
1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	1	—	
7	3	9	7	—	—	6	1	5	7	3	—	—	—	—	—	6	—	17	—	2	1	6	—	
2	—	1	—	—	—	2	—	2	—	3	—	—	—	4	—	6	—	2	—	—	—	4	—	
1	—	—	—	1	—	—	—	4	—	1	—	2	—	—	—	2	—	2	—	—	—	5	12	
1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	4	—	2	—	1	—	7	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	1	—	3	
—	—	—	—	1	—	—	—	1	2	—	—	1	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	3	
—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	1	—	
3	2	6	—	1	—	6	1	1	3	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	2	3	5	—	
—	—	1	—	1	—	—	—	5	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	6	—	1	—	—	—	4	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	
—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	7	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	6	—	
—	—	1	1	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	
—	—	8	—	16	—	3	—	2	—	23	—	2	—	1	—	3	—	31	—	22	—	9	70	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	1	—	3	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	5	—	—	—	—	5	
30	20	30	32	10	4	18	8	42	43	15	2	5	1	5	14	59	48	36	23	14	21	81	81	

DISTRIBUZIONE PROFESSIONALE E PER PAESI DI DESTINAZIONE DEL

Novembre

PROFESSIONE O CONDIZIONE	Totale emigranti di età superiore a 15 anni		Francia e Principato di Monaco		Svizzera		Austria, Ceco Slovacchia e Ungheria		Germania		Belgio e Olanda		Lussemburgo	
	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.
	Addetti all'agricoltura	587	202	488	162	15	13	9	7	2	2	2	—	—
Addetti alle industrie estrattive	166	—	132	—	2	—	2	—	9	—	12	—	1	—
Braccianti, giornalieri, terrazzieri ed altri operai addetti a lavori di sterco, di scavo, ecc.	615	88	466	77	7	—	8	3	5	—	69	1	1	—
Muratori, manovali, scalpellini, fornaciari, ecc.	644	1	384	—	26	—	29	1	14	—	145	—	7	—
Addetti alle industrie siderurgiche, metallurgiche e meccaniche	143	—	74	—	11	—	13	—	6	—	15	—	—	—
Falegnami, ebanisti, calafati, carpentieri e carrozzieri, cestai ed altri lavoratori del legno e della paglia	377	—	149	—	6	—	13	—	—	—	17	—	1	—
Filatori, tessitori, tintori ed altri addetti alle industrie tessili	4	23	—	16	3	6	—	—	—	—	—	—	—	—
Calzolai, sellai ed altri lavoratori del cuoio e delle pelli	38	—	28	—	2	—	—	—	—	—	4	—	—	—
Addetti all'industria del vestiario e dell'arredamento domestico	32	85	29	63	1	8	—	6	—	—	—	—	—	—
Addetti alle industrie alimentari	58	1	26	1	—	—	3	—	—	—	2	—	—	—
Addetti ad altre industrie non precedentemente indicate	29	3	9	2	1	—	1	—	1	—	12	—	—	—
Operai, industriali senz'altra specificazione	239	114	153	84	8	9	26	12	4	5	10	—	2	—
Addetti a servizi ed esercizi pubblici	105	6	62	5	4	—	2	—	—	—	2	—	—	—
Addetti all'industria dei trasporti	48	—	29	—	2	—	9	—	1	—	—	—	1	—
Esercenti il piccolo traffico	46	3	39	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Addetti ad aziende commerciali	46	19	22	8	3	—	9	6	—	—	—	1	—	—
Incisori, disegnatori e decoratori	16	—	10	—	2	—	3	—	—	—	—	—	—	—
Addetti ad industrie teatrali e cinematografiche	17	10	8	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Addetti ai servizi domestici	5	192	4	137	—	36	—	10	—	1	—	—	—	—
Appartenenti a condizioni non professionali	37	24	14	15	4	7	4	—	—	—	—	—	—	—
Attendenti alle cure domestiche	—	994	—	629	—	57	—	89	—	27	—	8	—	—
Professioni e condizioni ignote e non specificate	46	—	24	—	6	—	7	—	—	—	—	—	—	—
Totale	3,298	1,765	2,150	1,204	103	136	139	134	42	35	290	10	13	—

MOVIMENTO MENSILE DELL'EMIGRAZIONE NON TRANSOCCEANICA.

121.

Gran Bretagna Irlanda		Stati Scandinavi		Russia e Polonia		Spagna e Portogallo		Stati Balcanici e Jugoslavia		Grecia		Turchia		Egitto		Tunisia		Algeria		Marocco		Altri paesi	
U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.
11	10							43	5							11	2	6	1				
								5								3							
0	2					2		32								10	3	9	1				
4								87								5		1		2			
						1		12								7		1		1			
								10								132		36					
																	1			1			
								1								3							
	5								2							1	1	1					
2						1		21								1		2					
	1					3		1										1					
7	3							11	1					1		9		5		3			
16	1					7		5						1		1		5					
								2								2		2					
4																1							1
7								3	3							1	2						
								1															
	4	2	1			1								1		5	3						
	4								1				1			1	1	1					
4								10	2	1				1									
	21				1		2	87							3	60		3		2			
								5								3		1					
74	51	2	1		1	15	2	189	101		1	2	1	4	5	197	71	70	5	7	2	1	

DISTRIBUZIONE PROFESSIONALE E PER PAESI DI DESTINAZIONE DEL

Dicembre

PROFESSIONE O CONDIZIONE	Totale emigranti di età superiore a 15 anni		Francia e Principato di Monaco		Svizzera		Austria Ceca Slovacchia e Ungheria		Germania		Belgio e Olanda		Lussemburgo	
	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.
	Addetti all'agricoltura	680	185	589	155	16	18	4	2	2	—	1	2	—
Addetti alle industrie estrattive	161	—	102	—	5	—	1	—	1	—	43	—	—	—
Braccianti, giornalieri, terrazzieri ed altri operai addetti a lavori di sterco, di scavo, ecc.	518	09	309	65	8	—	3	1	7	—	42	—	6	1
Muratori, manovali, scalpellini, fornai, ecc.	465	—	301	—	22	—	15	—	5	—	83	—	8	—
Addetti alle industrie siderurgiche, metallurgiche e meccaniche	104	—	51	—	19	—	9	—	5	—	2	—	1	—
Falegnami, ebanisti, calafati, carpentieri e carrozzieri, vestai ed altri lavoratori del legno e della paglia	118	—	79	—	6	—	5	—	—	—	5	—	—	—
Filatori, tessitori, tintori ed altri addetti alle industrie tessili	3	25	2	20	—	2	—	—	—	—	—	2	—	—
Calzolari, sellai ed altri lavoratori del cuoio e delle pelli	32	1	22	—	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—
Addetti all'industria del vestiario e dell'arredamento domestico	29	77	25	42	3	20	—	3	—	1	1	—	—	—
Addetti alle industrie alimentari	39	—	15	—	5	—	3	—	1	—	1	—	—	—
Addetti alle altre industrie non precedentemente indicate	34	3	11	2	3	—	—	—	—	1	13	—	—	—
Operai, industriali senz'altra specificazione	182	87	119	69	16	8	17	5	4	3	1	—	10	—
Addetti a servizi ed esercizi pubblici	78	4	59	1	2	2	2	—	1	—	—	1	1	—
Addetti all'industria dei trasporti	32	—	13	—	3	—	7	—	—	—	—	—	—	—
Esercenti il piccolo traffico	25	2	22	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Addetti ad aziende commerciali	30	11	12	4	2	4	7	3	3	—	—	—	—	—
Incisori, disegnatori e decoratori	8	2	3	1	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—
Addetti ad industrie teatrali e cinematografiche	56	31	16	12	12	1	1	—	—	—	—	—	—	—
Addetti ai servizi domestici	10	186	2	89	6	80	—	5	—	3	—	—	—	—
Appartenenti a condizioni non professionali	17	11	7	8	—	1	3	—	3	—	—	—	—	1
Attendenti alle cure domestiche	—	765	—	495	—	53	—	51	—	18	—	5	—	3
Professioni e condizioni ignote e non specificate	86	—	56	—	19	—	3	—	—	—	1	—	—	—
Totale	2,706	1,459	1,905	964	150	180	83	70	33	27	104	10	26	6

Segue VI.

MOVIMENTO MENSILE DELL'EMIGRAZIONE NON TRANSOCEANICA.

921.

Gran Bretagna Islanda		Stati Scandinavi		Russia e Polonia		Spagna e Portogallo		Stati Balcanici e Jugoslavia		Grecia		Turchia		Egitto		Tunisia		Algeria		Marocco		Altri paesi	
U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.
11	3					1		21	4							18		17	1				
								3								4				2			
8	2							10								32				3			
						1		19						1		5		3		2			
2						1		10								3				1			
								9								4		10					
								1											1				
								3	1							2		1					
								3							1		4		3				
1						1		9								2				1			
										1				3		2		1					
4	1					2		7	1							2		1					
8								3															
1														1		7							
																3							
3								2							1								
	1							1															
4				1		13	11									9	7						
1	5						1		2						1	1							
1						1	1	2															
	23					2			60		1					4		41		6		3	
2				1								1				2		1					
46	35			2	2	20	13	100	71	1	1	1		6	6	96	52	34	11	9	3		

L'ISTRIBUZIONE REGIONALE DEL MOVIMENTO MENSILE DI RIMPATRIO DI EMIGRATI ITALIANI DA PAESI NON TRANSOCEANICI.
 Novembre 1921.

REGIONI di destinazione	Emigrati rimpatriati di età superiore a 15 anni		STATI DI PROVENIENZA																			
	Totale	Uomini	Donne	Francia e Princ. di Monaco	Swizzera	Austria, (Zeco- Slovacchia Un- ghera	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polon.	Spagna e Por- toghio	Stati Balcanici e Jugoslavia	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Marocco	Altri paesi	
Piemonte	968	752	206	847	85	5	4	5	5	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1
Liguria	113	65	48	105	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—
Lombardia	1,176	1,065	111	963	232	5	—	17	11	7	—	—	—	63	—	—	—	—	—	—	—	—
Veneto	564	496	68	298	51	108	10	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Emilia	61	44	17	41	14	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Toscana	134	87	47	110	10	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Marche	17	16	1	16	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Umbria	50	29	11	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lazio	11	6	5	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Abruzzi e Molise	13	9	4	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Campania	23	14	9	17	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Puglie	24	19	5	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Basilicata	2	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Calabria	8	6	2	5	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sicilia	43	28	15	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sardegna	35	31	4	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Venezia Tridentina	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Venezia Giulia e Zara	230	143	87	4	—	48	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE	3,456	2,815	641	2,449	969	258	26	31	16	13	2	8	2	242	—	—	—	—	—	—	—	—

Avvertenza: La presente tavola è costruita in base alle schede individuali di « rimpatrio » che vengono staccate dai passaporti di emigrati a cura degli uffici di frontiera; la rilevazione, quindi, concerne soltanto le persone munite di passaporto proprio, cioè di età superiore agli anni 15.

Segne VII.

DISTRIBUZIONE REGIONALE DEL MOVIMENTO MENSILE DI RIMPATRIO DI EMIGRATI ITALIANI NON TRANSOCEANICI.
Dicembre 1921.

REGIONI di destinazione	Emigrati rimpatriati di età superiore ai 15 anni		STATI DI PROVENIENZA																				
	Totale	Uomini	Donne	Francia e Principato di Monaco	Swizzera	Austria, Czecho- Slovacchia e Ungheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Spagna e Port- ogallo	Stati Balcanici e Jugoslavia	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Morocco	Altri paesi		
Piemonte	1,005	817	189	917	73	2	2	2	4	4	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Liguria	176	110	66	169	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Lombardia	1,085	889	196	691	242	5	3	54	20	—	—	—	2	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Veneto	354	342	42	179	58	51	9	4	3	—	1	—	—	79	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Emilia	66	38	28	47	14	—	1	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Toscana	166	105	61	140	7	4	4	7	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Marche	32	24	8	28	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Umbria	40	25	15	39	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lazio	8	4	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Abruzzi e Molise	12	11	1	8	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Campania	21	16	5	14	—	2	—	1	—	2	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
Puglie	18	16	2	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Basilicata	2	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Calabria	7	4	3	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sicilia	76	42	34	15	1	—	—	—	—	41	—	—	1	—	—	—	—	15	—	3	—	—	—
Sardegna	20	18	2	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Venezia Tridentina	22	14	8	—	9	8	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Venezia Giulia e Zara	155	102	53	1	—	67	1	—	—	—	—	—	—	86	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE	3,596	2,579	657	2,268	416	140	25	71	27	54	2	—	8	173	1	—	1	17	—	3	—	—	—

Avvertenza. — La presente tavola è costruita in base alle schede individuali di rimpatrio che vengono staccate dai passaporti di emigrati a cura degli uffici di frontiera; la rilevazione, quindi, concerne soltanto le persone munite di passaporto proprio, cioè di età superiore agli anni 15.

Azione italiana all'estero

DANIMARCA

* L'Accademia di Belle Arti, la Università, la Direzione dei Musei di Stato, il presidente delle Associazioni dei letterati, le Unioni degli architetti, dei giornalisti e degli studenti hanno fondato a Copenhagen una Società italiana allo scopo di diffondere nella Danimarca la conoscenza della cultura italiana antica e moderna.

MAROCCO

* La Camera italiana di Commercio a Casablanca annunzia di avere istituita una filiale a Rabat, altro porto marocchino, che ha un'importante Colonia italiana dedicata ai commerci ed alle costruzioni edili, portuarie, ferroviarie.

TUNISIA

* La Colonia italiana nella Tunisia è dotata di un complesso notevole di scuole italiane in gran parte governative. Vi sono Asili infantili a Tunisi, Goletta e Susa; scuole primarie oltre che nelle suddette città, anche a Sfax; un Regio Ginnasio-Liceo, un R. Istituto tecnico, una Scuola Tecnico-Commerciale, una Scuola complementare femminile, un corso biennale per normali a Tunisi. La esistenza di queste scuole risale all'ordinamento Crispien dell'anno 1888; ma anche prima nelle più importanti città della Colonia esistevano varie altre scuole, dovute al buon volere ed al patriottismo di quella forte schiera di lavoratori italiani. Un grande incremento alla istruzione è stato dato dalla *Dante Alighieri*, che ha istituito scuole private a Biserta, Mah-

dia e Beya organizzando anche delle scuole domenicali femminili per adulte, un corso di stenografia e due corsi serali per analfabeti e quasi analfabeti. Malgrado ciò, specialmente le scuole elementari e le infantili non rispondono oramai più alle esigenze della Colonia, giacché solamente a Tunisi la popolazione scolastica supera i 5000 alunni. Sono in corso varie richieste per l'apertura di nuove scuole private, che attendono di essere prese in esame dal Residente francese. Gli alunni delle scuole italiane esistenti nella Reggenza ascendono a 13.000 circa.

BRASILE

* È stata fondata a S. Paulo una Società anonima col capitale di 200 contos (oltre 700.000 lire), «Cultura italiana» con lo scopo di diffondere col libro la cultura e la lingua italiana fra gli italiani ed i brasiliani, intensificando sempre più le relazioni spirituali fra i due paesi. La nuova istituzione probabilmente riunirà le varie librerie italiane di S. Paulo in una sola grande libreria che invierà commessi-viaggiatori in tutti gli Stati della Federazione, specialmente per collocare presso tutte le biblioteche, le Università e gli Istituti di istruzione opere italiane: di diritto, di letteratura, di medicina.

* Il Consiglio direttivo della Camera italiana di commercio di San Paulo, conscio dei doveri incombenti agli organismi preposti alla intensificazione ed allo sviluppo delle relazioni economiche fra l'Italia ed i paesi di oltre Oceano, ha deciso

la creazione di un Museo Commerciale con annessa Mostra campionaria permanente dei prodotti industriali italiani. Scopo dell'Istituto è di agire con grande praticità sia nei riguardi della penetrazione commerciale italiana in Brasile, sia per disciplinare e creare una corrente di importazione di materie prime in Italia.

STATI UNITI D'AMERICA

* Nel giugno 1918, fu costituita da un gruppo di irredenti negli Stati Uniti l'Associazione politica fra gli italiani irredenti di *New York*, dipendente dalla sede Centrale costituita a Roma. Il primo compito propostosi dai promotori fu quello di una sana propaganda patriottica fra i numerosi conterranei che vivono sul suolo della Confederazione nord-americana, da opporre a quella dell'elemento pangermanista ed austriacante, sorretto da ragguardevoli mezzi forniti dagli Imperi Centrali.

Oggi questa Associazione, la quale vive riunita nelle sue due sezioni, l'adriatica e la trentina, si propone di continuare con lena indefessa l'opera iniziata di redenzione nazionale, e di protezione economica. Alla segreteria attuale verrà annesso, non appena le forze finanziarie lo consentiranno, un ufficio informazioni, di assistenza, di collocamento e di propaganda economica. I trentini devono conoscere l'importanza ed il beneficio arrecato ai loro conterranei di oltre Oceano da questa Società che mira a ridare il sentimento nazionale che sembrava in loro sopito e quella dignità civile indispensabile per la libera esplicazione della loro attività che solo da un sano patriottismo è da attendersi.

* Un Consigliere della Camera di Commercio italiana in New York ha

lanciato l'idea di una grande Mostra Campionaria nazionale italiana a New York ed in altre città del Nord-America. Tale idea è stata appresa e commentata con molto favore dal ceto commerciale e coloniale. Gli ideatori hanno fatto appello al Governo italiano per poter tradurre in atto il progetto.

* L'Unione Italiana dei lavoratori sarti da donna ha inaugurato a New York i nuovi locali nei quali sarà trasportata la più importante sezione di questa forte organizzazione che conta 8000 operai italiani organizzati. Il nuovo fabbricato non solo ha uffici comodi nei quali svolgere la complessa attività dell'Unione dei Sarti, ma ha altresì delle sale destinate alla creazione di un Asilo infantile che accoglie i bimbi delle famiglie operose le cui mamme vanno a lavorare negli opifici e nei laboratori. E' altresì nel programma di questa organizzazione di creare una scuola professionale e fondare borse di studio per i figli dei sarti che vorranno andare in Italia per perfezionarsi nella loro professione e per ravvivare, al contatto del suolo patrio, quell'amore che è sempre vivo nel cuore degli italiani residenti all'estero.

CINA

* La Banca italo-cinese, ovvero « Sino Italian Bank, Huah-hi » è definitivamente costituita con sede a Tientsin e succursali a Pekino e Shanghai. Il suo capitale versato è di 4 milioni di lire italiane oro pari a 1.200 mila dollari cinesi. La nuova Banca parteciperà largamente allo sviluppo delle relazioni commerciali-navali fra i due paesi e prenderà larga parte a lavori pubblici in Cina, specie ferroviari, portuali, fluviali in favore delle forniture di speciali macchinari e maestranze da parte di industriali nostri.

ATTI UFFICIALI

LEGGE E DECRETI

Regio decreto-legge 11 dicembre 1921, n. 1875, che autorizza a dare piena ed intera esecuzione, fino a quando non sarà approvato per legge, al trattato di commercio e navigazione, concluso tra il Regno d'Italia e la Repubblica Cecoslovacca. (*Gazzetta Ufficiale*, 14 gennaio 1922, n. 4).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello statuto fondamentale del Regno;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col ministro delle finanze, nonchè con quello del tesoro e con i ministri della marina e dell'industria e commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Fino a quando non sarà provveduto per legge, il nostro Governo è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione al qui annesso trattato di commercio e di navigazione, concluso a Roma, il 23 marzo 1921, tra il Regno d'Italia e la Repubblica cecoslovacca.

Art. 2. — Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE

TORRETTA — SOLERI — DE NAVA — BERGAMASCO
— BELOTTI.

Visto, il Guardasigilli: RODINÒ.

TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE
fra il Regno d'Italia e la Repubblica Cecoslovacca.

Sua maestà il Re d'Italia e il Presidente della Repubblica Cecoslovacca, animati dal desiderio di stringere sempre più le relazioni commerciali fra i loro Stati, hanno risoluto di concludere un trattato di commercio e di navigazione e hanno nominati a questo effetto loro Plenipotenziari:

SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA

i Signori:

LODOVICO LUCCIOLI, Direttore Generale delle Dogane e Imposte indirette;
ANGELO DI NOLA, Direttore Generale del Commercio;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CECOSLOVACCA

i Signori:

ZDENĚK FIERLINGER, Direttore Generale della Sezione economica del Ministero degli Affari Esteri;

ZDENĚK FAEL, Direttore Generale della Sezione dei Paesi a lingua romana dell'Ufficio del Commercio estero;

i quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, si sono accordati sugli articoli seguenti:

Art. 1. — Vi sarà piena e intera libertà di commercio e di navigazione fra i sudditi delle Alte parti contraenti, che potranno, gli uni e gli altri, stabilirsi liberamente nei territori dell'altra Alta Parte contraente.

I sudditi cecoslovacchi in Italia ed i sudditi italiani in Cecoslovacchia, sia che si stabiliscano nei porti, nelle città o in un luogo qualsiasi dei territori rispettivi, sia che vi risiedano temporaneamente, non saranno sottoposti, a motivo del loro commercio e della loro industria, a diritti, imposte, tasse o patenti, qualunque ne sia la denominazione, diversi o più elevati di quelli che saranno riscossi sui nazionali, e i diritti, privilegi, esenzioni, immunità ed altri favori quali siano di cui godessero, in materia di commercio o di industria, i sudditi di una delle Alte Parti contraenti saranno comuni ai sudditi dell'altra.

Le stipulazioni di quest'articolo non derogano in nulla alle leggi, alle ordinanze e ai regolamenti speciali in materia di commercio, di industria e di polizia in vigore nei territori di ciascuna delle Alte Parti contraenti e applicabili ai sudditi di ogni altra Potenza.

Il principio di trattare i sudditi dell'altra Parte che esercitano un mestiere o il commercio, assolutamente sullo stesso piede dei nazionali, in quanto al pagamento delle imposte, si applicherà egualmente riguardo agli statuti di corporazioni o altri statuti locali, nei luoghi ove essi esistessero ancora. L'applicazione non potrà tuttavia aver luogo che quando saranno state adempite tutte le condizioni che le leggi di ciascuna delle Alte Parti contraenti richiedono per il diritto all'esercizio dell'industria.

Art. 2. — I cecoslovacchi in Italia e gli italiani in Cecoslovacchia avranno, reciprocamente, il diritto di acquistare e di possedere beni di ogni sorta e d'ogni natura, mobili o immobili, e ne potranno liberamente disporre per compra, vendita, donazione, permuta, contratti di matrimonio, testamento, successione *ab intestato*, o con qualsiasi altro atto, alle stesse condizioni dei

nazionali, senza pagare diritti, tributi e tasse altre o più alte di quelle a cui sono sottoposti, a norma delle leggi, i sudditi del paese stesso.

Sono tuttavia riservate, in quanto all'acquisto, al possesso e all'uso dei beni immobili, le eccezioni e le restrizioni che fossero stabilite per i sudditi stranieri della legislazione delle due Alte Parti contraenti, per riguardo alla sicurezza dello Stato.

Art. 3. — I negozianti, i fabbricanti ed altri industriali di una delle Alte Parti contraenti che provino, mediante l'esibizione di una carta di legittimazione industriale, rilasciata dalle Autorità del loro Paese, che nello Stato ove hanno il loro domicilio, essi sono autorizzati ad esercitare il loro commercio e la loro industria e che vi assolvono le tasse e imposte legali, avranno il diritto, personalmente o col mezzo di viaggiatori al loro servizio, di fare acquisti di merci nel territorio dell'altra Alta Parte contraente, presso negozianti o nei pubblici locali di vendita o presso le persone che producono queste merci. Essi potranno pure prendere commissioni anche su campioni, presso i negozianti o le altre persone nel cui genere d'industria trovino impiego le merci del genere offerto. Nè nell'uno nè nell'altro caso saranno obbligati a pagare perciò una tassa speciale più alta di quella che non siano tenuti a pagare i nazionali o i sudditi della nazione più favorita a questo riguardo. Nell'esercizio della loro attività nel territorio dell'altra Alta Parte contraente godranno, dalle amministrazioni pubbliche e dai servizi pubblici, parità di trattamento coi nazionali.

Gli industriali (viaggiatori di commercio) muniti di carta di legittimazione industriale, hanno il diritto di portare campioni ma non merci.

Le disposizioni che precedono non sono applicabili alle industrie ambulanti e neppure al commercio ambulante e alla ricerca di commissioni presso persone che non esercitano nè commercio, nè industria.

Art. 4. — I sudditi delle Alte Parti contraenti saranno reciprocamente trattati come i nazionali quando si recheranno dai territori di una delle Alte Parti contraenti ai territori dell'altra per visitare le fiere e i mercati, allo scopo di esercitarvi il loro commercio e di smerciare i loro prodotti, e non saranno sottoposti a tasse più alte di quelle percepite dalle Alte Parti contraenti sui nazionali.

Art. 5. — I cecoslovacchi in Italia e gli italiani in Cecoslovacchia saranno interamente liberi di regolare i loro affari come i nazionali, sia in persona, sia col mezzo di intermediari da essi stessi scelti, senza essere obbligati a pagare remunerazioni o indennità agli agenti, commissionari, ecc., di cui non verranno servirsi e senza essere, in tal rispetto, sottoposti a restrizioni diverse da quelle stabilite dalle leggi generali del Paese.

Essi saranno assolutamente liberi di regolarli come i nazionali nei loro acquisti e nelle loro vendite, nella determinazione del prezzo di qualunque oggetto di commercio e nelle loro disposizioni commerciali in generale, conformandosi però alle leggi di dogana dello Stato e sottomettendosi ai suoi monopoli.

Essi avranno egualmente libero e facile accesso presso i tribunali di ogni grado e di ogni giurisdizione per far valere i loro diritti e per difendersi. Essi potranno servirsi, a tale effetto, di avvocati, di notai e di agenti che giudicheranno atti a difendere i loro interessi e godranno in generale,

rispetto ai rapporti giudiziari, degli stessi diritti e degli stessi privilegi che sono o saranno accordati in avvenire ai nazionali.

Art. 6. — Le Società commerciali e civili (compresi gli Istituti pubblici e privati di assicurazione), domiciliate nei territori di una delle Alte Parti contraenti e validamente costituitesi conformemente alle rispettive leggi, saranno riconosciute, con le modalità e salve le limitazioni stabilite dalle disposizioni in vigore nei territori delle Alte Parti contraenti, a condizione di reciprocità, come aventi l'esistenza legale nei territori dell'altra e potranno esercitarvi tutti i diritti, compreso quello di stare in giudizio davanti ai tribunali, secondo le leggi e le prescrizioni in vigore, sia per intentare un'azione, sia per difendersi.

Le dette Società godranno in ogni caso, nei territori dell'altra Alta Parte contraente, gli stessi diritti che sono o saranno accordati alle Società similari di un altro paese qualsiasi.

Art. 7. — I sudditi di ciascuna delle Alte Parti contraenti saranno esenti, sui territori dell'altra, da ogni servizio militare, sia di terra, sia di mare, nelle truppe regolari o nella milizia. Essi saranno dispensati ugualmente da ogni funzione ufficiale obbligatoria, sia giudiziaria, sia amministrativa o municipale, dall'alloggiamento dei soldati, da ogni contribuzione di guerra, da ogni requisizione o prestazione militare di qualsiasi specie, ad eccezione degli oneri provenienti dal possesso o dalla locazione degli immobili e delle prestazioni e requisizioni militari che saranno sopportate, egualmente, da tutti i sudditi del paese, a titolo di proprietari o di conduttori di beni immobili.

Essi non potranno, né personalmente, né rispetto alle loro proprietà mobiliari o immobiliari, essere assoggettati a doveri, retribuzioni, tasse o imposte diverse da quelle a cui saranno sottoposti i nazionali.

Art. 8. — In quanto all'ammontare, alla garanzia e alla riscossione dei dazi di importazione e di esportazione, compresi le soprattasse, i coefficienti o le maggiorazioni di cui questi diritti sono o potrebbero essere oggetto, come pure rispetto al transito, alla riesportazione, al deposito, e alle formalità doganali, al trasbordo delle merci e in generale per tutto ciò che si riferisce all'esercizio del commercio e dell'industria, ciascuna delle Alte Parti contraenti s'impegna di far profittare l'altra di ogni favore o immunità che una di esse avesse accordati o potesse accordare ad una terza Potenza.

In applicazione di questo principio i prodotti del suolo e dell'industria della Repubblica Cecoslovacca che saranno importati in Italia e i prodotti del suolo e dell'industria dell'Italia che saranno importati nella Repubblica Cecoslovacca, destinati sia al consumo, sia al deposito, alla riesportazione o al transito, saranno sottoposti allo stesso trattamento e non saranno passibili di diritti né più elevati né altri che quelli cui siano sottoposti i prodotti della nazione più favorita a questo riguardo.

E' inteso che queste disposizioni non si applicano ai favori speciali attualmente accordati o che potranno essere accordati ulteriormente a Stati limitrofi per favorire il traffico di frontiera.

Resta parimente convenuto che per quanto riguarda l'ammontare dei dazi d'importazione, in concessione del trattamento della nazione più favorita, nei termini stabiliti dal presente articolo, sarà reciprocamente obbli-

gatoria tra le due Alte Parti contraenti solo in quanto esse accordino un tale trattamento a una terza Potenza qualsiasi. Quella delle due Alte Parti contraenti che in materia di dazi d'importazione, non accordasse il trattamento della nazione più favorita, senza condizioni o compensi, a nessun altro Stato, sarà in facoltà di farne cessare l'applicazione anche verso l'altro mediante preavviso da dare due mesi prima. In questo caso l'obbligo di applicare il trattamento della nazione più favorita verrà a cessare anche per l'altra Alta Parte contraente.

Art. 9. — Gli importatori in Italia di merci di produzione della Repubblica Cecoslovacca e gli importatori nella Repubblica Cecoslovacca di merci di produzione italiana saranno, per regola generale, reciprocamente dispensati dall'obbligo di presentare certificati di origine. Tuttavia la presentazione di certificati di origine potrà, in via eccezionale, esser richiesta da una delle Alte Parti contraenti nel caso che essa avesse stabilito dazi differenziali secondo l'origine delle merci e che, secondo la situazione generale, tanto rispetto ai dazi doganali, quanto per ciò che concerne le condizioni di trasporto, fosse probabile che venissero introdotte, dai territori dell'altra Alta Parte contraente, merci provenienti da una terza Potenza, la quale, nel caso di cui si tratta, fosse esclusa dal regime di favore.

Art. 10. — In considerazione delle attuali condizioni anormali dei traffici internazionali e fino a quando tali condizioni perdurino, i Governi delle Alte Parti contraenti si riservano la facoltà di regolare le importazioni e le esportazioni di prodotti mediante divieti o restrizioni rispondenti alle particolari esigenze della tutela degli interessi economici e finanziari del Paese.

Resta però convenuto che tali divieti, in quanto non vi si faccia espressa deroga con una particolare convenzione, dovranno da ciascuna delle Alte Parti contraenti essere applicati verso l'altra con le modalità e nella misura più favorevole.

Nel caso in cui una delle due Alte Parti contraenti stabilisse nuovi divieti, così all'entrata come all'uscita, sarà esaminata la possibilità di consentire deroghe, su domanda dell'altra Alta Parte contraente, in guisa da recare il minor pregiudizio possibile alle relazioni commerciali fra i due Paesi.

Art. 11. — A partire dal giorno in cui i Governi delle Alte Parti contraenti avranno di comune accordo reciprocamente dichiarato di rinunciare alla facoltà di cui al precedente articolo, le Alte Parti contraenti resteranno impegnate a non ostacolare in nessuna guisa il commercio reciproco dei due Paesi con proibizioni alla importazione, alla esportazione, e al transito.

Eccezioni a questa regola, in quanto siano applicabili a tutti i paesi o ai paesi che si trovino in identiche condizioni, non potranno aver luogo che nei casi seguenti:

1. In circostanze eccezionali per riguardo alle provviste di guerra;
2. Per ragioni di sicurezza pubblica;
3. Per i monopoli di Stato attualmente in vigore o che potranno essere stabiliti in avvenire;
4. In vista dell'applicazione alle merci estere, di proibizioni o restrizioni stabilite da disposizioni interne nei riguardi della produzione interna

delle merci similari o della vendita o del trasporto all'interno delle merci similari di produzione nazionale;

5. Nei riguardi della polizia sanitaria, e in vista della protezione degli animali e delle piante utili, contro le malattie, gli insetti e i parassiti nocivi e soprattutto nell'interesse della sanità pubblica e conformemente ai principi internazionali adottati a tale riguardo.

Per quanto concerne le disposizioni di dettaglio, come pure i prodotti greggi d'animali e gli oggetti che potranno servire di veicolo al contagio, i Governi delle due Alte Parti contraenti si riservano la stipulazione d'una convenzione speciale.

Art. 12. — Il regime dei monopoli di Stato, come pure il regime delle armi e munizioni di guerra, nonchè le concessioni minerarie, restano sottoposti alle leggi e regolamenti rispettivi delle Alte Parti contraenti.

Art. 13. — Le merci di ogni natura che vengono da territori di una delle Alte Parti contraenti o che ci vanno, saranno reciprocamente affrancate, nei territori dell'altra, da ogni diritto di transito, sia che transitino direttamente, sia che, durante il transito, debbano essere scaricate, depositate e ricaricate.

In ogni caso esse godranno il trattamento più favorevole concesso ad una terza Potenza.

Tale disposizione non pregiudica i maggiori vantaggi e garanzie stabiliti dall'art. 19 del trattato concluso tra la Cecoslovacchia e le principali Potenze alleate ed associate il 10 settembre 1919.

Art. 14. — Per favorire il traffico speciale che si è sviluppato tra i territori delle Alte Parti contraenti, i seguenti oggetti saranno ammessi ed esportati da una parte e dall'altra, con l'obbligo di farli ritornare, in franchigia temporanea dei dazi all'entrata ed all'uscita, e conformemente ai regolamenti emanati di comune accordo dalle Alte Parti contraenti:

a) tutte le merci, ad eccezione dei generi di consumo, che, uscendo dal libero traffico sui territori d'una delle Alte Parti contraenti, saranno spedite alle fiere e ai mercati sui territori dell'altra Alta Parte contraente, per esservi deposte nei depositi-magazzini di dogana, come pure i campioni importati reciprocamente dai commessi viaggiatori delle case italiane e cecoslovacche, a condizione che tutte queste merci e questi campioni, quando non siano stati venduti, siano ricondotti nel paese d'onde provengono in un termine stabilito prima;

b) i sacchi di ogni specie, vuoti, marcati e che abbiano già servito, come pure le botti vuote e marcate, che sono importati dai territori dell'altra Alta Parte contraente per essere riesportati pieni o che sono reimportati dopo essere stati esportati pieni;

c) gli oggetti destinati ad essere riparati.

L'identità degli oggetti esportati e reimportati dovrà essere provata e le autorità competenti avranno a tal fine il diritto di munire questi oggetti, a spese della parte interessata, di segni caratteristici.

Art. 15. — I diritti interni di produzione, di fabbricazione o di consumo che gravano o graveranno i prodotti del paese sia per conto dello Stato, sia per conto delle Amministrazioni municipali e corporazioni, non potranno colpire, sotto alcun pretesto, nè con una quota più elevata, nè

in una maniera più onerosa, i prodotti simili provenienti dai territori dell'altra Alta Parte contraente.

Se una delle Alte Parti contraenti giudichi necessario di stabilire un diritto di accisa o di consumo nuovo o un supplemento di diritto su un oggetto di produzione o di fabbricazione nazionale, l'oggetto simile estero potrà essere immediatamente gravato all'importazione con un diritto uguale.

Art. 16. — Le merci fabbricate sotto il regime dell'importazione temporanea nei territori di una delle Alte Parti contraenti saranno trattate dall'altra come le merci che provengono dal libero traffico della medesima Alta Parte contraente.

Art. 17. — Gli oggetti di oreficeria e di gioielleria d'oro, d'argento, di platino o di altri metalli preziosi, importati dai territori di una delle Alte Parti contraenti, potranno esser sottoposti, nei territori dell'altra, a un regime di controllo, obbligatorio o facoltativo, come è stabilito dalla legge del paese per gli oggetti simili di fabbricazione nazionale.

Art. 18. — Ciascuna delle Alte Parti contraenti si obbliga di cooperare a che le contravvenzioni alle leggi doganali o a quelle di monopolio dello Stato dell'altra Parte siano prevenute, scoperte e denunziate all'altra Parte contraente.

Art. 19. — Salvo il caso di vendita giudiziaria, le navi di una delle Alte Parti contraenti non potranno essere nazionalizzate nell'altra senza una dichiarazione di dismissione di bandiera, rilasciata dall'Autorità dello Stato da cui dipendono.

Art. 20. — I conduttori delle navi e delle barche appartenenti ad una delle Alte Parti contraenti saranno libere di navigare lungo tutte le vie di comunicazione per acqua, sia naturali che artificiali, che si trovano nei territori dell'altra Alta Parte contraente, alla stesse condizioni e pagando gli stessi diritti sulle navi o sul carico, che sono pagati dai conduttori di nave e di barche nazionali.

Art. 21. — Nessun diritto di navigazione o di porto sarà riscosso, nei porti del Regno d'Italia e delle sue Colonie, sulle navi della Cecoslovacchia che vi approdassero a causa di qualche accidente o di forza maggiore, o per soste dovute alla dichiarazione di porto di armamento, purchè però la nave non compia nessun atto di commercio.

In caso di naufragio o di avaria di una nave appartenente al Governo o sudditi della Cecoslovacchia, sulle coste dell'Italia e delle sue Colonie, non solamente sarà dato ai naufraghi ogni specie di assistenza e di agevolanze, ma inoltre le navi, le loro parti e i loro avanzi, i loro utensili e tutti gli oggetti ad esse appartenenti, i documenti della nave trovati a bordo, come pure gli effetti e le merci che, gettati in mare, saranno stati recuperati, oppure il prezzo della loro vendita, saranno integralmente rimessi ai proprietari, a loro domanda o a quella dei loro agenti a ciò debitamente autorizzati: il tutto senza altro pagamento che quello delle spese di salvamento, di conservazione, e in generale del medesimo diritti che le navi nazionali sarebbero tenute a pagare in simili casi.

In mancanza del proprietario o di un agente speciale la consegna sarà fatta alle autorità consolari. S'intende tuttavia che se la nave, i suoi effetti e le merci divenissero, in occasione del naufragio, l'oggetto di un reclamo

legale, la decisione sarà deferita ai Tribunali competenti del luogo del naufragio.

Art. 22. — Tutte le merci, qualunque ne sia la natura o la provenienza di cui l'importazione, l'esportazione, il transito e l'introduzione in deposito possono farsi in Italia da parte delle navi nazionali potranno, egualmente esservi importate, esportate, passare in transito o essere messe in deposito da navi cecoslovacche, godendo dei medesimi privilegi, riduzioni, benefici e restituzioni e senza essere sottoposte ad altri o più forti diritti di dogana o tasse, nè altre o più forti restrizioni di quelle che sono in vigore per le merci alla loro importazione, esportazione, transito o alla loro introduzione in deposito, da parte di navi nazionali.

Art. 23. — Le navi della Cecoslovacchia saranno, nei porti italiani, trattate sia all'entrata, sia durante il loro soggiorno, sia all'uscita, sullo stesso piede delle navi nazionali, tanto rispetto ai diritti ed alle tasse, qualunque ne sia la natura o la denominazione riscossi, a profitto dello Stato, dei comuni, delle corporazioni, di funzionari pubblici o di stabilimenti quali si siano quanto rispetto al collocamento di queste navi, al loro posto di caricamento e, generalmente, per tutte le formalità e disposizioni qualsiasi, alle quali possono essere sottoposte le navi, i loro equipaggi e i loro carichi.

L'assimilazione delle navi cecoslovacche e del loro carico alle navi italiane non si estende:

a) alle speciali leggi di protezione della Marina mercantile nazionale, in quanto riguardano le nuove costruzioni o l'esercizio delle navi con speciali premi o facilitazioni;

b) ai privilegi concessi a Società per il diporto nautico;

c) all'esercizio dei servizi di porto e di cabotaggio, i quali sono riservati alla marina nazionale;

d) all'esercizio della pesca.

Art. 25. — Gli articoli 21, 22, 23 e 24, in quanto siano applicabili, si intendono estesi, in via di reciprocità, alle navi e imbarcazioni italiane nei porti e nelle acque interne della Cecoslovacchia.

Art. 26. — La nazionalità delle navi di ciascuna delle Alte Parti contraenti sarà accertata secondo le leggi e i regolamenti dello Stato al quale le navi appartengono.

Le Alte Parti contraenti accetteranno, per la prova del tonnellaggio delle rispettive navi, i certificati di stazza rilasciati in conformità alle leggi di quello dei due Stati al quale le navi appartengono.

Art. 27. — Il Governo italiano consente che il Governo cecoslovacco, previ accordi con esso, usi del porto di Trieste quale porto di armamento delle navi mercantili appartenenti ai sudditi cecoslovacchi.

La concessione di porto di armamento non esonera le navi predette dalla osservanza delle disposizioni generali e speciali che regolano la permanenza delle navi nel porto, sia nelle zone di operazione commerciale, sia nelle zone destinate al soggiorno delle navi in riparazione, in allestimento o in disarmo.

Le navi cecoslovacche, durante la permanenza in porto, saranno, inoltre, tenute alla osservanza di tutte le norme di polizia portuale che sono affidate alle autorità marittime.

L'uso degli impianti ed arredamenti portuali di Trieste da parte della Cecoslovacchia resta regolato da speciale convenzione.

Art. 28. — I sudditi di ciascuna delle Alte Parti contraenti saranno liberi di fare uso nei territori dell'altra, alle stesse condizioni e pagando le stesse tasse dei nazionali, delle strade maestre o altre vie, dei canali, delle chiuse, delle barche da passo, dei ponti, dei ponti girevoli, dei porti e punti di sbarco, dei segnali e fuochi che servono a indicare le acque navigabili, dei piloti, delle gru e dei pesi pubblici, dei magazzini e degli stabilimenti per il salvataggio e il deposito del carico di navi ed altri oggetti, in quanto tali stabilimenti o istituzioni siano destinati ad uso del pubblico siano essi amministrati dallo Stato o da privati.

Salvo i regolamenti particolari sui fari e fanali o sul pilotaggio, non sarà riscossa nessuna tassa quando non sia stato fatto realmente uso di questi stabilimenti o istituzioni.

Art. 29. — Gli abitanti dei territori delle due Alte Parti contraenti, i loro bagagli e le loro mercanzie, saranno trattati sulle strade ferrate alla stessa stregua, tanto nei riguardi del prezzo e del modo di trasporto, quanto in quelli dei termini di resa e delle imposte e tasse pubbliche.

Art. 30. — Le Alte Parti contraenti avranno cura che il traffico reciproco delle strade ferrate situate nel loro territorio sia agevolato per quanto possibile e s'impegnano a provvedere perchè le rispettive amministrazioni ferroviarie di Stati intermedi per la formazione di tariffe dirette per i trasporti di persone, bagagli e merci, e per la corrispondenza dei treni, in modo da soddisfare alle esigenze di tali trasporti.

Art. 31. — Qualora una delle Alte Parti contraenti avesse a stipulare con un terzo Stato accordi di tariffe cumulative per trasporti ferroviari fra il proprio territorio e quello dello Stato attraverso il territorio dell'altra Alta Parte contraente, quest'ultima sarà tenuta a concorrere alla formazione di dette tariffe cumulative.

Le due Alte Parti contraenti s'impegnano ad accordarsi reciprocamente i prezzi di trasporto che, sulle strade ferrate e sulle vie navigabili, fossero in vigore per trasporti d'un terzo Stato; in ogni caso di applicare ai trasporti di una delle due Alte Parti contraenti, in transito sul proprio territorio, dei *prezzi ragionevoli*. Tuttavia la Cecoslovacchia faciliterà il transito delle *derrate alimentari* di produzione italiana accordando loro i prezzi più ridotti che sulla stessa linea e nella stessa direzione sono dati dalle tariffe interne.

Art. 32. — Le Alte Parti contraenti s'impegnano, allo scopo d'impedire la propagazione della fillossera, di applicare, rispetto alle importazioni reciproche, i provvedimenti fissati dalla convenzione internazionale di Berna del 3 novembre 1881 e dalla dichiarazione addizionale del 15 aprile 1889.

Art. 33. — Le Alte Parti contraenti si comunicheranno reciprocamente tutte le restrizioni del traffico stabilite per causa di polizia sanitaria.

Art. 34. — Le Alte Parti contraenti si impegnano a dare applicazione alla Convenzione internazionale di Parigi del 29 maggio 1883 per la tutela della proprietà industriale, riveduta a Washington il 2 giugno 1911, come a qualsiasi Convenzione internazionale che particolarmente riguardi i brevetti d'invenzione, a cui esse aderissero.

Le Alte Parti contraenti si impegnano, inoltre, a dare applicazione alla Convenzione internazionale di Berna del 9 settembre 1886 per la tutela delle opere letterarie e artistiche, rievoluta a Berlino il 13 novembre 1908 e completata dal Protocollo aggiuntivo, firmato a Berna il 20 marzo 1914.

Art. 35. — Le due Alte Parti contraenti si impegnano ad aprire, al più presto possibile, le negoziazioni per concludere uno o più accordi speciali allo scopo di assicurare ai lavoratori di uno dei due Paesi nel territorio dell'altra ed ai loro aventi diritto, l'eguaglianza di trattamento coi nazionali per tutto ciò che concerne l'applicazione delle leggi relative alla protezione del lavoro, alla assistenza medica ed ospedaliera, alle assicurazioni sociali contro i diversi rischi, all'istruzione e alla libertà di associazione e di organizzazione professionale.

Art. 36. — Le Alte Parti contraenti s'accordano reciprocamente il diritto di nominare dei consoli in tutti i porti e in tutte le piazze commerciali dei territori dell'altra Alta Parte contraente nei quali sono ammessi consoli di un terzo Stato.

Questi consoli di una delle Alte Parti contraenti godranno, sotto condizione di reciprocità, nei territori dell'altra, di tutte le prerogative, facoltà ed esenzioni di cui godono e godranno in avvenire i consoli di un'altra Potenza qualunque.

Per quanto concerne però l'esenzione dalle imposte dirette si è d'accordo, che solo i consoli di carriera potranno godere di questa esenzione, purchè, tuttavia, non siano sudditi dell'Alta Parte contraente nei territori della quale dovranno esercitare le loro funzioni e in nessun caso con maggiore estensione dei rappresentanti diplomatici delle Alte Parti contraenti.

I detti agenti riceveranno dalle autorità locali ogni aiuto ed assistenza che è o sarà concessa in seguito agli agenti della nazione più favorita, per l'estradizione dei marinai e dei soldati facenti parte dell'equipaggio delle navi di una delle Alte Parti contraenti, che avessero disertato nei territori dell'altra.

Art. 37. — Qualora sorgessero fra le Alte Parti contraenti controversie intorno all'interpretazione ed all'applicazione delle clausole del presente trattato, tali controversie saranno regolate, se una delle Alte Parti contraenti ne fa domanda, mediante arbitrato.

Per ogni controversia il tribunale arbitrale sarà composto nel modo seguente: le due Alte Parti contraenti nomineranno ciascuna, come arbitro, frai loro sudditi, una persona competente e s'intenderanno sulla scelta di un terzo arbitro, suddito di un terzo Stato amico. Le Alte Parti contraenti si riservano di designare anticipatamente e per un periodo da determinarsi la persona che eserciterà in caso di litigio le funzioni di terzo arbitro.

Art. 38. — Il presente trattato entrerà in vigore alla data dello scambio delle ratifiche e rimarrà esecutorio fino al 31 dicembre 1925.

Nel caso in cui nessuna delle Alte Parti contraenti notificasse, 12 mesi prima della scadenza, la sua intenzione di farne cessare gli effetti, il trattato resterà obbligatorio fino allo spirare di un anno a partire dal giorno in cui o l'una o l'altra delle Alte Parti contraenti l'avrà denunciato.

Art. 39. — Il presente trattato, redatto in due esemplari, uno in lingua

italiana, l'altro in lingua ceca, sarà ratificato e le ratificazioni saranno scambiate a Roma più presto che sarà possibile.

In caso di divergenza farà fede il testo in italiano come lingua nota a tutti i Plenipotenziari.

In fede di che i Plenipotenziari predetti hanno sottoscritto il presente trattato e vi hanno apposti i loro sigilli.

Fatto a Roma, il 23 marzo 1921.

(L. S.) LUCIOLLI

(L. S.) FIERLINGER

(L. S.) DI NOLA

(L. S.) FAFL

Visto d'ordine di Sua Maestà

Il Ministro degli Esteri

TORRETTA.

PROTOCOLLO FINALE

annesso al Trattato di commercio e di navigazione
fra l'Italia e la Cecoslovacchia.

Al momento di procedere alla sottoscrizione del Trattato di commercio e di navigazione conchiuso in data d'oggi fra l'Italia e la Cecoslovacchia, i Plenipotenziari sottoscritti hanno fatto le riserve e dichiarazioni seguenti, che dovranno formare parte integrante del Trattato stesso:

Ad articolo 3.

Le carte di legittimazione industriale dovranno essere stabilite conformemente al modello qui unito in allegato A e redatte in italiano o in cecoslovacco con traduzione in francese.

Le Alte Parti contraenti si daranno reciprocamente conoscenza delle autorità incaricate di rilasciare la carta di legittimazione, come pure delle disposizioni alle quali i viaggiatori devono conformarsi nell'esercizio del loro commercio.

Gli oggetti passibili di diritti doganali che saranno importati come campioni dai viaggiatori di commercio, saranno, dall'una e dall'altra parte, ammessi in esenzione dai dazi di entrata e di uscita, a condizione che questi oggetti, senza essere stati venduti, siano riesportati nel termine di dodici mesi e che l'identità degli oggetti importati e riesportati non sia dubbia, qualunque sia del resto l'Ufficio doganale dal quale essi passino alla loro uscita.

La riesportazione dei campioni dovrà essere garantita all'entrata nei due paesi, o col deposito dell'ammontare dei diritti di dogana rispettivi o con cauzione.

Spirati i termini regolamentari, l'ammontare dei diritti, secondo che sia stato depositato o garantito, sarà acquisito al Tesoro o recuperato per suo conto, eccetto che non sia data la prova che in tale termine i campioni o modelli furono riesportati.

Se, prima della scadenza del termine regolamentare, i campioni o modelli sono presentati a una dogana competente per essere riesportati, la

dogana dovrà accertarsi che gli oggetti che le sono presentati sono identicamente quelli per i quali fu rilasciato il permesso di entrata. Se non v'è dubbio al riguardo, la dogana accetterà la riesportazione e restituirà la somma dei diritti depositati all'atto dell'importazione o prenderà i provvedimenti necessari per lo scarico della cauzione.

Non esigeranno dall'importatore spese di sorta, ad eccezione delle tasse di bollo per il rilascio del certificato o permesso, nonchè per l'apposizione delle marche destinate ad assicurare l'identità dei campioni o modelli.

Ad articolo 9.

I certificati di origine potranno emanare dall'autorità governativa del luogo di esportazione o dall'Ufficio di dogana di spedizione sia all'interno, sia alla frontiera, o dalla Camera di commercio e industria competente o da un agente consolare e potranno essere anche sostituiti dalla fattura se i Governi rispettivi lo credero conveniente.

In casi dubbi il Governo del paese importatore potrà esigere che i certificati stessi siano vidimati dal proprio agente consolare avente giurisdizione sul luogo dal quale le merci sono state spedite.

Ad articolo 11.

Resta inteso che la libertà di esercitare il commercio d'importazione, di esportazione e di transito non potrà essere sottoposta ad altre restrizioni che quelle che saranno causate da difficoltà tecniche del momento.

Ad articolo 15.

La sopratassa che le birre in botti o in bottiglie pagano, alla entrata in Italia, a titolo di equivalente dell'imposta interna, sarà riscossa, a scelta dell'importatore, sia in base a una ricchezza saccarometrica di sedici gradi al massimo, sia in base alla ricchezza zuccherina e alcoolica accertata secondo una formola stabilita di comune accordo e che deve garantire la perequazione fra la sopratassa sulle birre importate e la tassa riscossa sulle birre fabbricate in paese.

Nel caso che, in seguito a domanda dell'importatore, la sopratassa dovesse riscuotersi in base alla ricchezza zuccherina alcoolica accertata, i certificati di analisi rilasciati in Cecoslovacchia dagli Istituti a ciò autorizzati, saranno riconosciuti dalle autorità italiane.

Le birre accompagnate da tali certificati non saranno sottoposte a nuove analisi, purchè risulti dai detti certificati che il grado saccarometrico del mosto originale sia stato accertato secondo la detta formola e che si siano osservate le regole di analisi che saranno fissate di comune accordo fra i Governi rispettivi, anche in considerazione degli interessi sanitari.

I certificati saranno compilati in lingua italiana o francese, secondo il modello qui annesso in allegato B.

In caso di dubbio fondato, è riservato all'Amministrazione Italiana delle dogane il diritto di verificare l'analisi delle birre ammesse a fruire dell'importazione in base ai certificati.

Gli Istituti autorizzati al rilascio dei certificati previsti dalle disposizioni precedenti saranno designati di comune accordo fra i Governi rispettivi.

Ad articolo 24.

In ogni caso, le navi cecoslovacche potranno passare da uno ad altro o a più porti italiani, sia per scaricarvi in tutto o in parte il loro carico proveniente dall'estero, sia per comporre o completare il loro carico destinato all'estero.

Ad articolo 31.

§ 1. — Restano fermi, nei riguardi dei trasporti considerati in questo articolo e nell'articolo 30, gl'impegni stabiliti nell'art. 3 del Trattato di Sèvres del 10 agosto 1920 tra l'Italia, la Polonia, la Romania, lo Stato S. H. S. e la Cecoslovacchia.

§ 2. — Con le parole «prezzi ragionevoli» si vuol dire prezzi tali da non ostacolare il transito, ossia prezzi stabiliti su basi tariffarie chilometriche non superiori a quelle normali valide per il trasporto all'interno delle stesse merci.

Per «derrate alimentari» si intendono le voci comprese nelle tariffe speciali nn. 55 e 56 dei servizi internazionali italiani, con l'aggiunta delle voci seguenti: «carni insaccate, miele e vino». Si è convenuto inoltre che i «fiori freschi» siano da considerare, in quanto al trattamento in transito, alla stessa stregua delle «derrate alimentari».

Il presente protocollo, che sarà considerato come approvato e sancito dalle Alte Parti contraenti, senz'altra ratificazione speciale, per il solo fatto dello scambio delle ratificazioni del trattato al quale si riferisce, è stato steso in doppio esemplare, uno in lingua italiana, l'altro in lingua ceca.

Nel caso di divergenza farà fede il testo in italiano come lingua nota a tutti i Plenipotenziari.

Fatto a Roma, il 23 marzo 1921.

LUCCIOLI, m. p.

DI NOLA, m. p.

FIERLINGER, m. p.

FAFL, m. p.

Decreto ministeriale riguardante la concessione della patente di vettore d'emigranti pel primo semestre corrente anno limitatamente alle Compagnie nazionali ed ai piroscafi ritenuti adatti al servizio.
(*Gazzetta Ufficiale*, 10 gennaio 1922, n. 7).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 18 del testo unico della legge sull'emigrazione approvato con R. Decreto 13 novembre 1919, n. 2305;

Considerato che, in dipendenza delle misure restrittive sancite dalla legge nord-Americana sulla limitazione della emigrazione, il traffico sulla linea di navigazione fra l'Italia ed il Nord America è stato ridotto in modo tale che il numero dei passeggeri nazionali che possono attualmente ivi sbarcare rappresenta appena la ottava parte del contingente di coloro i quali prima della guerra alimentavano annualmente l'esercizio della linea predetta;

Considerato che, in conseguenza di siffatto stato di cose, dal mese di gennaio 1922 al 30 del prossimo mese di giugno, i piroscafi che faranno servizio fra l'Italia e Stati Uniti non avranno più modo di trasportare passeggeri compresi nella quota concessa ai cittadini di nazionalità italiana, poichè detta quota è pressochè esaurita;

Tenuto presente che un quinto della quota di passeggeri attribuita all'Italia per il periodo compreso fra il 1° luglio 1921 ed il 30 giugno 1922, è stato trasportato da navi straniere, per modo che i piroscafi italiani dovranno, da ora innanzi, sopportare l'onere dei normali mezzi di comunicazione marittima fra i due paesi senza il provento derivante dalla intera quota assegnata all'Italia;

Ritenuto che qualora non venisse ridotto il numero dei piroscafi adibiti al servizio di emigrazione sulla linea predetta, alcune navi di bandiera italiana dovrebbero essere disarmate e private degli equipaggi, i quali andrebbero ad aumentare il numero dei disoccupati;

Ritenuta altresì l'opportunità di ridurre il numero dei piroscafi adibiti al servizio di emigrazione sulla linea tra l'Italia e gli Stati Uniti del Nord America;

Udito il Consiglio superiore dell'emigrazione e su parere conforme da esso espresso a voti unanimi;

Sulla proposta del Commissario Generale dell'emigrazione;

DECRETA:

Dal 1° gennaio al 30 giugno 1922, e salva ogni ulteriore determinazione, la patente di vettore per trasporto di emigranti sulla linea di navigazione tra l'Italia e gli Stati Uniti del Nord America, sarà concessa soltanto alle Compagnie nazionali e limitatamente ai piroscafi che il Commissariato Generale dell'emigrazione riterrà adatti al servizio.

Roma, 31 dicembre 1921.

TORRETTA.

Decreto ministeriale che proroga i termini per la denuncia dei crediti e debiti di cittadini italiani verso cittadini austriaci. (*Gazzetta Ufficiale*, 14 gennaio 1922, n. 11).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL LAVORO

Viste le precedenti notificazioni 4 febbraio, 31 maggio, 1° luglio e 30 settembre 1921;

NOTIFICA:

Le domande dei crediti e dei debiti di cittadini italiani verso cittadini austriaci, da regolarsi in base all'art. 248 del Tratto di pace

con l'Austria, possono essere presentate all'Ufficio di verifica e compensazione presso il Ministero dell'industria e il commercio fino a tutto il 31 marzo 1922.

Le denunce devono essere fatte con le modalità specificate nella notificazione ministeriale 4 febbraio 1921.

Per i crediti il denunciante avrà cura di dichiarare se desidera provvedere direttamente al ricupero del suo avere, tostochè andranno in vigore gli accordi stipulati col Governo austriaco, secondo quanto è previsto dall'art. 2 del R. decreto 16 dicembre 1920, n. 1915.

Il ministro: BELOTTI.

ATTI PARLAMENTARI

Camera dei Deputati

Proposta di legge per il risarcimento dei danni sofferti in conseguenza della guerra da connazionali all'estero, d'iniziativa del deputato COSATTINI, svolta e presa in considerazione il 7 dicembre 1921 (Atti Parl. - C. D. - Leg. XXVI - Sess. 1921).

Onorevoli colleghi! — La proposta di legge che ho l'onore di presentare, ha per intento di riassumere e di inquadrare in termini precisi i numerosi tentativi fatti da più parti della Camera per avviare ad una soluzione il grave problema del risarcimento dei danni sofferti, per causa della guerra, negli averi posseduti dai nostri connazionali all'estero.

Senza dubbio è temerario presumere che nelle condizioni, in cui si trova il lavoro legislativo della Assemblea, questa proposta possa in breve venire in discussione. Essa però assicura il vantaggio immediato di richiamare ancora una volta sull'argomento la attenzione del Governo e dell'opinione pubblica, nella speranza di vincere le perplessità, che le angustie della finanza nazionale impongono innanzi ad ogni incremento di spesa. Soprattutto poi varrà a predisporre il materiale di studio necessario a provocare sulla proposta il giudizio delle competenti Commissioni della Camera. In tal modo in occasione di una non lontana discussione per la conversione in legge delle disposizioni vigenti in tema di risarcimento di danni di guerra, essa potrà essere portata in deliberazione come un emendamento aggiuntivo, che non sollevi contro di sé l'Assemblea per il timore di una improvvisazione pericolosa. E chiaro che così ci riuscirà meglio di superare ogni dubbio, ottenendo di provocare sulla materia la responsabilità dei gruppi e quella specifica del Governo, che per un criterio di rigore costituzionale si vuole debba presidiare ogni iniziativa di spesa.

Nella nostra legislazione sino ad ora si è accolto il principio che nello statuto personale del cittadino rientri il diritto a risarcimento dei danni derivati alla sua integrità personale della guerra. In materia non si richiede che l'evento dannoso si sia verificato entro i confini della nazione: ovunque il connazionale, per una causa violenta diretta ed immediata prodotta da un fatto di guerra, venga a subire una lesione corporale, gli è riconosciuto titolo al rifacimento del danno (articolo 4 Testo unico 27 marzo 1919, n. 426). E ciò si com-

prende, in quanto il cittadino, ovunque si trovi, è una parte della nazione; la nazione lo domina, lo difende; ovunque egli subisca danno, la uguaglianza della legge lo soccorre. Non si saprebbe concepire che il beneficio riconosciuto a chi si trovi al di qua del confine, si arresti a chi fosse stato leso al di là della frontiera: cioè in condizioni di maggiore pericolo e di minore possibilità di resistenza.

Tutto ciò giustifica ampiamente la osservanza in materia del criterio dominante della inalienabilità degli attributi personale del cittadino e nello stesso tempo è in contrasto alla limitazione accolta dalle norme vigenti per quando riguarda il risarcimento per la perdita, la distruzione ed il deterioramento delle cose mobili ed immobili, che si volle circoscritto ai soli danni avvenuti nel Regno (articolo 5 citato Testo unico).

I danni nei paesi alleati. — La situazione dei nostri connazionali per le perdite sofferte negli averi all'estero vuole essere esaminata in relazione alle disposizioni adottate dal Governo ed ai trattati internazionali, a seconda che i danni siano verificati nei paesi alleati, nei neutrali o in territorio nemico.

L'articolo 2 del detto decreto luogotenenziale dispone che al risarcimento dei danni subiti da stranieri si potrà provvedere secondo trattati da negoziarsi fra l'Italia e gli Stati, ai quali appartengono i danneggiati. In sostanza si subordinò la norma larghissima tra noi vigente, che ammette lo straniero al godimento di quasi tutti i diritti del cittadino, ad una condizione di reciprocità, ben spiegabile in presenza del criterio di natura prevalentemente politica, che sta a base della risarcibilità dei danni di guerra ed all'onere finanziario ingente, che la stessa importa.

Una disposizione analoga reca la legge francese. Di un tale stato delle due legislazioni presuppone di potersi giovare il Governo italiano, per un richiamo a quei principi di reciprocità, che hanno così larghi precedenti nei rapporti corsi tra i due Stati, e, si dice, così profonda giustificazione politica e morale nello sforzo comune sostenuto durante la guerra e nel particolare sacrificio, che l'intervento importò per il nostro paese. Fondandosi su tale ordine di considerazioni il Commissariato dell'emigrazione si adoperò, perchè fosse stipulato apposito accordo con la Francia, analogo a quello dalla stessa concluso nell'ottobre 1919 col Belgio. Raccolse anche, istruì curò la liquidazione presso le competenti autorità locali delle domande di risarcimento, senza però alcuna positivo vantaggio per i danneggiati, che non raccolsero che conforto di buone parole. Presso il Governo alleato non valsero commoventi appelli; nè il rilievo che le legislazioni dei due paesi, per il loro spirito non mirano soltanto a indennizzare i singoli danneggiati, ma soprattutto a scopi di re-

staurazione economica e sociale, onde sembrava equo che in ciascuno dei due paesi i presidii di indennizzazione e di ricostruzione fossero estesi anche nei riguardi dei cittadini dell'altro paese. Di fronte a impegni finanziari era naturale che il giuoco dei sentimenti non avesse soverchia presa; il Governo francese — come melanconicamente comunicò l'onorevole Beviere, sottosegretario alla Presidenza, rispondendo ad una interrogazione dell'onorevole Basso (*Atti parlamentari* 27 luglio 1921, par. 742 — rilevò che i danneggiati italiani in Francia sono alcune migliaia, mentre i danneggiati francesi in Italia non oltrepassano la decina, per cui un enorme squilibrio a suo danno emergeva dal vagheggiato equilibrio della reciprocità.

La definizione negativa dei nostri rapporti in materia con la Francia implica per sé la soluzione del problema, in quanto negli altri paesi alleati lo rendono pressochè irrilevante la minor intensità della nostra immigrazione e la minor entità globale dei danni. Non si sa di trattative all'uopo intavolate con detti Stati. Probabilmente è a ritenere che essi considerino definiti tali rapporti col nostro paese mediante la tangente assegnataci nel riparto delle indennità.

Comunque agli effetti della presente relazione è da ricordare che nessuna riparazione è dato sperare, anche per le difformità legislative e per le peculiari condizioni politiche, dal Belgio, dall'Inghilterra, dagli Stati Uniti, dalla Serbia e dalla Russia.

I danni nei paesi neutrali. — Per quanto concerne i danni verificatisi nei paesi neutrali l'onorevole Rubilli, sotto segretario alle industrie, rispondendo ad una interrogazione dell'onorevole Ciriani (*Atti parlamentari*, tornata 28 gennaio 1921, n. 570) assicurava che la questione è obbietto « di un continuo carteggio e scambio di vedute fra i diversi Governi, che non figurano, fra i contraenti nei trattati di pace ».

E l'onorevole Cascino, sottosegretario alle industrie, nella tornata del 27 luglio 1921 (*Atti parlamentari*, p. 743), rispondendo ad altra interrogazione, ripeté le consuete assicurazioni, precisando però essersi potuto ottenere che il Lussemburgo, previ accertamenti in confronto alle autorità locali, riconoscesse e indenizzasse i danni sofferti dai nostri connazionali, soggiungendo anzi che quel Governo aveva formalmente dichiarato di procedere quanto prima ai relativi pagamenti agli interessati. Notizia che viceversa fu poi ridotta alla dichiarazione di risarcibilità dei soli danni diretti dall'onorevole Tangora, sottosegretario al tesoro, nella tornata del 21 novembre 1921 (*Atti parlamentari*, p. 1845). Ma quali siano per essere i risultati possibili, data la loro esiguità (500 denunce quasi tutte per danni indiretti) rispetto al complesso dei danni sofferti in tutti i paesi neutrali, può dirsi che il problema rimanga del tutto insoluto.

I danni nei paesi nemici. — Nei riguardi dei danni occorsi negli Stati nemici il Governo ha più volte assicurato di essersi adoperato « con ogni impegno che l'obbligo di siffatto risarcimento fosse addossato ai paesi vinti. Così fino ad ora (13 febbraio 1920) tale obbligo è stato imposto con clausole numerose alla Germania con gli articoli 177 e seguenti del Trattato di Saint-Germain ». L'onorevole Sforza allora sottosegretario, anzi aggiungeva che il Governo aveva disposto fossero catalogate e prese in considerazione tutte le denunce dei numerosissimi danneggiati, raccogliendo per tal modo un abbondantissimo materiale, « che tornerà senza dubbio di prezioso ausilio per il lavoro che dovrà essere compiuto dalla Commissione delle riparazioni istituita a Parigi, composta di rappresentanti interalleati. Questa Commissione comincerà a funzionare subito dopo divenuti esecutivi i trattati di pace. Essa compilerà le liste dei risarcimenti da accollare agli Stati nemici.

Il Governo italiano crede, in base a quanto si è venuto esponendo che gli interessi dei connazionali aventi ragione di essere reintegrati delle perdite sofferte, siano stati efficacemente tutelati e non ritiene da sua parte d'essere in obbligo di dover compiere altro, attendendo che l'azione della Commissione di riparazione incominci ad esplicarsi » (*Atti parlamentari*, tornata 3 febbraio 1920, risposta scritta ad interrogazione degli onorevoli Giusto Santin e Casoli e (*Atti parlamentari* 5 maggio 1920, risposta scritta dell'onorevole La Pegna, sottosegretario all'industria ad interrogazione dell'onorevole Merlin).

Malgrado l'autorità di chi interloqui nella materia, ci sembra assai arduo si potesse affermare che i nostri connazionali danneggiati all'estero si dovessero in base a ciò dichiarare soddisfatti delle cure usate dal Governo a loro tutela.

Occorre esaminare brevemente la questione. Gli articoli 232 e seguenti del Trattato di Versailles contemplano la materia generale dei compensi, che la Germania si impegna di dare agli alleati a titolo di riparazione. Nell'allegato alla sezione relativa sono elencati i danni che debbono costituire materia di risarcimento, e per quanto riflette la contestazione presente lo stesso non comprende che i danni alle persone e quelli alle proprietà causati « per atto » della Germania, o che siano conseguenza diretta delle ostilità. Di più: il compenso è dovuto globalmente, « per la totalità » dei danni stessi, sull'ammontare complessivo (articolo 233), che sarà per essere fissato dalla Commissione delle riparazioni per tutti gli Stati vincitori, ed è notorio quale sia, stato ora la quota assegnata all'Italia nelle successive conferenze. Non si comprende quindi che cosa i danneggiati si possono attendere dalla Commissione delle riparazioni, cui li rin-

via l'onorevole Sforza, se verso la stessa non possono avanzare alcuna diretta pretesa.

Nè certo maggior conforto è dato trarre dalla possibilità di ricorso al Tribunale arbitrale, costituito a mente dell'articolo 304 del suddetto trattato. Allo stesso è aperto adito per i danni previsti dall'articolo 297 lettera c), 299 lettera b), 300 lettera b) e d) e 302 comma secondo, i quali consentono restituzioni e indennità unicamente per i « provvedimenti eccezionali di guerra » che abbiano importato « alienazione, confisca, sequestro mediante atti amministrativi, legislativi e giudiziari a danno degli averi dei connazionali », usufruendo all'uopo del ricavato dalla vendita dei beni dei sudditi nemici.

Il Governo con grande ritardo, mediante decreto ministeriale 28 febbraio 1921 (*Gazzetta Ufficiale* 3 marzo 1921, n. 52) ha tracciato le formalità all'uopo necessarie. Ma qui è da aver presente che questi danni qualificati « diretti » o meglio si direbbe « cagionati dalla guerra » non costituiscono che la parte meno rilevante dei sinistri sofferti dai nostri concittadini all'estero, che particolarmente comprendono i danni « indiretti » o meglio « occasionati dalla guerra ». In secondo luogo è da avvertire che molti degli stessi si verificarono in epoca anteriore al maggio 1915 e cioè prima che l'Italia potesse essere considerata entrata in istato di guerra. Il che non è di poco rilievo, in presenza al rigore interpretativo dei trattati, posto a confronto con la latissima concezione del fatto di guerra, adottata per i danni all'interno dall'articolo 3 del decreto luogotenenziale 17 marzo 1919, in forza del quale è considerato titolo di risarcimento anche il danno non immediato alle operazioni belliche.

Le stesse osservazioni sono da farsi per i danni sofferti da italiani in Austria, Bulgaria, Ungheria e Turchia, che trovano uguale trattamento negli articoli 177 e seguenti e 249 e seguenti del trattato di Saint-Germain, 121 del trattato di Neully, 126 del trattato di Trianon e 287 del trattato di Sevres, il cui tenore è pressochè identico a quello delle disposizioni del trattato con la Germania.

Anche pertanto di fronte ai paesi nemici i nostri connazionali, malgrado le disposizioni dei trattati, hanno ben scarsa probabilità di essere indennizzati delle perdite realmente sofferte.

Le perdite degli infortunati nel lavoro. — Ma oltre i danni occorsi all'estero per causa diretta della guerra altri ve ne sono, che ripetono la loro origine indirettamente dalle conseguenze del conflitto. Vi sono altre vittime, su cui la guerra riversò i riflessi dolorosi dello sconvolgimento della vita internazionale che non trovarono nei trattati adeguata tutela. Per lunghi anni le nostre folle di emigranti, nelle loro peregrinazioni per il mondo, hanno pagato largo tributo di sangue e di vite nei triboli per l'immane travaglio della produ-

zione. Molti sono ritornati in patria dal loro esodo con le membra mutilate, gravemente pregiudicati nella propria capacità lavorativa, altri al deserto focolare furono invano attesi dalla moglie e dai figli. Le assicurazioni sociali estere, anche in forza della garanzia di appositi trattati, non avevano negato a queste vittime del lavoro le loro previdenze benefiche, che consentivano loro di non cader a peso della pubblica assistenza. Coloro che ne usufruivano ammontano a oltre un migliaio (*Rassegna pr. Sociale*, ottobre 1921, pag. 51).

La guerra in un primo tempo provocò la sospensione delle rendite. Ciò già induceva a intervenire coi provvedimenti di cui al decreto luogotenenziale 20 agosto 1916, in virtù del quale furono corrisposti agli aventi diritto, in luogo delle rendite dovute dagli istituti assicuratori nemici, dei sussidi continuativi mensili commisurati all'entità dei loro crediti. Nel contempo si ottenne, mediante appositi accordi, di poter pagare per conto dell'Istituto di assicurazione per gli infortuni sul lavoro del Lussemburgo le numerose rendite dovute a sinistrati residenti nel Regno, superando le difficoltà frapposte dalla Germania che occupava il Granducato.

I sussidi di cui sopra furono pagati solo fino al 30 novembre 1919, sino a quando cioè il Governo ritenne potessero ristabilirsi i rapporti normali cogli Stati debitori delle rendite. Infatti gli Istituti germanici in forza dell'ordinanza 20 maggio 1920 del Ministero germanico del lavoro, provocata dal nostro Commissariato dell'emigrazione, hanno ripreso in Italia i pagamenti diretti delle rendite stesse con decorrenza dal 1° febbraio 1920.

Però per quanto riguarda le rendite maturate prima dell'entrata in vigore del Trattato di Versailles (10 gennaio 1920) i titolari hanno divieto di ogni azione per la riscossione, cadendo, a norma dell'articolo 296 del Trattato, sotto il regime dello Ufficio di verifica e di compensazione (Vedasi in proposito il decreto min. 4 febbraio 1921, *Gazzetta Ufficiale* 7 febbraio 1921, n. 31). In compenso sembrerebbe si potesse sostenere abbiano diritto di pretendere il pagamento al saggio del cambio anteriore alla guerra (lett. d, art. 296). Ciò non è privo di rilevanza, ma è questione grave e ancora da risolversi.

Dopo la pace furono tosto iniziate trattative anche per la ripresa dei pagamenti delle rendite da Istituti assicuratori austriaci ma fino d'ora è per sé palese il risultato effettivo e reale di tali pratiche. Uguale questione anche qui si prospetta per quanto riguarda le rendite arretrate all'entrata in vigore del Trattato di Saint-Germain.

Furono del pari riattivati i rapporti cogli Istituti di Budapest (Ungheria), di Praga e Brun (Czecho-Slovacchia), di Zagabria (Jugoslavia) e di Leopoli (Polonia).

Senonchè, se tutto ciò mira a ristabilire lo svolgimento normale di uno stato di diritto spezzato nel suo svolgimento della guerra,

nella realtà deve riconoscersi che purtroppo tutto si riduce all'adempimento di una mera formalità, che non francherà per lungo tempo l'onere della corrispondenza necessaria. Infatti il rinvio della valuta in tutti gli Stati debitori di tali rendite e quello pur grave della nostra sono per rendere del tutto irrisoria la corresponsione delle stesse anche nell'equivalente al cambio ante-guerra.

Lo stesso principio che indusse il Governo ad intervenire lungo la guerra a sollievo delle sorti di questi infelici con un provvedimento che costituisce un implicito riconoscimento di doverosa solidarietà, giustifica sufficientemente anche questa parte della mia proposta di legge. Essa si presenta infatti non solo suffragata da profonde ragioni di equità e di umanità, ma preceduta dallo svolgimento di una efficace azione del Commissariato dell'emigrazione e replicate promesse fatte dal Governo. Particolarmente esplicita la risposta data dal ministro degli esteri, onorevole Della Torretta, ad una interrogazione dell'onorevole Biavaschi, nella quale riconoscevasi che « l'attuale deprezzamento della moneta dei paesi predetti è così notevole, che le rendite, convertite in valuta italiana, risultano ridotte talora ad assegni pressochè irrisori. Si è presa in esame l'opportunità di riparare, almeno in parte, a tale conseguenza mediante sussidi di integrazione per quei beneficiari, per i quali le rendite hanno più strettamente carattere alimentare. Una proposta in questo senso è stata sottoposta all'esame del Ministero del tesoro, al quale spetta di determinare la somma che compatibilmente, con le esigenze finanziarie, può essere messa a disposizione per tali sussidi di integrazione ». (*Atti parlamentari*, tornata 2 agosto 1921, p. 59).

Di più. I cittadini delle nuove provincie, che già godevano di una rendita da Istituti austriaci, in forza della Ordinanza del Comando Supremo del 15 agosto 1919 e del decreto Reale del 1° settembre 1920, continuano a ricevere la stessa pensione ragguagliando alla pari le corone alle lire. Esegue questo servizio la Cassa nazionale infortuni, anticipando il capitale occorrente, in attesa che sia definitivamente risolta la vertenza e siano trasferite dall'Austria le riserve capitali. Ed è da avvertire che queste in base all'articolo 275 del Trattato dovranno riceversi così come si trovavano investite al momento dell'armistizio e quindi in carta, in prestiti di guerra, in crediti ipotecari, senza cioè una precisa garanzia del loro reale valore.

Necessità economica-sociale di una riparazione. — In presenza ad un tale stato di cose può dirsi che l'intervento riparatore dello Stato per tutti i danni sofferti per effetto della guerra dai nostri connazionali all'estero veramente sia imposto dai fatti. Lo reclama anzitutto una ponderata valutazione della importanza economica e so-

ziale del movimento emigratorio e della entità del pregiudizio, che attraverso tali danni si riversa sulla compagine nazionale.

Non è certo qui il caso diriproporre la questione dei pericoli e dei vantaggi di tale fenomeno, poichè la stessa è per sè superata dall'incremento ascendente del movimento e dalle necessità che lo determinano. Certo è che ormai la sua storia reca larga conferma di fatti a chi lo considera non un salasso, ma un rimedio sia pure doloroso, non una crisi di decadimento, ma una febbre di crescita come quella della gioventù, dalla quale il corpo esce più forte e complesso.

Il ritmo della natalità eccede fra noi l'incremento della produttività del suolo e il progresso industriale, cosicchè l'esodo dei nostri emigranti, che nel decennio 1876-1886 non segnava che un movimento annuo di 135 mila connazionali, venne ad ingrossare con aumento costante fino a toccare nei primi anni del secolo la media di 600 mila emigranti. E la febbre di crescita dominava il nostro paese particolarmente alla vigilia della guerra, quando le statistiche segnalavano le più alte cifre della nostra emigrazione: 711, 446 emigranti nel 1912 e 872,598 nel 1913.

Questo esodo, tenuto conto dei rimpatri, rappresentava una sottrazione permanente di popolazione calcolata in una media annua di 160 mila abitanti.

Oltre all'effetto di equilibrio fisiologico derivato alla compagine nella nazione, è incontestabile la funzione di rimarginamento, che le rimesse degli emigranti recano sulla bilancia dei cambi. Per cui non è dato negare tutta l'attenzione al fenomeno: e per tutti i vantaggi dati a prezzo di tanti dolori e per quanto esso possa ancora rappresentare di necessità nella vita del paese.

Il turbine tremendo della guerra si abbattè sul movimento, ne sconvolse le correnti. Queste sino dai primi bagliori del conflitto immane si videro salire tumultuariamente a ritroso verso le fonti, da cui erano mosse.

Si calcola che per sottrarsi alle violenze del nemico ed ai pericoli della guerra guerreggiata, o per rispondere agli appelli in patria per i richiami alle armi, dai paesi europei nel solo primo anno della guerra siono rimpatriate 800 mila persone, mentre dai paesi transoceanici dal 1914 al 1918 le statistiche segnano il ritorno di 476,014 persone.

Tale scompaginamento improvviso nelle immense correnti, che defluivano da anni con ritmo normale dalle nostre frontiere, doveva necessariamente lasciare dietro di sè il sedimento di notevoli danni negli averi, che costituivano il presidio della loro funzione produttiva. All'estero, la indefessa attività dei nostri emigranti erasi esplicata in mille forme: chi all'uopo si aveva recato seco, o erasi costituita una famiglia; altri per l'esercizio di mestieri caratteristici, di pecu-

liari specialità della nostra mano d'opera si erano procacciati atrezzi, arnesi, macchinari, accumulate scorte di materiali e di merci; alcuni mediante qualche sudato risparmio aveva potuto aprire qualche fondaco; altri infine esercivano piccole industrie. Una vera esportazione di modesti capitali, organizzata sulla base di una lunga esperienza seguiva, fiancheggiava la esportazione della pura forza lavoro. Tutto un congegno complesso di iniziative e di intraprese costituiva in parte il presupposto necessario, il mezzo di alimento, in parte una conseguenza diretta del vasto movimento.

Tutto questo complesso di averi, frutto di tanto sudore e di tanto amore, materiazione di tante privazioni e di tanti dolori, dovette essere abbandonato quasi ovunque repentinamente. Pochissimi ebbero modo di affidare le loro case a qualche conoscente o di liquidare alla meglio le loro aziende, e ne derivarono per tutti profondi turbamenti di interessi, per molti la rovina. Particolarmente gravi e diffusi furono i danni sofferti dai nostri nelle regioni come l'Alsazia-Lorena, la Francia del Nord, il Lussemburgo, che occupavano gran numero di nostri connazionali e che si trovarono ad essere il teatro immediato delle prime operazioni.

Fondamento giuridico dell'intervento dello Stato. — La restrizione territoriale delle disposizioni vigenti circa il diritto a riparazione dei danni negli averi è in contrasto coi maggiori principi del nostro sistema giuridico, non solo perchè lede il concetto generale della irriducibile e incoercibile personalità del cittadino, ma anche perchè, almeno per quanto riguarda i beni mobili, la extraterritorialità della legge è la regola: se è disposto nell'articolo 7 delle Disposizioni preliminari per l'interpretazione delle leggi, che i beni mobili debbano andare soggetti alla legge della nazione del proletariato.

Soprattutto però la dimostrazione della infondatezza giuridica della limitazione adottata, emerge dal criterio fondamentale della ragione di diritto pubblico che determinò lo Stato a riconoscere l'obbligo di risarcire i danni di guerra. Troviamo espressamente esposta tale ragione nell'articolo 1° della legge francese 26 dicembre 1914, nel quale con evidente richiamo alla enunciazione ancor fattane il 16 agosto 1893, si proclama il principio dell'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte agli oneri ed ai danni di guerra, che avrà poi svolgimenti nella legge 7 aprile 1919 (DE BOECH, Paris, 1916. *Dommages et nationalité des victimes de guerre*; BATHELEMY, Paris, 1916. *Dommages de guerre*). Principio che fra noi ha riscontro nel disposto degli articoli 24 e 25 dello Statuto, che parificano i cittadini di fronte alla legge e proclamano la uguaglianza dei pubblici tributi per tutti, racchiudendo

il germe, che dopo lunga incubazione, fruttificò le ultime disposizioni entrate nel dominio della nostra emigrazione.

Di fronte alla natura eccezionale della immane guerra, dalla quale l'umanità esce recando le spaventose tracce delle sue ferite, la evoluzione del diritto si affermò nella coscienza politica del paese con rapidità, che in altri tempi sarebbe stato assurdo sperare. Dal concetto ancora embrionale nei nostri istituti di una responsabilità al di fuori della colpa; da quello già timidamente affermantesi nel diritto pubblico della risarcibilità dei danni sofferti da privati per atti che lo Stato compia, sia pur legittimamente e d'imperio, assurgendosi ad una elevata concezione di doveri di solidarietà nazionale e di previdenza sociale, fu tosto palese e che non si poteva lasciare, senza rimuoverla, l'ingiustizia, che i danni della guerra dovessero incombere sulla sola minoranza, che più ne fu colpita. Ciò avrebbe troppo suonato offesa a chi tanto durante la guerra aveva sofferto e misconoscimento di sacrifici senza nome. Per tal modo l'anima della nazione piegò innanzi a una imperiosa necessità di giustizia distributiva, che imponeva perequazioni di carichi e di abnegazione, di fronte alla suprema ragione di interesse collettivo, per cui i danni vennero inflitti e furono sopportati. Inoltre la larga visione dell'urgenza di una adeguata restaurazione di tutta la potenzialità produttiva del paese, della sua efficienza economica, della ricchezza nazionale, confortarono ad impegni finanziariamente notevoli.

In forza di quali motivi, malgrado il riflesso di questi principi si credette di poter decampare da ogni provvidenza per i danni sofferti negli averi dai connazionali all'estero. La relazione ministeriale al Parlamento per la conversione in legge del decreto lugotenenziale 27 marzo 1919 sfugge in argomento a ogni enunciazione. Può essere che preoccupazioni per le trattative internazionali, allora in corso, abbiano reso necessario il maggior riserbo. Oggi ogni ragione di riguardo non ha motivo di essere.

Dal punto di vista finanziario poi l'obbligo delle invocate riparazioni anzitutto deriva allo Stato dalla facoltà riconosciutagli da tutti i trattati di provvedere al pagamento diretto delle indennità salvo ripeterne la rifusione dal Governo debitore (vedasi art. 279, lett. e, del Trattato di Versailles e le altre disposizioni correlative degli altri). Ma più del fatto che lo Stato per un lato ha potuto farsi titolo dei danni sofferti dai suoi cittadini all'estero, ai fini di un maggiore assegno di indennità, esponendoli alla Commissione internazionale per le riparazioni nella cospicua cifra di franchi 504,967,500; per altro lato dispone del ricavato della alienazione dei beni nemici all'iterno, i quali in forza di tutti i trattati sono costituiti in particolare cauzione per il soddisfacimento delle indennità convenute.

Dal che ne deriva questa rilevantissima constatazione: che in questo campo lo Stato viene ad essere munito di una specifica fonte di finanziamento, che non potrebbe, senza arbitrio di troppo grave significazione politica, distogliere dalle particolari finalità che la hanno costituita.

Necessità politica del risarcimento. — In nessun caso, come in questo, si può meglio dire che, se la Nazione fa qualche sacrificio, lo fa per sé, in quanto mira a ricostituire sé stessa ovunque l'iniziativa dei suoi figli abbia recato il suo nome. Per questo mezzo meglio di quanto non possa conseguire per forza d'armi, concorrerà a tener alto il segno della sua civiltà, proteggendo le energie che dure necessità interne hanno espresso dai suoi confini. Lo Stato ha per il passato cercato di presidiare l'esodo del nostro lavoro per il mondo di tutele e di uffici, che, malgrado gli sforzi nobilissimi compiuti, sono ben lungi, per la modestia di mezzi, dal rispondere ai bisogni che da ogni lato ancor rimangono senza cure. È giunta l'ora di una parola riparatrice, di un atto di equità e di giustizia, che si rifletta dall'interno al di là delle frontiere: e questo fra tanto turbinare di mercati, sarà il fondamento più umano e più puro della nostra politica estera.

Nulla andrà perduto; poichè ciò varrà a riorganizzare le ragioni ed i presidi delle nostre antiche correnti del lavoro. Argomento meritevole di grande meditazione, postochè così profonde deficienze interne ci fanno guardare con ansia alla situazione di tante regioni duramente percosse dalla disoccupazione cronica. Nulla andrà perduto per oggi e per l'avvenire. Poichè se per la nostra conformazione economica per il nostro squilibrio demografico, la emigrazione rappresenti, specie da oltre un cinquantennio, quasi la croce che fatalità dolorose diverse hanno gettato sulle spalle del nostro proletariato, perchè la portasse ramingo per il mondo in servitù ad altri popoli, non è assurdo il pensare che in un avvenire non lontano essa stessa, fatta più conscia della propria forza e dei propri destini, possa concorrere validamente a emancipare di sé medesima ed a ricostituire l'economia della nostra vita collettiva.

Non vi è giustificazione all'indifferenza sino ad ora seguita. Non vi è motivo debbano essere ritenuti quasi cittadini di categoria inferiore questi nostri connazionali, che per le loro iniziative e per la loro abnegazione meglio meritavano del loro paese. Ogni constatazione di sperequazione suona accusa di denegata giustizia e per ciò, di fronte allo abbandono che lamentiamo, non possono tacersi le larghezze di provvedimenti per altri usate. Col Regio decreto 18 aprile 1920, n. 579, sono state estese a tutti i cittadini delle nuove provincie le disposizioni per il risarcimento dei danni di guerra, come

dovevasi per un'altra ragione di eguaglianza politica e di solidarietà nazionale. Non vogliamo dire e ricordare altro. Ma di più: con decreto 1° febbraio 1920, n. 234 fu dichiarato potesse costituire materia di risarcimento anche quando sia riconosciuto, meglio confessato, essere risultanza di quei sopraprofiti di guerra, avidamente espressi dai pingui commerci delle retrovie, che poi, sia pure con effetti meramente platonici, hanno costituito materia di confisca generale. Dopo ciò con quale animo si potrebbero ancora lasciare imploranti alla porta coloro che per non mancare agli appelli del paese in armi, affrontando spesso pericoli immani, accorsero al loro posto di dovere, abbandonando alla sorte tutti i loro averi?

Certo è un'altra falla che si chiede sia aperta nelle finanze obrate dello Stato: non grave, poichè calcoli accreditati assicurano, che la cifra globale della possibile spesa, al massimo, non sarà per eccedere i duecento milioni. Ma per quanto si è detto, il problema non può essere questo. Quali siano per essere le conseguenze che ne possono derivare, per aver modo decente di opporre una repulsa, occorrerebbe potere affermare con sicura coscienza, che questa voce che da tanto tempo ancora invoca aiuto e ci giunge da ogni parte del paese, è meno degna di ascolto delle altre, che già ottennero adeguate provvidenze e, sotto l'autorità degli impegni legislativi, attendono dalle finanze della nazione le soddisfazioni loro riconosciute.

Per queste ragioni mi affido che la Camera non vorrà negare i suoi suffragi alla mia proposta.

PROPOSTA DI LEGGE.

Art. 1. — Le disposizioni di cui il decreto-legge 27 marzo 1919, n. 426, per il risarcimento dei danni di guerra e sue successive modificazioni sono applicabili anche ai danni sofferti all'estero da cittadini italiani a causa della guerra, quando altrimenti non ne abbiano ottenuto il risarcimento.

La liquidazione delle indennità relative seguirà avanti le autorità del domicilio del danneggiato nel Regno nei modi fissati dal suddetto decreto.

Le denunce coi documenti di prova dovranno prodursi a pena della decadenza entro un anno dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 2. — Il Commissariato della emigrazione è autorizzato a corrispondere ai cittadini italiani titolari di rendite a debito di istituti di assicurazioni sociali esteri la differenza tra la rendita calcolata al cambio all'atto del pagamento e quella percepita al cambio vigente al 1° luglio 1914, qualora non siano stati altrimenti rifusi della perdita sofferta.

Nello stato di previsione della spesa per il Tesoro sarà iscritta analoga partita a reintegrazione del bilancio del Fondo della emigrazione per tale servizio.

ATTI DI AMMINISTRAZIONE

CIRCOLARI

Commissariato generale dell'emigrazione

CIRCOLARE 7 gennaio 1922 n. 1

*Ai Prefetti, Sottoprefetti, Questori e Commissari Civili
nel Regno*

e per conoscenza:

*Agli Ispettori e ai Capi-Servizio dell'emigrazione e
Agli Istituti di assistenza agli emigranti.*

A causa della sospensione invernale dei lavori all'aperto o per scopi personali molti dei nostri operai che, trovandosi in Francia debbono ritornare in Italia si fanno rilasciare dalle Ditte presso le quali sono addetti un foglio di congedo, che, opportunamente vidimato dalle competenti Autorità francesi e italiane deve servire per permettere senz'altro il loro ritorno in Francia.

Un tale mezzo è certamente opportuno. Devono peraltro gli interessati tenere ben presente che giusta le norme in vigore in Francia, il foglio di congedo in parola non ha che una validità di sei settimane al massimo. Trascorso tale termine quel documento non serve più per l'ingresso in Francia e coloro che si presentassero con esso al confine, supponendo di essere in regola, si troverebbero di fronte all'incresciosa condizione di venire respinti e di rimettersi spese di viaggio e tempo.

Da qui la necessità di chiarire bene un tale situazione agli interessati, affinché nel caso che la loro permanenza in Italia fosse di oltre sei settimane, come avviene quando si tratta di soste invernali, sollecitino in tempo da parte delle Ditte presso le quali debbono ritornare un nuovo atto di chiamata a scopo di lavoro o contratto che sia documento che dev'essere vidimato tanto dalle autorità francesi quanto da quelle italiane competenti.

Il Commissario Generale
DE MICHELIS.

Commissariato generale dell'emigrazione

CIRCOLARE 10 gennaio 1922 n. 2

Ai Prefetti, Sottoprefetti, Commissari Civili e Questori del Regno;

e per notizia:

Agli Ispettori e ai Capi Servizio dell'emigrazione ed agli Istituti di Assistenza agli emigranti.

Tenuto presente che quanto prima la quota degli italiani ammissibili negli Stati Uniti fino al 30 giugno 1922 sta per essere esaurita, rammento alle SS. LL. che, in seguito, non potranno sbarcare negli Stati Uniti che i cittadini italiani (passeggeri di classe ed emigranti) che sono considerati extra-quota della Legge Federale del 19 maggio 1921.

Le SS. LL. prima di rilasciare il passaporto ai nazionali considerati extra-quota, dovranno continuare a pretendere anche per questi il certificato di assicurato imbarco che i R. Ispettori dell'emigrazione non potranno vistare se le Compagnie vettrici non assumeranno prima tutte le garanzie che valgano a precisare trattarsi di passeggeri od emigranti compresi fra quelli ammissibili allo sbarco extra-quota.

A tale scopo, riporto, qui appresso, le categorie di cittadini italiani che possono, in base alla predetta Legge Federale, considerarsi extra-quota:

1° i funzionari governativi, le loro famiglie, le persone del loro seguito, i loro impiegati ed i loro servi;

2° coloro che transitano per gli Stati Uniti senza fermarvisi;

3° coloro che visitano gli Stati Uniti quali turisti oppure temporaneamente per ragioni di affari e per diporto;

4° i minori degli anni 18 figli di padre cittadino degli Stati Uniti;

5° coloro che ritornano agli Stati Uniti da una temporanea visita all'estero e che non abbiano nel frattempo abbandonato il loro domicilio colà;

6° gli individui di professione attori, artisti, conferenzieri, cantanti, infermieri, ministri di culto, professori, gli appartenenti ad una professione liberale ed i domestici.

Al riguardo occorre tener presente:

1° Che per visita temporanea all'estero deve intendersi una assenza dagli Stati Uniti, senza abbandono di domicilio, non eccedente

la durata di sei mesi e che per coloro che abbiano abbandonato gli Stati Uniti da oltre sei mesi si presume che abbiano pure abbandonato il loro domicilio colà.

Tale presunzione potrà però venir meno mediante la produzione di prova in contrario, che sia ritenuta valida dai competenti funzionari americani dell'immigrazione.

2° Che i domestici, dei quali sarà ammessa l'immigrazione agli Stati Uniti anche dopo che la quota annuale degli ammissibili sarà raggiunta, sono unicamente quelli che di fatto saranno già impiegati come tali, sia negli Stati Uniti che altrove, al servizio della persona o delle persone che accompagnano o presso le quali saranno destinate negli Stati Uniti e che vadano colà allo scopo di continuare il loro servizio.

Si aggiunge che tutti coloro che sono nati agli Stati Uniti possono indipendentemente dalla cittadinanza italiana che, per le nostre leggi, abbiano conservato od acquistato, far ritorno agli Stati Uniti senza essere computati in alcuna quota, e che quei cittadini italiani nati in territorio straniero sono computati nella quota assegnata allo Stato a cui appartiene il loro paese di nascita.

Si prega di voler cortesemente accusare ricevuta e di dare assicurazioni in proposito.

Con la massima considerazione.

Il Commissario Generale
DE MICHELIS.

Commissariato generale dell'emigrazione

CIRCOLARE 12 gennaio 1922 n. 4

Immigrazione delle famiglie di operai residenti in Francia.

Agli Istituti di Assistenza agli emigranti nel Regno;
e per conoscenza:

Ai RR. Consolati d'Italia in Francia;

Agli Ispettori e ai Capi Servizio dell'emigrazione nel Regno.

Allo scopo di facilitare l'andata in Francia delle famiglie degli operai stranieri che colà lavorano, il Ministero francese dell'Interno ha disposto di recente non occorrere che il passaporto dei componenti tali famiglie (moglie, figli e ascendenti a carico), tanto se viaggiano

insieme al capo di famiglia quanto se lo raggiungano dopo, sia vidimato dal competente Consolato francese.

Per conseguenza, le persone anzidette dovranno:

1° Essere munite di apposito *certificato* o dichiarazione da parte della Ditta presso cui l'operaio è occupato, certificato dal quale risulti che l'operaio stesso riceve da essa un salario sufficiente a sopperire ai bisogni della propria famiglia e dispone altresì dell'alloggio occorrente. Il certificato nel quale debbono essere indicati con esattezza i nomi dei componenti la famiglia di cui si tratta e il grado di parentela di ciascuno di essi col capo di famiglia, deve essere vidimato dal Sindaco del Comune dove l'operaio risiede, oppure dal Commissario di Polizia ed inoltre dal Prefetto del dipartimento.

Non occorre neppure che le famiglie così entrate in Francia si presentino colà all'ufficio di immigrazione; esse debbono invece raggiungere al più presto la loro destinazione per la via più breve e più diretta, non avendo facoltà di fermarsi durante il viaggio.

2° Essere munite del passaporto per la Francia rilasciato dalle Autorità italiane; passaporto che verrà consegnato sempre che l'*anzidetto certificato sia vidimato non solamente dall'Autorità francese*, come di sopra è indicato, ma altresì dall'*Ufficio dell'emigrazione presso la R. Ambasciata in Francia, oppure dal R. Consolato competente per ragioni di territorio in quello Stato, o da un Ispettorato di emigrazione o Ufficio di emigrazione o Ufficio di confine nel Regno, ovvero direttamente da questo Commissariato Generale.*

Tali visti sono gratuiti.

Prego di portare quanto precede alla conoscenza degli interessati.

Il Commissario Generale

DE MICHELIS.

Commissariato generale dell'emigrazione

CIRCOLARE 13 gennaio 1922 n. 5

Ai Regi Uffici Diplomatici e Consolari;

e per conoscenza:

Agli Uffici dell'emigrazione all'estero.

Mi reco a premura di portare a conoscenza di codesto Ufficio, per ogni più opportuna norma, le seguenti disposizioni emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Ufficio Centrale delle Nuove Provincie) con circolare del 17 dicembre, p. p., n. 21912-26, riguardo all'assistenza militare ed ai sussidi di miserevolezza ai cittadini delle nuove provincie del Regno residenti all'estero:

«Regolato definitivamente con R. Decreto del 3 novembre 1921, n. 1374, il servizio di assistenza agli invalidi ed alle famiglie dei militari austro-ungarici morti in guerra e pertinenti alle nuove provincie, affidandosi tale servizio al competente Sottosegretariato di Stato per l'Assistenza militare e le Pensioni di guerra e risolta la questione della cittadinanza dei medesimi, si ritiene che anche per i sussidi e per l'assistenza riferentesi alle famiglie di ex richiamati a. u. tuttora prigionieri, dispersi o invalidi, agli ex militari a. u. invalidi o mutilati, alle vedove ed agli orfani di militari a. u. morti in guerra, pertinenti alle nuove provincie e residenti all'estero ed ormai cittadini italiani debba provvedere il detto Sottosegretariato di Stato e non più, a mezzo delle regie rappresentanze all'estero, il Commissariato Generale dell'emigrazione, che d'altra parte non ha più a propria disposizione fondi per sopperire alle continue esigenze di tale servizio.

Si prescrive di conseguenza che col 1° gennaio 1922 il Sottosegretariato di Stato per l'Assistenza militare e le Pensioni di guerra assuma il detto servizio, da esplicarsi con le stesse norme che regolano l'assistenza militare a cittadini delle vecchie provincie residenti all'estero.

Il Commissariato Generale dell'emigrazione trasmetta al detto Sottosegretariato di Stato le richieste di fondi pervenute ultimamente dai regi Consoli e non ancora soddisfatte, ultimando le pratiche contabili tuttora di sua competenza; il Ministero del Tesoro provveda allo stanziamento dei fondi necessari.

Il Ministero degli Affari Esteri vorrà confermare alle regie rappresentanze all'estero le disposizioni concernenti il pagamento dei sussidi di miseria, che, per le ragioni suesposte, dovrà compiersi secondo le norme e sui fondi all'uopo stabiliti per i regnicoli residenti all'estero ».

Questo Commissariato Generale coglie la presente occasione per ringraziare i regi Uffici Diplomatici e Consolari competenti, della collaborazione data per il servizio di cui si tratta, e prega quelli degli Uffici che non abbiano ancora trasmesso i relativi conti a volerne sollecitare l'invio.

Il Commissario Generale
DE MICHELIS.

BIBLIOGRAFIA

COLONIE.

DELAFOSSÉ MAURICE. *Les noirs de l'Afrique*. Paris, Payot, 1921.

Questa pubblicazione è una sintesi della storia della civiltà e delle caratteristiche materiali, intellettuali e sociali delle popolazioni di razza nera dell'Africa. In un primo capitolo l'autore svolge la teoria secondo la quale i neri di Africa non sarebbero degli autoctoni, ma provenirebbero da migrazioni che hanno avuto il loro punto di partenza verso il limite dell'Oceano Indiano e del Pacifico. Non è possibile precisare l'epoca di queste migrazioni. In un secondo capitolo l'A. delinea lo sviluppo delle civiltà nere nell'antichità. Si occupa poi della storia dell'Africa nera nell'età di mezzo mostrando come noi ci troviamo fin da quell'epoca in presenza di civiltà nere già abbastanza evolute. Nel quinto capitolo dell'opera sono condensati tutti i dati che si posseggono sui reami del Sudan, sugli imperi di Bornou e di Bagirmi, sui sultanati di Darfour e di Kordofan. La storia dell'Africa meridionale e degli Stati semi-arabi della costa orientale forma soggetto del capitolo VI. L'A. si intrattiene anche sui costumi sociali e ci dà preziose indicazioni sulla costituzione della famiglia, sulla parentela, sulla poligamia, sulla proprietà. Non mancano accenni sull'intelligenza e sul grado culturale delle razze negre.

WEIGHT J. M. *The free Negro in Maryland*. — New York, The Columbia University, 1921.

Vi si espone tutto ciò che riguarda la popolazione negra nel Maryland, le sue relazioni con la popolazione bianca, la sua divisione in classi, lo sviluppo degli abitanti, l'influenza dell'accrescimento numerico. È particolarmente curato l'esame della evoluzione economica e sociale in rapporto alle popolazioni finitime.

TROTTER ALESSANDRO. *Materie prime vegetali spontanee e coltivate o coltivabili nelle nostre Colonie di Tripolitania e Cirenaica*. — Roma, Tip. Cesi 1921. (Memorie e monografie coloniali, n. 5).

Si esprime in forma sintetica il valore tecnico ed economico delle risorse agrarie e naturali della colonia. Le conoscenze che fin qui si hanno del mondo vegetale della Libia permettono di dichiarare che essa non può considerarsi come una colonia di sfruttamento. In genere l'A. ritiene che la ricchezza del suolo, più che da largizioni della natura abbia a risultare dal lavoro assiduo, intelligente dei nostri agricoltori specialmente meridionali, i quali potranno, con opera tenace e feconda, rimeritare quella fama di colonizzatori che essi si sono saputa conquistare in altre terre del Mediterraneo. La presente relazione tende a fornire alle forze direttive che li dovranno guidare, alcuni elementi tecnici destinati ad integrare e valorizzare il loro lavoro.

CONTRERAS FR. *Le Chili et la France.* — Paris, Brossard, 1921.

L'A., che lavora da anni per far conoscere il pensiero francese nelle Repubbliche Ispano-americane, addita ai francesi ed ai latini di Europa il Cile come una terra piena di risorse e di promesse. L'America latina è, infatti, una terra di considerevoli ricchezze inesplorate. In questo continente il Cile è il paese che genera la produzione più varia e che presenta una infinità di merci per lo sviluppo dei suoi prodotti. Il Cile si presta ad ogni genere di comunicazioni favorevoli al progresso e grazie ai suoi numerosi fiumi offre una meravigliosa irrigazione ed una forza motrice propizia allo sviluppo della grande industria. Il popolo, poi, è un modello di energia, di lavoro. È l'unico popolo dell'America spagnuola rimasto estraneo alle rivoluzioni; e vivendo nella pace e per la pace, esso ha potuto seriamente e liberamente dedicarsi allo sfruttamento delle ricchezze della sua terra. Vi sono molte ragioni per farci decidere ad allargare la nostra sfera economica nella consanguinea repubblica dell'America latina.

LAVERGNE BERNARD. *Le principe des nationalités et les guerres. Son application au problème colonial.* — Paris, Alcan, 1921.

In quest'opera si parla di quali aggruppamenti sono possibili fra i popoli, a quali condizioni organiche dovrebbe soddisfare la Società delle Nazioni per essere efficace ed in quale misura le Nazioni dovrebbero consentire ad una diminuzione della loro sovranità per togliere le occasioni delle guerre.

MARTIN PERCY. *The Sudan in evolution.* — London, Constable and C., 1921.

MUZIO CARLO. *Geografia medica.* Milano, Hoepli, 1921.

Malgrado la ricca copia di singole pubblicazioni sulle condizioni climatiche e sanitarie delle varie regioni, non esisteva fino ad ora un manuale che al pari di questo racchiudesse, in una mole relativamente piccola in confronto della vastità enorme dell'argomento, tante numerose e preziose notizie sul clima e sulla nosografia, nonché sulle piante medicinali e sulle acque minerali di ognuna delle regioni delle zone fredde, temperate e tropico-equatoriali dalla Siberia alla Colonia del Capo, dalle Indie al Brasile. Delle 1200 pagine, delle quali l'opera si compone, oltre un centinaio sono dedicate alle generalità e si impostano sullo studio dell'emigrazione e della colonizzazione.

LAVORO E MOVIMENTO OPERAIO.

TURPIN HECTOR. *Le problème international du chômage.* Paris, Giard, 1921.

Secondo l'A., questo problema si riporterebbe puramente e semplicemente ad una questione monetaria. Sicchè basterebbe, per risolverlo, di addivenire alla consegna di buoni di consumo da parte delle cooperative ai loro partecipanti. Ma da un punto di vista speciale si tratterebbe di un nuovo passo verso la inflazione; e noi conosciamo troppo i danni che questo sistema ha apportato per farne una base per la soluzione del problema.

DOUGLAS PAUL. *American apprenticeship and industrial education*. — New York, Longmans, Green and Co., 1921.

Premesso un accenno storico dell'apprendisaggio in America, del suo sviluppo e della sua decadenza, l'A. espone le necessità dell'industria moderna dal punto di vista dell'insegnamento e discute sull'efficacia dei diversi metodi di formazione dei lavoratori. Una notevole parte del libro è dedicata agli aspetti sociali della questione ed un capitolo speciale tratta dell'attitudine del capitale e del lavoro nei riguardi dell'insegnamento professionale.

DU GAST. *Le statut ouvrier au Maroc*. Rapport adressé au Ministre du travail. Paris, Imprimerie nationale, 1921.

E una minuta trattazione sui lavoratori dell'industria, del commercio e della marina che sono raggruppati in corporazioni. L'A. fa rilevare come l'idea di mutua assistenza sia assai sviluppata fra queste corporazioni, le quali prevedono anche il pagamento di tutto o di parte del salario alle vittime degli infortuni sul lavoro. I salari e le condizioni del lavoro sono regolati dal diritto consuetudinario marocchino; ma questo diritto non contiene alcuna disposizione applicabile ai lavoratori dei campi i quali si trovano sempre in stato di semi-servaggio. È sviluppato, nel Marocco, un movimento di migrazione. I musulmani emigrano particolarmente in Algeria ed in Tunisia ove si occupano come operai agricoli e come domestici. Gli ebrei emigrano verso l'America del Sud, con preferenza al Brasile. Poco degna di nota è l'immigrazione.

STONE GILBERT. *A history of labour*. — Londres, George G. Harrap, 1921.

Con una serie di esempi storici, l'A. dimostra che il progresso non può essere realizzato nell'industria che per mezzo della evoluzione e non con metodi rivoluzionari.

TROMBERT ALBERT. *La participation aux bénéfices*. — Paris, Libr. Chaix, 1921.

Dopo aver riassunto il movimento degli studi su questa materia, l'A. esamina i caratteri e la portata di questo modo di remunerazione e studia le applicazioni pratiche realizzate in Francia ed in alcuni altri paesi esteri. Precisa le varie modalità del funzionamento della partecipazione ed in un quadro riassuntivo passa in rassegna i risultati ottenuti.

LEROY MAXIME. *Les techniques nouvelles du syndicalisme*. — Paris, Garnier frères, 1921.

In questa opera l'A. analizza obiettivamente i movimenti del pensiero e dell'azione sindacalisti, la cui importanza cresce con quella della produzione industriale. Egli mostra come il sindacalismo moderno sia aperto a tutte le forze viventi e creatrici della produzione tecnica e sia animato da uno spirito positivo e costruttore e come la dottrina sindacalista preconizzi non una rapida conquista del potere, ma una lenta infiltrazione della vita proletaria nella vita borghese.

AYUSAWA IWAO FREDERICK. *International Labor legislation*. — Columbia, University Press (vol. XCI), 1920.

In una prima parte l'A. tratteggia tutta la storia della legislazione internazionale del lavoro, percorrendo tutto il cammino da R. Owen (1818) che fu il primo assertore della necessità di una legislazione internazionale del lavoro, sino ad oggi in cui un Ufficio internazionale codifica e coordina la legislazione di tutto il mondo civile. Fu nel Congresso di Zurigo del 1893 che sorse l'idea di un'alleanza internazionale delle cooperative ed in quello di Bruxelles del 1899 che si affermò la necessità di un Comitato internazionale per la legislazione del lavoro. Ma solo nel 1900 il movimento assurge ad importanza mondiale, e si iniziano in quell'anno a Parigi i lavori di una prima grande Conferenza internazionale i quali, interrotti nel 1913 a Berna, sono continuati durante e dopo la guerra dai vari convegni interalleati. Successivamente l'A. passa a considerare le presenti condizioni fermandosi a studiare le difficoltà che si oppongono al completo e razionale evolversi di una legislazione internazionale del lavoro e sforzandosi di proporre alcune direttive che paiono le più adatte a superare tali difficoltà.

BOISSONNADE P. *Le travail de l'Europe chrétienne au moyen âge (V^e-XV^e siècles)*. — Paris, Alcan, 1921.

E l'opera di uno specialista che da oltre 30 anni si dedica allo studio dell'evoluzione economica. In quest'opera si fornisce un'idea precisa del regresso della civiltà dopo le invasioni germaniche, della rinascenza del lavoro durante gli imperi bizantino e carolingio, della nuova organizzazione che coincide col regime feudale e poi dello sviluppo dell'economia urbana e del magnifico progresso economico fra il secolo XI e quello XIV che conduce all'ascesa delle masse popolari ed alle maggiori conquiste nel campo sociale. Nell'ultima parte del suo libro l'A. descrive le rivoluzioni operaie che seguirono od accompagnarono la crisi del secolo XV, le prime manifestazioni del capitalismo e dell'economia nazionale, preludi del costituirsi del regime moderno.

SACHET ANDRIEN. *Traité théorique et pratique de la législation sur les accidents du travail et sur les maladies professionnelles*. — Paris, Sirey, 1921.

Di tutti i commentari dedicati alla legislazione sugli infortuni sul lavoro questo è fra i migliori per la esposizione e per la sicurezza della documentazione. Questa sesta edizione, accresciuta di uno studio sulla legge 25 ottobre 1919 sulle malattie professionali, è anche la più recente opera sulla materia.

ARNOU. *La participation des travailleurs à la gestion des entreprises. La collaboration ouvrière*. — Paris, Action populaire, 1921.

L'A. apporta nelle sue conclusioni una prudente riserva; qualunque sia la formula della cooperazione fra imprenditori e salariati, egli dice, l'organizzazione sindacale deve restarne la base. In tali limiti la partecipazione degli operai alla gestione delle imprese non sarebbe dannosa. Ma gli operai si accontenteranno?

PARKER T. MOON. *The Labour problem and the social catholic movement in France.* — New York, MacMillan, 1921.

ECONOMIA E POLITICA.

HELMBERG P. *Der Kampf um dem Weltmarkt.* — Jena, Fischer, 1920.

Vi sono riuniti e commentati i dati sul commercio internazionale dei principali paesi fino al 1913, fornendo così un ottimo materiale per gli studi, divenuti di grande attualità ed interesse, sulla solidarietà economica internazionale.

CESTRE CHARLES. *Production industrielle et justice sociale en Amérique.* — Paris, Garnier, 1921.

Quantunque la ricchezza dell'America sia prodigiosamente aumentata durante la guerra, pure essa ha la sua parte nelle agitazioni che turbano il mondo civile, dappertutto dove si stabilisce il regime della grande industria. Lo spirito di innovazione urta contro lo spirito di tradizione e gli interessi stabiliti non vogliono lasciarsi sopraffare dagli interessi che stanno per sorgere. L'A. traccia un quadro istruttivo sull'organizzazione attuale del lavoro agli Stati Uniti, sulle opere sociali iniziate nelle fabbriche, sullo spirito che anima il patronato americano, sulla democratizzazione attuale progressiva dell'industria. Egli pensa che gli Stati Uniti si orientino verso un regime che procurerà loro un'epoca di pace relativa.

SMART GUGLIELMO. *Il testamento spirituale di un economista.* — Bari, Laterza, 1921.

Quest'opera postuma dello Smart, tradotta da Attilio Garino-Canina, è un lavoro denso di pensiero, nel quale le considerazioni di carattere morale e sociale si intrecciano con quelle economiche.

JOURET GEORGES. *La Géographie humaine de la Belgique.* — Bruxelles, Office de publicité, 1921.

Dopo un saggio di storia geologica, l'A. studia la geografia fisica delle varie regioni del Belgio, e la vita economica, sociale ed industriale del paese.

EISENMANN LOUIS. *La Tchécoslovaquie.* — Paris, Rieder et C., 1921.

Sono esaminate le materie seguenti: I. La storia - il suolo e la popolazione - il territorio e le frontiere - le regioni naturali - l'idrografia - il clima - l'etnografia - la ripartizione della popolazione - le città principali. — II. *Le istituzioni:* la costituzione ed i poteri pubblici - la vita politica - l'amministrazione e la giustizia - le finanze - l'armata - i culti - l'insegnamento. — III. *Le condizioni economiche:* le ricchezze naturali - le comunicazioni ed i trasporti - l'agricoltura - l'industria - il commercio - l'organizzazione bancaria. — IV. *Le lettere, le scienze, le arti.*

MORTARA GIORGIO. *Prospettive economiche, 1922.* — Città di Castello, Tipografia Leonardo da Vinci, 1922.

In questo volume di prospettive economiche, che l'A. pubblica per la seconda volta, noi abbiamo un quadro analitico e sincero dell'andamento

economico degli ultimi anni e dello sviluppo che potranno avere i vari rami di attività industriale e commerciale nel futuro in base agli elementi finora conosciuti. È confortante la constatazione che l'Italia va lentamente, ma sensibilmente, migliorando le sue condizioni; una buona fonte di speranza sta, in special misura, nell'andamento degli scambi con l'estero. È possibile ritenere che, riconducendo a più convenienti proporzioni la distribuzione del capitale e del lavoro tra le varie forme di attività economica ed imponendo il ritorno ad una maggiore frugalità e laboriosità di vita, si acceleri il risanamento dell'economia italiana.

ATKINSON MEREDITH. *Australia: economic and political studies by various writers.* — Melbourne, MacMillan, 1921.

DIRITTO PUBBLICO E INTERNAZIONALE.

BRUNET RESÉ. *La Société des Nations et la France.* — Paris, Libr. de la Société du Recueil Sirey, 1921.

L'A. esamina, sotto forma critica, la costituzione della Società, il suo bilancio, i suoi caratteri generali, la sua evoluzione, i mezzi di cui dispone per salvaguardare la pace. Per quanto concerne l'Ufficio internazionale del Lavoro espone il meccanismo e ricorda l'opera delle Conferenze di Washington e di Genova dal punto di vista della legislazione internazionale del Lavoro. L'A. è convinto che la Società delle Nazioni potrà rendere preziosi servizi a patto che i governi rinuncino alla loro attitudine di sfiducia e di opposizione, la quale troppe volte ha contribuito al fallimento di provvide iniziative.

WERNER GEORGES. *Les caractères dominants du droit public suisse.* — Genève, Georg, 1921.

In questa monografia l'A. tratta dei caratteri principali del diritto pubblico svizzero: dualità dello Stato; sovranità diretta del popolo, funzioni governative considerate come magistrature; sviluppo delle garanzie giudiziarie.

VAN GENNEP ARNOLD. *Traité comparatif des nationalités.* T. 1^{er}. *Les éléments extérieurs de la nationalité.* — Payot, Paris, 1921.

Questo primo volume è consacrato alle manifestazioni ed ai simboli della nazionalità: lo studio della lingua come manifestazione nazionalistica è seguito da un esame critico delle statistiche linguistiche; lo studio del territorio come elemento della nazionalità è completato dall'analisi e dalla critica del problema delle frontiere. In altri capitoli si tratta del costume, della scrittura, ecc.

NOEL MARC. *De l'autorité des traités comparée à celle des lois. Contribution à l'étude des rapports du droit international et du droit public.* — Paris, Pichon, 1921.

KAHN E. *Die Indexzahlen der Frankfurter Zeitung*. — 3^{te} Auflage, Frankfurt, 1921.

Sono raccolti in questo volumetto gli indici dei prezzi all'ingrosso, di quelli al minuto, dei corsi dei titoli, dei salari, dei cambi, dai quali può trarsi un giudizio molto fondato sulle attuali condizioni dell'economia germanica.

YULE G. U. *The fall of the birth-rate*. — Combridge, University Press, 1920.

Il problema della diminuzione della natalità vi è esaminato chiaramente, ma con una certa superficialità in quanto si prescinde da tutta la letteratura pubblicata su questo argomento; letteratura che ha portato il suo esame profondo su parecchi dei già caratteristici aspetti del problema.

COLONY AND PROTECTORATE OF KENYA - DEPARTMENT OF AGRICULTURE. *Agricultural Census, 1920. First Report*.

Per la prima volta il governo dell'Est Africa ed Uganda, oggi ribattezzato Kenya, ha istituito quest'anno il ramo statistico nei vari dipartimenti compreso quello di agricoltura, in conseguenza della Conferenza dei funzionari degli Uffici statistici dell'Impero britannico, conferenza che mise in piena luce la importanza della statistica nell'economia dell'Impero. La statistica in questione considera l'annata 1919-1920. Furono stampati formulari differenti per agricoltori europei ed indigeni e dati loro a riempire: i dati censiti presso i primi possono ritenersi esattissimi, gli altri hanno un valore relativo. Allo scopo di eliminare il timore di aggravii fiscali da parte dei dichiaranti, il governo garanti che l'Ufficio statistico avrebbe utilizzato e rese pubbliche soltanto le cifre complessive che sono collettive ed anonime, senza comunicare ad altre autorità i dati singoli forniti dai contribuenti agricoli.

MARIANO JOHN H. *The italian contribution to american democracy*. — Boston, The Christopher Publishing House, 1921.

E un ampio studio sul processo di integrazione che si manifesta oggi nella nazionalità americana fra gli italiani e gli altri elementi della popolazione. L'A. studia le condizioni economiche e sociali della popolazione italiana agli Stati Uniti, le sue caratteristiche psicologiche, la sua organizzazione sociale ed infine la parte per la quale i cittadini di origine italiana contribuiscono alla costituzione della democrazia americana.

Annuario della Cassa Nazionale d'Assicurazione per gli infortuni sul lavoro. — Roma, 1921.

Questo importante *Annuario* contiene molteplici notizie storiche e statistiche, dalle quali apparisce chiaro come lo sviluppo progressivamente raggiunto da questo Istituto abbia procurato e procuri alla classe lavoratrice tutti quei vantaggi che la legge sugli infortuni volle garantire nei rendere obbligatoria l'assicurazione.

BOWLEY ARTHUR. *Prices and wages in the United Kingdom, 1914-1920*. — London, Humphrey Milford, 1921.